

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZIONE



Presidenza

del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI
GIURIDICI E LEGISLATIVI

50174 / 60.3.4

Rif. _____

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAGL 0009838 P-
del 08/10/2020



29783489

A TUTTI I CAPI
UFFICIO LEGISLATIVO
LORO SEDI

Al Ragioniere Generale dello Stato
R O M A

OGGETTO: schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.

(ESAME DEFINITIVO)

(GIUSTIZIA)

Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei ministri, previo esame del Preconsiglio.

d'ordine del

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE A NORMA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DELLA LEGGE 8 MARZO 2019, N. 20, AL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14, RECANTE "CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 2017, N. 155".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante "Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza";

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155";

VISTA la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante "Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155", che prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

VISTO il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;

VISTA la raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 2020;

ACQUISITO il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020;


ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2020;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



ART. 1

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)


1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole “difficoltà economico-finanziaria” sono sostituite dalle seguenti: “squilibrio economico-finanziario”;
- b) alla lettera h), le parole “escluso lo Stato” sono sostituite dalle seguenti: “esclusi lo Stato e gli enti territoriali”, dopo le parole “2545-septies del codice civile,” sono aggiunte le seguenti : “esercitano o” e le parole “salvo prova contraria, che: 1) l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) siano sottoposte alla direzione e coordinamento di una società o ente le società controllate, direttamente o indirettamente, o sottoposte a controllo congiunto, rispetto alla società o ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento” sono sostituite dalle seguenti: “salvo prova contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata: 1) dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci; 2) dalla società o ente che controlla le predette, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.”;
- c) alla lettera l), le parole “per parti correlate ai fini del presente codice” sono soppresse;
- d) alla lettera p), le parole “disposte dal giudice competente” sono sostituite dalle seguenti: “richieste dal debitore”;
- e) alla lettera u), le parole “la fase dell’allerta” sono sostituite dalle seguenti: “il procedimento di allerta” e le parole “la fase della composizione” sono sostituite dalle seguenti: “il procedimento di composizione”.

ART. 2

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)


1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell’esercizio dell’impresa, i crediti derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connesse alle loro funzioni, i crediti risarcitori derivanti da fatto colposo degli organi predetti, il loro compenso e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.”.



ART. 3

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 4, dopo le parole "con azioni quotate in mercati regolamentati" sono aggiunte le seguenti: "o in sistemi multilaterali di negoziazione autorizzati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB" e, dopo le parole "criteri stabiliti dal Regolamento della", le parole "Commissione nazionale per le società e la borsa" sono sostituite dalle seguenti: "predetta Commissione".
2. All'articolo 13 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Indicatori e indici della crisi";
 - b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Costituiscono indicatori di crisi gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili attraverso appositi indici che diano evidenza della non sostenibilità dei debiti per almeno i sei mesi successivi e dell'assenza di prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, nei sei mesi successivi. A questi fini, sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi. Costituiscono altresì indicatori di crisi ritardi nei pagamenti reiterati e significativi, anche sulla base di quanto previsto nell'articolo 24.";
 - c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'impresa che non ritenga adeguati, in considerazione delle proprie caratteristiche, gli indici elaborati a norma del comma 2 ne specifica le ragioni nella nota integrativa al bilancio di esercizio e indica, nella medesima nota, gli indici idonei a far ragionevolmente presumere la sussistenza del suo stato di crisi. Un professionista indipendente attesta l'adeguatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa. L'attestazione è allegata alla nota integrativa al bilancio di esercizio e ne costituisce parte integrante. La dichiarazione, attestata in conformità al secondo periodo, produce effetti a decorrere dall'esercizio successivo.".
3. All'articolo 14 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 2, dopo le parole "primo comma, del codice civile" sono aggiunte le seguenti: "e dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39" ed è aggiunto, infine,




il seguente periodo: “Gli organi di controllo societari, quando effettuano la segnalazione, ne informano senza indugio anche il revisore contabile o la società di revisione; allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione informano l’organo di controllo della segnalazione effettuata.”.

4. All’articolo 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) per l’Agenzia delle entrate, quando l’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è superiore ai seguenti importi: euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000;”;
- b) al comma 3, lettera a), dopo le parole “decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” sono aggiunte le seguenti: “e comunque non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1 del predetto articolo 54-*bis*”;
- c) al comma 6 le parole “sottoposti alle” sono sostituite dalle seguenti: “a cui sono applicabili le”.

5. All’articolo 17 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo le parole “agli organi di controllo della società” sono inserite le seguenti: “e al revisore contabile o alla società di revisione”; e la lettera c), è sostituita dalla seguente: “c) uno designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore, scegliendo tra tre nominativi indicati dal medesimo debitore al referente.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le designazioni di cui al comma 1, devono pervenire all’organismo entro tre giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Il referente, sentito il debitore, provvede alla designazione anche quando risulta impossibile individuare l’associazione rappresentativa del settore di riferimento. Le designazioni sono effettuate secondo criteri di trasparenza ed efficienza, tenuto conto, in ogni caso, della specificità dell’incarico.”;



- c) al comma 4, primo periodo, dopo le parole “Il referente cura”, le parole “, anche mediante l’individuazione dell’esperto di cui al comma 1, lettera c),” sono soppresse;
- d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole “successivo alla” sono inserite le seguenti: “comunicazione della”, ed è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il referente, quando riscontra l’inerzia o il mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti ai propri compiti, lo segnala tempestivamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), i quali provvedono, nel termine di cui al comma 2, alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.”;
- e) al comma 6, dopo le parole “impresa minore ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d)” sono inserite le seguenti: “ovvero di impresa agricola”.

ART. 4


(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 19 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole “tre mesi”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”;
- b) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il collegio può acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili.”;
- c) al comma 3, dopo le parole “il collegio”, sono aggiunte le seguenti: “, se almeno uno dei suoi componenti è in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera o),”;
- d) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente comma: “4-bis. Quando, in pendenza del termine fissato ai sensi del comma 1, e di quello assegnato ai sensi dell’articolo 21, comma 1, viene presentata da soggetti diversi dal debitore domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, la domanda viene definita dal tribunale all’esito del decorso dei termini medesimi, ma in pendenza il tribunale può compiere le attività istruttorie ritenute necessarie.”.

2. All’articolo 20, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , le parole “Il tribunale” sono sostituite dalle seguenti: “Il giudice designato per la trattazione dell’istanza”.

3. All’articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola “una situazione” è sostituita dalla seguente: “uno stato”.



4. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "ai sensi dell'articolo 21, comma 1, il collegio," sono inserite le seguenti: " se non risulta che il debitore ha comunque depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e,".

ART. 5

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , le parole "di 2.000.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 2.000.000".

ART. 6

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole "alla procedura di" sono inserite le seguenti: "concordato minore, di".

2. All'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola "concorsuale" è sostituita dalle seguenti: "controllata o giudiziale".

ART. 7

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 38


(Iniziativa del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale."




2. L'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 39

(Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza)

1. Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.
2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.
3. Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti. L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a).”.
3. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “i documenti di cui all'articolo 39” sono sostituite dalle seguenti: “i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata”.



4. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e, su istanza di parte, nel dichiarare l'estinzione, può condannare quella che vi ha dato causa alle spese. Il decreto è comunicato al pubblico ministero."

5. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

"Art. 44

(Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione)

1. Il tribunale, su domanda del debitore di accedere a una procedura di regolazione concordata, pronuncia decreto con il quale:


a) se richiesto, fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure gli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1;

b) nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) in caso di nomina del commissario giudiziale, ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che



hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

5. Per le società, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti e la domanda di concordato preventivo devono essere approvate e sottoscritte a norma dell'articolo 265.

6. Gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese insieme al piano e all'attestazione e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione.”.

6. All'articolo 47, comma 1, alinea, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo la parola “ammissibilità”, la parola “giuridica” è soppressa.


7. All'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole “creditori dissenzienti” sono sostituite dalle seguenti: “creditori che hanno espresso il loro dissenso”;

b) al comma 3, dopo la parola “l'ammissibilità”, la parola “giuridica” è soppressa;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione entro trenta giorni dall'iscrizione degli accordi, del piano e dell'attestazione nel registro delle imprese. Il termine è sospeso nel periodo feriale. Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, se nominato, e decise le opposizioni in camera di consiglio, provvede all'omologazione con sentenza.”;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 57, comma 1, 60 comma 1, e 109, comma 1 e quando, anche sulla base delle risultanze della



relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”.

8. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39”.

9. All'articolo 50, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “, ma i termini sono ridotti della metà” sono soppresse.

10. All'articolo 51, comma 14, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, , dopo le parole “della sentenza” sono aggiunte le seguenti: “, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile.

11. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:


“Art. 54

(Misure cautelari e protettive)

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.

3. Le misure protettive di cui al comma 2 possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare



l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.


4. Quando le misure protettive di cui al comma 2 o i provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso sono richiesti ai sensi dell'articolo 20 dal debitore che ha presentato l'istanza di composizione assistita della crisi o è stato convocato dall'OCRI, la domanda, su istanza del debitore, può essere pubblicata nel registro delle imprese. Il presidente della sezione specializzata competente ai sensi dell'articolo 20 o il giudice da lui designato per la trattazione dell'istanza fissa con decreto l'udienza per l'esame della domanda entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della stessa. Con provvedimento motivato, il presidente o il giudice da lui designato può fissare l'udienza di cui al secondo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, il giudice provvede con decreto motivato, fissando anche la durata delle misure, nei limiti di cui all'articolo 20, comma 3.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche se il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), deposita domanda di apertura del concordato preventivo in luogo della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione ovvero deposita domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.”.

12. All'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, le parole “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “commi 1 e 3,” e, dopo le parole “modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto” sono aggiunte le seguenti: “reclamabile ai sensi dell'articolo 124”;



- b) al comma 3, dopo le parole “stabilendone la durata,” sono inserite le seguenti: “non superiore a quattro mesi,” e, dopo le parole “è trasmesso al registro delle imprese per l’iscrizione” sono inserite le seguenti: “, è comunicato al debitore”;
- c) al comma 5 le parole “nel giudizio di reclamo previsto dall’articolo 50” sono sostituite dalle seguenti: “nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 4, e 50”.

ART. 8


(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L’articolo 56 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 56

(Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento)

1. L’imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.
2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:
 - a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
 - b) le principali cause della crisi;
 - c) le strategie d’intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
 - d) i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l’elenco dei creditori estranei, con l’indicazione delle risorse destinate all’integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;
 - e) gli apporti di finanza nuova;
 - f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto;
 - g) il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.
3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.
4. Il piano, l’attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.
5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.”.



ART. 9

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, commi 1 e 3”;
 - b) al comma 4, dopo le parole “la fattibilità economica” le parole “e giuridica” sono soppresse.
2. All'articolo 61, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “, e che i creditori vengano soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale” sono soppresse.
3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla rubrica la parola “fiscale” è soppressa;
 - b) al comma 1, le parole “una transazione fiscale” sono sostituite dalle seguenti: “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori” e, dopo le parole “professionista indipendente” le parole “in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1) lettera o)” sono soppresse;
 - c) al comma 2, dopo la parola “transazione”, la parola “fiscale” è soppressa e la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente: “novanta”;
 - d) al comma 3, dopo la parola “transazione”, la parola “fiscale” è soppressa e le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”.

ART. 10


(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 65 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 4 è abrogato.

ART. 11

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole “anche parziale” sono inserite le seguenti: “e differenziato”.



2. All'articolo 68, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "o da un giudice da lui delegato" sono aggiunte le seguenti: "individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202".

3. All'articolo 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta."

4. All'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "conclusione del procedimento" sono aggiunte, infine, le seguenti: ", compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati".

5. L'articolo 71 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 71


(Esecuzione del piano)

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di



quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.”.

6. All'articolo 72 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4 le parole “approvazione del rendiconto” sono sostituite dalle seguenti: “presentazione della relazione finale”;
- b) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.”.

ART. 12

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 74, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “La formazione delle classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.”.

2. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il debitore deve allegare alla domanda:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.”.

3. All'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Se nel circondario del tribunale competente



non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.”.


4. All'articolo 78, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole “con decreto” sono inserite le seguenti: “non soggetto a reclamo”.

5. All'articolo 79 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: “Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi.”;
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.”;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.”.

6. All'articolo 80 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze,



sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.”;

- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”.

7. L'articolo 81 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 81

(Esecuzione del concordato minore)


1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche



prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.”.

8. L'articolo 82 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 82

(Revoca dell'omologazione)

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.”.


9. All'articolo 83 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole “o risoluzione” sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole “o la risoluzione” sono soppresse.

ART. 13

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. La continuità può essere diretta, in capo all’imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell’azienda in esercizio o la ripresa dell’attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell’azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall’omologazione. In caso di continuità diretta il piano prevede che l’attività d’impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell’equilibrio economico finanziario nell’interesse prioritario dei creditori, oltre che dell’imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all’attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore.”;


b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un’attività d’impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso. A ciascun creditore deve essere assicurata un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Tale utilità può anche essere rappresentata dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.”.

2. All’articolo 86, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “fino a due anni” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a due anni”.

3. All’articolo 87, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole “tempi di adempimento della proposta” sono aggiunte le seguenti: “nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale e l’evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario”.

4. All’articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati



dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapacienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.”;


- b) al comma 2, le parole “fiscali e previdenziali” sono sostituite dalle seguenti: “tributari e contributivi”;
- c) al comma 3, primo periodo, le parole “e all’ufficio competente” sono sostituite dalle seguenti: “e agli altri uffici competenti” e, al terzo periodo, le parole “L’ufficio, nello stesso termine, deve” sono sostituite dalle seguenti: “Gli uffici, nello stesso termine, devono”.

5. All’articolo 91 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un’offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni, dispone che dell’offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d’azienda.”.

ART. 14

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 92, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole “Si applicano al commissario giudiziale gli articoli” sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: “125,”.



ART. 15

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, dopo le parole "prima dell'omologazione" sono inserite le seguenti: ", sentito il commissario giudiziale,";
- b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irreparabilmente l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori."

2. L'articolo 97 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 97

(Contratti pendenti)


1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

2. L'istanza di sospensione può essere depositata contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto motivato e



reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.


8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.

11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.

12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita



alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6”.


3. L'articolo 99 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 99

(Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti)

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale



ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.

6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

- a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;
- b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).".


ART. 16

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 105 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.";
- b) al comma 3, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.";
- c) al comma 5, dopo le parole "prima della data iniziale stabilita per il voto" sono aggiunte le seguenti: "ed è trasmessa al pubblico ministero".

2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:



- a) al comma 1, al primo periodo, le parole “provvede ai sensi dell’articolo 49, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “provvede ai sensi dell’articolo 44, comma 2”;
- b) al comma 2 dopo le parole “si applicano anche quando” sono inserite le seguenti: “il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall’articolo 47, comma 1, lettera d), o”;
- c) al comma 3, dopo le parole “il tribunale” sono inserite le seguenti: “revocato il decreto di cui all’articolo 47,”.

ART. 17

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 107 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole “entro cinque giorni prima” sono sostituite dalle seguenti: “almeno sette giorni prima”;
- b) al comma 7, dopo le parole “a tutti gli interessati” sono aggiunte le seguenti: “almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.”.


2. All’articolo 108 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell’articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell’elenco dei creditori di cui all’articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all’omologazione.”.

ART. 18

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 114, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole “si applicano ai liquidatori gli articoli” sono inseriti il numero e il segno di interpunzione seguenti: “125,”.

2. All’articolo 118, comma 6, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il provvedimento di nomina dell’amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione.”.



3. L'articolo 119 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 119


(Risoluzione del concordato)

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.
2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.
3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.
4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.
6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.
7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.”.

ART. 19

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 125, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo dopo le parole “confluiscono nel registro nazionale” è inserita la seguente: “già”;
 - b) al secondo periodo le parole “del fallimento” sono sostituite dalle seguenti: “della liquidazione giudiziale” e, dopo le parole “delle procedure chiuse”, sono aggiunte le seguenti: “e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo”.
2. All'articolo 128, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è anteposto il seguente periodo: “La nomina dei difensori spetta al curatore.”.
3. All'articolo 130 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, dopo le parole “comma 3, lettera c),” sono inserite le seguenti: “e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2,”;
 - b) al comma 4, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198,



comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.”.

ART. 20

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole “consistente e” sono soppresse;

b) alla lettera e), dopo le parole “nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere” la parola “e” è soppressa.

2. L'articolo 170 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 è sostituito dal seguente:

“Art. 170

(Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia)

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.


2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.”.

ART. 21

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 189 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.”;



- b) il comma 9 è sostituito dal seguente: “9. Durante l’esercizio dell’impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili”.

ART. 22


(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 197, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “sentenza dichiarativa di fallimento” sono sostituite dalle seguenti: “sentenza di apertura della liquidazione giudiziale”.
2. All’articolo 198 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il debitore deve presentare il bilancio dell’ultimo esercizio entro trenta giorni dall’apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai bilanci e agli elenchi presentati a norma dell’articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 2490 del codice civile.”.

ART. 23

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All’articolo 200 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l’indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:
 - a) che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell’articolo 201, anche senza l’assistenza di un difensore;
 - b) la data, l’ora e il luogo fissati per l’esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;



- c) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);
 - d) che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;
 - e) il domicilio digitale assegnato alla procedura.”.
2. L'articolo 205 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 205

(Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo)

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.”.
3. All'articolo 207 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.”.

ART. 24


(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 211, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole “se dall'interruzione può derivare un grave danno,” sono soppresse.

ART. 25

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, con le modalità



stabilite con ordinanza dal giudice delegato. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.”;

- b) al comma 6, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita. L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.”;
- c) al comma 9, le parole “Entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura” sono sostituite dalle seguenti: “Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione”.



ART. 26

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 234, comma 8, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "cancellazione della società dal registro delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo".

ART. 27

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 240, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "La proposta del debitore" sono inserite le seguenti: ", di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo".
2. All'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "dall'articolo 206" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 245".

ART. 28

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 255, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "settimo comma" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo comma".
2. All'articolo 262, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole "attivo fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "attivo della liquidazione giudiziale".
3. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al secondo periodo la parola "deliberazioni" è sostituita dalla seguente: "decisioni", e la parola "tribunale" è sostituita dalle seguenti: "giudice delegato".

ART. 29

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 268 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 268
(Liquidazione controllata)



1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.”.

2. All'articolo 270 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.”;

b) al comma 2, lettera b), dopo la parola “confermando” sono inserite le seguenti: “, in caso di domanda presentata dal debitore,”.

3. L'articolo 273 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 273

(Formazione del passivo)

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispose un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.
2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).
3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.
4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispose, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.
5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.
6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.
7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.”.



4. All'articolo 276, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile."

ART. 30

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 278 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "concorsuale che prevede la liquidazione dei beni" sono sostituite dalle seguenti: "di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata";

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti."

2. All'articolo 281, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere."

ART. 31

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)


1. Alla parte I, titolo V, capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato".

2. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i



quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.”.

3. All'articolo 283, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”;
- b) al comma 1, dopo le parole “non inferiore” è inserita la seguente: “complessivamente”.

ART. 32


(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 284 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 284

(Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo)

1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.
2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.
3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.
4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata



effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.


5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta: a) la veridicità dei dati aziendali; b) la fattibilità del piano o dei piani; c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa; d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

6. Su richiesta delle imprese debentrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-*bis* del codice civile. Si applica l'articolo 289.”.

2. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, la parola “concordatario” è soppressa e al secondo periodo dopo le parole “diretta o indiretta”, le parole “, ivi compresa la cessione del magazzino”, sono sopresse;
- b) al comma 3, le parole “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 2” e la parola “società” è sostituita dalla seguente: “impresa”;
- c) al comma 4, la parola “società” è sostituita dalla seguente: “impresa”;
- d) il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.”.

3. L'articolo 286 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:



“Art. 286

(Procedimento di concordato di gruppo)

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.
2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.
3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.
4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.
5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.
6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.
7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.
8. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del piano anche da parte delle altre imprese.”.



ART. 33

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 307, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola "settimo" è sostituita dalle seguenti: "primo, sesto, e ottavo".

ART. 34

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 343 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

"Art. 343

(Liquidazione coatta amministrativa)

1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336."

ART. 35

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 344 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro."

ART. 36

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)



1. All'articolo 352, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole "comma 1", le parole "lettere a) e b)" sono soppresse.

ART. 37

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. All'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato."

2. All'articolo 357, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;"

3. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b), dopo la parola "personale", è inserita la seguente: ", efficiente";
- b) alla lettera c), le parole "e di turnazione" sono sostituite dalle seguenti: "e di rotazione" e, dopo le parole "nell'assegnazione degli incarichi,", sono inserite le seguenti: "anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente,".



ART. 38

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)


1. L'articolo 369 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 369


(Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180)

1. Al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:


- a) all'articolo 39, comma 4, le parole “a revocatoria fallimentare” sono sostituite dalle seguenti “alla revocatoria di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza” e le parole “L'art. 67 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza”;
- b) all'articolo 69-*septiesdecies*, le parole “agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n.1) e terzo comma e 217 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a) e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza”;
- c) all'articolo 70, comma 7, le parole “il titolo IV della legge fallimentare e” sono soppresse;
- d) all'articolo 80, comma 6, le parole “della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “del codice della crisi e dell'insolvenza”;
- e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al comma 1, le parole “in cui essa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “dove essa ha il centro degli interessi principali”, le parole “dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 296 del codice della crisi e dell'insolvenza”;
 - 2) al comma 2, le parole “del luogo in cui la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”, le parole “dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza”;
 - 3) al comma 3, le parole “nell'art. 203 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza”;



- f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 2, le parole: “dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza”;
 - 2) al comma 3, le parole “del luogo dove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”;
 - 3) al comma 3-*bis*, le parole “all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza”;
- g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” e le parole “Si applica l'articolo 31-*bis*, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore” sono sostituite dalle seguenti: “In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti”;
 - 2) al comma 7, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali”;
- h) all'articolo 87, al comma 2, le parole “del luogo ove la banca ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali” e le parole “l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza”;
- i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo periodo del primo comma, le parole “dall'articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza” e, al secondo periodo, le parole “nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “nell'articolo 221, comma 1, lettera a), del codice della crisi e dell'insolvenza”;



- 2) al comma 1-*bis*, le parole “dall’articolo 111 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
- 3) al comma 3, le parole “dell’articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 221, comma 1, lettera c) del codice della crisi e dell’insolvenza”;
- l) all’articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole “del luogo dove l’impresa ha la sede legale” sono sostituite dalle seguenti: “del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali” e le parole “dell’art. 152, secondo comma, della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell’insolvenza”;
- 2) al comma 3, ultimo periodo, le parole “dall’articolo 135 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 248 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
- 3) al comma 6, le parole “l’articolo 131 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 247 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
- m) all’articolo 94, comma 3, le parole “l’articolo 215 della legge fallimentare” sono sostituite dalle seguenti: “l’articolo 315 del codice della crisi e dell’insolvenza”;
- n) all’articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di insolvenza, compete ai commissari l’esperimento dell’azione revocatoria prevista dall’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L’azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere a), b) e c), dell’articolo 166 del codice della crisi e dell’insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera d), e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori.”;
- o) all’articolo 104, comma 1, le parole “ha sede legale la capogruppo” sono sostituite dalle seguenti: “la capogruppo ha il centro degli interessi principali”.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.



3. La disposizione di cui al comma 1, lettera b), si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l), m), n), e o), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36:

1) al comma 2, le parole "Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";


2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.";

b) al comma 8 dell'articolo 37, le parole "prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare" sono sostituite dalle seguenti: "prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza";

c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.".

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.".

2. All'articolo 372, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, capoverso articolo 110, comma 4, le parole "si applica l'art. 95 del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti "si applica l'articolo 95 del medesimo codice".



ART. 39

(Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

1. L'articolo 380 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 380

(Cause di scioglimento delle società di capitali)

1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo il numero 7) è aggiunto il seguente: “7-*bis*) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-*bis*.”.

2. All'articolo 2487-*bis*, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.””.

2. L'articolo 382 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

“Art. 382

(Cause di scioglimento delle società di persone)

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: “5-*bis*) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata.”.


2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “E' escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.”.

3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”.

ART. 40

(Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari)

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: “L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.”.



2. All'articolo 2380-*bis*, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori."
3. All'articolo 2409-*novies*, primo comma, del codice civile, dopo il secondo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione."
4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: "L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479."

ART. 41

(Disposizioni finanziarie)


1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 42

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore alla data di cui all'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2 e 40.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta del decreto legislativo, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 e destinato ad entrare in vigore –eccezion fatta per alcune disposizioni già vigenti- il 14 agosto del 2020.


La legge n. 20 del 2019 assegna termine fino a due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge n.155 del 2017 per emanare disposizioni correttive ed integrative del Codice.

Con il presente schema di decreto legislativo si intende esercitare la delega di cui alla legge n. 20 del 2019, in particolare:

- 1) emendando il testo del d.lgs. n. 14 del 2019 da alcuni refusi ed errori materiali;
- 2) chiarendo il contenuto di alcune disposizioni;
- 3) apportando alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- 4) integrando la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega n.155 del 2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

A questi fini si è tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi contributi dottrinali apparsi sulle riviste giuridiche nei primi mesi successivi all'emanazione del d.lgs. n.14 del 2019 e delle segnalazioni e sollecitazioni di rappresentanti delle categorie interessate.

Considerato che la legge n. 155 del 2017 prevede espressamente che il Governo deve tener conto, nell'esercizio della delega, della normativa dell'Unione europea, nella scelta tra più opzioni possibili, si è tenuto conto anche della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla



ristrutturazione e sull'insolvenza) e sono state scartate soluzioni con essa incompatibili.

La tempestività dell'intervento –che, in coerenza con l'articolo 1 della legge n. 20 del 2019, non ne esclude, ovviamente di successivi ed ulteriori- è diretta ad assicurare che nel momento in cui il Codice diverrà pienamente operativo siano già stati eliminati sia alcuni errori materiali facilmente individuabili dalla lettura delle norme sia alcune antinomie nella disciplina dei singoli istituti che potrebbero renderne difficile l'interpretazione e la corretta applicazione.

Lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 13 febbraio 2020, è stato trasmesso sia alle Camere (in data 27 maggio 2020) per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, sia al Consiglio di Stato (in data 9 marzo 2020) affinché rendesse il parere ai sensi dell'articolo 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n.127.


E' pervenuto per primo il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del 2 aprile 2020 e 23 aprile 2020.

Al di là degli opportuni suggerimenti di *drafting* (che sono stati recepiti), e delle verifiche di tecnica redazionale (su cui si avrà modo di tornare), è utile dar conto degli ulteriori rilievi che vengono di seguito sinteticamente riportati, accompagnati da un breve commento.

1. Al paragrafo 5 delle premesse del parere si legge: *“la Sezione osserva che l'Amministrazione ha preferito ricorrere frequentemente alla soluzione dell'integrale sostituzione di interi articoli o commi anche per aggiunte e inserimenti minimi, con conferma integrale (per il resto) del testo vigente. La rinnovazione integrale della fonte normativa non è, invece, necessaria né corrispondente al carattere meramente integrativo e correttivo del decreto legislativo.*

Si raccomanda pertanto di formulare il decreto correttivo con la tecnica della novella, limitandolo alle sole disposizioni effettivamente modificate, così evitando la riproduzione integrale nel decreto di intere disposizioni identiche a quelle contenute nel decreto legislativo n. 14 del 2019, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale”.

Come esplicitato anche nell'Analisi Tecnico-Normativa, in tutti i casi in cui l'intervento ha comportato l'inserimento di nuovi commi all'interno delle singole previsioni, si è preferito optare per la riformulazione integrale di queste ultime, con




conseguente nuova numerazione dei commi che le compongono. La scelta trae origine sia dal fatto che il decreto legislativo n. 14 del 2019, nella sua massima parte non è ancora entrato in vigore, sia dal fatto che l'entrata in vigore del presente decreto correttivo sarà contemporanea all'entrata in vigore dello stesso legislativo n. 14 del 2019, in virtù di una scelta che è stata apprezzata dallo stesso Consiglio di Stato, come si avrà modo di vedere.

In una situazione che vede l'intervento correttivo produrre i propri effetti nel medesimo momento in cui si assiste all'entrata in vigore della preponderante parte dell'atto normativo oggetto della correzione (e non successivamente), con conseguente applicazione *ab initio* della versione modificata delle previsioni, si è inteso evitare che il decreto legislativo n. 14 del 2019, sin dal primo momento della propria piena entrata in vigore, fosse caratterizzato dalla presenza di commi recanti numerazione con suffissi *-bis*, *-ter*, etc. La riformulazione integrale, per contro, assicura una migliore leggibilità delle singole previsioni, semplificando anche i meccanismi dei richiami ai singoli commi, oltre ad agevolare il lavoro dell'interprete, chiamato a dare applicazione ad una disciplina ampiamente innovativa e non priva di complessità.

2. In relazione all'articolo 7, si legge al paragrafo 3 della relativa sezione del parere: *“Il comma 10 incide sull'articolo 51, che disciplina le Impugnazioni, aggiungendo, nel comma 14, dopo le parole “della sentenza”, le parole “, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile”. Il detto comma 14 dispone, nel testo attuale, che “Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza”. L'aggiunta qui proposta mira, nel caso di impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, a consentire (attraverso il rinvio all'articolo 52) che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. Tale modifica – secondo la relazione illustrativa – sarebbe “funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile”.*

Si osserva al riguardo che la scelta ora indicata, pur rientrando nell'ambito della legittima discrezionalità del legislatore e non essendo in sé irragionevole, si pone in contrasto con il principio direttivo di delega della massima accelerazione delle




procedure [in particolare con il principio delle “caratteristiche di particolare celerità” enunciato nella lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 - Principi generali – della legge n. 155 del 2017]. Si invita l’Amministrazione a valutare sotto questo profilo l’opportunità di tale modifica”.

Pur all’esito di una nuova valutazione si è ritenuto di confermare l’attuale formulazione della previsione. Se, infatti, è vero che la disciplina in esame deve risultare adeguata all’esigenza della particolare celerità della procedura, è parimenti vero che, in presenza della possibilità di gravame innanzi alla Cassazione, detta esigenza di celerità deve misurarsi con le altrettanto rilevanti esigenze di tutela delle parti, e quindi con la previsione dell’applicabilità del meccanismo contemplato dall’articolo 52 *“in quanto compatibile”*. Si osserva, del resto, che la previsione testé citata non contempla alcun automatismo nell’adozione del provvedimento di sospensione, subordinando quest’ultima al vaglio, da parte della Corte d’Appello, della sussistenza di *“gravi e fondati motivi”*, e quindi ad una valutazione da operare in modo specifico (e motivato), tenendo comunque presenti anche le esigenze di celerità giustamente ricordate dal Consiglio di Stato.

3. Sempre in relazione all’articolo 7, nel successivo paragrafo 7, osserva il Consiglio di Stato: *“Il comma 12 dell’articolo 7 dello schema di decreto in esame apporta infine talune modifiche all’articolo 55 del codice (che disciplina il Procedimento relativo alle misure cautelari e protettive). Viene in particolare interamente sostituito il comma 5, che estende alla corte di appello i poteri cautelari e protettivi previsti dall’articolo 54 nel caso sia adita in sede di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La sostituzione mira a chiarire che la corte di appello esercita i poteri protettivi (di cui all’articolo 54, comma 2) nel giudizio di reclamo previsto dall’articolo 47, comma 4 (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari (di cui all’articolo 54, comma 1) nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, previsto dall’articolo 50.*

La relazione illustrativa motiva tali modifiche con la finalità “di consentire l’adozione di misure protettive da parte della corte d’appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l’esigenza di misure protettive”. Mentre “si è limitata la possibilità per la corte d’appello adita in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale alle




sole misure cautelari”; *apparendo* “del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai”. *Sarebbero invece i creditori – secondo la relazione illustrativa – quando sia respinta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, “a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale”.*

Al riguardo la Sezione rileva che la nuova formulazione (5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 2, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 1, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50) comporta che la corte di appello, nel giudizio di reclamo avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo (articolo 47, comma 4), può dare solo le misure protettive (e non anche quelle cautelari); mentre nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 50), può dare solo le misure cautelari e non quelle protettive. Lì dove, in base al testo oggi vigente (5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50), la corte di appello dispone di entrambe le misure in questione, ma solo nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50 avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Si invita pertanto l'Amministrazione a valutare attentamente se questa riduzione dei poteri della corte di appello sia realmente necessaria o non rischi di irrigidire eccessivamente il quadro normativo, potendo invece essere preferibile lasciare al giudice la valutazione discrezionale circa la sussistenza dei relativi presupposti e circa l'opportunità di concedere in entrambi i casi sopra delineati sia le misure protettive che quelle cautelari.”.

Recependo le osservazioni del Consiglio di Stato si è rinunciato ad operare la distinzione originariamente proposta, conservando la possibilità per la Corte d'Appello di adottare, indifferentemente, misure cautelari e protettive sia in sede di reclamo avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo (conservando, quindi, nella modifica, tale precisazione che vale a superare dubbi interpretativi) sia in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Appare




nondimeno del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale (se non in casi di evidente infondatezza della stessa) e solleciti, quindi, l'adozione di misure protettive, mentre sono i creditori che abbiano visto respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale.

4. In relazione all'articolo 8 dello schema di decreto correttivo, si legge *“Al riguardo, osserva la Sezione che l'Amministrazione, intervenendo sull'articolo 56, non ha considerato un altro elemento che appare fondamentale in ogni piano economico finanziario e del relativo accordo, ossia la durata prevista del piano di risanamento [il comma 2, lettera c), dell'articolo 56 si limita a stabilire che il piano deve indicare “i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria”, che non corrisponde necessariamente con il risanamento dell'impresa]. Ciò premesso, valuti il Governo di prevedere espressamente nell'articolo in esame, tra i contenuti necessari del piano di risanamento, anche la durata prevista dello stesso.”*

Si ritiene di non dare seguito all'osservazione del Consiglio di Stato, in quanto l'introduzione – quale vera e propria componente necessaria del piano – della indicazione anche della durata prevista del piano verrebbe ad irrigidire ulteriormente una previsione che concerne, va sottolineato, uno strumento di soluzione della crisi a forte caratura privatistica, ed in relazione al quale è opportuno lasciare alle parti interessate adeguati margini di autonomia.

Si rileva, peraltro, che il rilievo del Consiglio di Stato attinge un profilo che risulta immutato rispetto all'originaria formulazione contenuta nel decreto legislativo n. 14 del 2019, senza che su tale aspetto si fosse appuntata l'attenzione del medesimo Consiglio di Stato nel proprio precedente parere.

5. In relazione all'articolo 9, osserva il parere: *“L'articolo 9 interviene anche sull'articolo 63 (Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi) richiamando opportunamente al comma 1, in luogo delle parole “una transazione fiscale”, la formulazione contenuta all'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88 del codice, secondo cui il debitore può proporre ai creditori istituzionali “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli*



enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori"; viene conseguentemente eliminata, ai commi 2 e 3, dopo la parola "transazione", la parola "fiscale".

Al riguardo, considerato che, a seguito delle predette modifiche la definizione "transazione fiscale" permarrebbe solo nella rubrica dell'articolo 63, deve essere adeguato anche il titolo alle modifiche introdotte."

Si condivide l'osservazione che pertanto viene recepita.

6. Il parere osserva in relazione all'articolo 10 che: *"L'articolo 10 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14) interviene sull'articolo 65 (Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), sopprimendo il comma 4, il quale stabilisce la regola per cui la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; in proposito, nella relazione illustrativa si rappresenta che "la disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata".*

Al riguardo si osserva che il principio in discorso appare opportunamente collocato, in via generale, nell'attuale testo dell'articolo 65 e che, comunque, la disposizione non risulterebbe riprodotta nell'ambito degli articoli concernenti il "concordato minore", mentre figura come integrazione dell'articolo 270 (Apertura della liquidazione controllata), comma 1 (cfr. l'articolo 29, comma 2)."

Non si condivide l'osservazione, in primo luogo in quanto la stessa non sembra tenere conto del disposto di cui all'articolo 79, comma 4, che invece contiene l'espressa previsione dell'efficacia del concordato minore anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Proprio la presenza di tale previsione, e dell'affine disposto di cui all'articolo 270, comma 1 (come modificato dal presente decreto), ha fondato la scelta di elidere il disposto di cui all'articolo 65, comma 4, anche in considerazione del fatto che la stessa, non potendo trovare applicazione nella procedura di ristrutturazione dei debiti, non presenta quella valenza generale che ne giustificerebbe l'inserimento nell'articolo 65.

7. Con riguardo all'articolo 11, si legge *"L'articolo 11 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14) interviene, tra gli altri, sull'articolo 68 (Presentazione della domanda e attività dell'OCC), precisando che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, i professionisti cui affidare le funzioni del suddetto organismo*



sono “individuati, ove possibile, tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”.

In proposito, in coerenza con quanto affermato nella relazione illustrativa, si suggerisce di sostituire le parole “ove possibile” con le seguenti: “in via prioritaria”.”

Non si ritiene di recepire la sollecitazione del Consiglio di Stato, in quanto si ritiene che la locuzione “*in via prioritaria*” possa ingenerare la convinzione, a livello interpretativo, che l'opzione per i soggetti iscritti all'albo dei gestori abbia carattere discrezionale, e cioè che detti un criterio di scelta non vincolante. Per contro, l'espressione “*ove possibile*” vale ad evidenziare che, laddove nel circondario del tribunale competente vi siano soggetti iscritti all'albo dei gestori della crisi (unico presupposto che condiziona la previsione), la scelta del soggetto che svolgerà le funzioni dell'OCC dovrà necessariamente cadere su uno di tali iscritti, potendo cadere su altri soggetti solo nell'ipotesi in cui ciò non sia, appunto, possibile, per assenza di iscritti.

8. Nelle prima delle osservazioni all'articolo 12, il parere rileva: “*Al comma 5, lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019, si prevedono specifiche maggioranze per l'approvazione del concordato minore nel caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nell'ultimo periodo del novellato comma 1 dell'articolo 79, si disciplina il caso in cui i creditori ammessi al voto siano suddivisi in più classi. In quest'ultima ipotesi si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo: “Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nella maggioranza delle classi di creditori”.*”.

In questo caso il mancato recepimento del rilievo, peraltro meramente stilistico, è dovuto al fatto che la formulazione proposta contiene una reiterazione del termine “maggioranza” che non apporta un concreto contributo né sul piano dell'accresciuta chiarezza, né sul piano della maggiore scorrevolezza.

9. Nella seconda delle osservazioni all'articolo 12, il Consiglio di Stato rileva: “*Il comma 5, lettera b), sostituisce il comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il novellato comma 2 dell'articolo 79 elenca le varie ipotesi rilevanti ai fini dell'individuazione dei creditori non ammessi al voto e non computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze. Il secondo periodo del predetto comma 2 contempla la seguente clausola generale: “Sono inoltre esclusi dal voto e dal*



computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi". *Al riguardo la Sezione, al fine di evitare contrasti interpretativi, evidenzia l'opportunità di specificare quale sia l'oggetto e l'ambito di rilevanza del suddetto conflitto d'interessi, considerato che, nella normalità dei casi, ogni creditore è, per sua stessa natura, in conflitto di interessi con qualunque altro creditore ai fini del soddisfacimento del proprio credito sul patrimonio del debitore".*

Si ritiene in primo luogo di non condividere l'osservazione di base per cui "ogni creditore è, per sua stessa natura, in conflitto di interessi con qualunque altro creditore ai fini del soddisfacimento del proprio credito sul patrimonio del debitore", dal momento che tale argomentazione, portata al suo estremo, comporterebbe una preclusione assoluta alla stessa praticabilità dell'istituto delle classi nelle procedure di tipo concordatario. Per contro, proprio la definizione di "classe di creditori" contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera r), postula comunque la possibilità di individuare creditori accomunati da "posizione giuridica e interessi economici omogenei". È ben vero che tutti i creditori vengono a competere universalmente sul patrimonio del debitore ai fini del proprio soddisfacimento, ma è altrettanto vero che la platea dei creditori costituisce anche – come è stato osservato - una comunità convergente verso un comune interesse costituito dalla migliore regolazione del dissesto.

Si osserva, poi, che la posizione del creditore chiamato ad esprimere il proprio voto nell'ambito di un concordato è stata anche assimilata a quella del socio chiamato a votare nell'ambito di un'assemblea di società. In questa ipotesi il profilo del conflitto di interessi è stato espressamente previsto e disciplinato da norme come gli articoli 2373 c.c. (per la società per azioni) e 2479 ter c.c. (per quella la società a responsabilità limitata), i quali – si osserva – non operano alcuna tipizzazione delle ipotesi di conflitto di interessi, a conferma della pregressa impostazione del legislatore contraria a forme di tipizzazione di una fattispecie che invece deve essere aperta.

Muovendo da tali premesse si deve rilevare che nell'ambito del diritto societario il conflitto di interessi che può viziare le delibere e le decisioni dei soci non è quello reciproco tra soci, bensì quello tra soci e la società. Il limite alla libertà di espressione del voto del socio, invero, è costituito dal fatto che il socio non può perseguire il proprio interesse in modo da pregiudicare l'interesse sociale, giacché in tal caso il socio viene di fatto a perseguire interessi extrasociali (Cass. n. 28748/2008), mentre risulta irrilevante la circostanza che la delibera stessa consenta al socio il conseguimento (anche) di un suo personale interesse se, nel contempo, non risulti pregiudicato l'interesse sociale (Cass. n. 3312/2000).




Applicando tali principi anche alla materia del concordato preventivo, risulta evidentemente arduo – e fonte potenziale di limitazione della valenza generale della previsione – esperire il tentativo di procedere ad una tipizzazione dei casi in cui il creditore chiamato a votare nel concordato (minore) possa risultare portatore di interessi, non semplicemente competitivi con quelli degli altri creditori, bensì in contrasto con il fondamentale interesse di tutta la platea dei creditori o – come affermato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 20282/2018) in tema di conflitto di interessi nel concordato fallimentare – in contrasto “*con l'interesse comune all'intera collettività*”, consistente nella migliore regolazione del dissesto. È invece questa formula generale che dovrà costituire il punto di partenza per procedere, caso per caso, ad una verifica degli interessi di cui il singolo creditore sia portatore con l'interesse sussistente in capo a tutti i creditori ad ottenere la migliore regolazione del dissesto.

Si ritiene, pertanto, di non recepire il rilievo, non senza rammentare, dal ultimo, che la previsione costituisce una forma di allineamento alla consimile formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 109, comma 5.

10. In ulteriore rilievo all'articolo 12, si osserva “*Il comma 6, lettera b), sostituisce il comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di limitazione dei mezzi di tutela a disposizione del creditore, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, avverso l'omologa del concordato minore. Il novellato comma 4 dell'articolo 80 ha espunto la sanzione-limitazione in precedenza prevista, con riguardo ai profili di inammissibilità dell'omologa deducibili dal creditore, pur se costui abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento. Si suggerisce di eliminare il riferimento al “reclamo” in sede di omologa, considerato che il novellato articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede ora, in linea generale, che il decreto non è soggetto a reclamo.*”.

Si accoglie l'osservazione, pur rappresentando che l'articolo 78 novellato stabilisce la non reclamabilità del decreto di apertura della procedura di concordato minore, mentre il rilievo concerne l'intervento correttivo sulla previsione che disciplina la fase di omologazione.

11. Ancora in relazione all'articolo 12, si legge: “*Il comma 7 sostituisce l'articolo 81 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di esecuzione del concordato minore, riformulando l'intero articolo 81 in consonanza con la novella che ha interessato l'articolo 71 in punto di esecuzione del concordato preventivo. Al*



comma 5 del novellato articolo 81, la Sezione evidenzia l'opportunità di specificare le ragioni per le quali sia possibile prorogare il termine perentorio entro cui il debitore deve eseguire gli atti esecutivi indicati dal giudice, dal momento che, scaduto tale termine, "il giudice revoca l'omologazione"; inoltre risulta parimenti opportuno individuare il soggetto che possa proporre istanza di proroga - se solo il debitore o anche l'OCC - nonché specificare se il termine prorogato, in determinati casi eccezionali, possa o meno essere oggetto di ulteriore proroga".

Il triplice rilievo (che interessa aspetti non toccati dal presente decreto correttivo e già contenuti nell'originaria formulazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14) può essere solo in parte accolto.

Quanto al profilo della individuazione delle ragioni in virtù delle quali può essere prorogato l'iniziale termine perentorio, si è ritenuto di non irrigidire la previsione cui invece si ritiene di conferire elasticità, come evidenziato anche dalla scelta originaria di non operare alcuna quantificazione del termine perentorio o della proroga. Trattandosi della fase esecutiva del concordato già omologato, le ragioni che possono essere alla base della proroga possono essere alquanto varie e collegate a contingenze non prevedibili (ed i recenti eventi epidemici ne costituiscono eloquente esempio), con la conseguenza che una loro individuazione a priori – ove intesa come tassativa o stretta interpretazione – potrebbe determinare un regime meno favorevole per il debitore.

Quanto al profilo della individuazione del soggetto che può proporre istanza di proroga si ritiene di accogliere l'osservazione, allineando la formulazione della previsione a quella dell'articolo 76, che vede il debitore presentare la domanda di concordato minore *"tramite un OCC"*. La scelta di far veicolare l'istanza di proroga tramite l'OCC, peraltro, appare ancora più opportuna, considerato il ruolo di collaborazione e vigilanza che lo stesso articolo 81 conferisce a tale organo nella fase esecutiva del concordato minore.

Quanto al profilo di una eventuale ulteriore proroga, si ritiene che il silenzio della norma sul punto (*ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*) valga di per sé solo ad escludere la possibilità di una ulteriore proroga, resa peraltro inopportuna dal fatto che essa costituirebbe la terza modifica del termine originario di cui al piano (in quanto la prima modifica è costituita dal termine perentorio assegnato dal giudice, e la seconda è la proroga espressamente contemplata dalla norma).

12. Nel proseguire l'analisi dell'articolo 12, il Consiglio di Stato rileva: *"Il comma 8 sostituisce l'articolo 82 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 2 del novellato articolo 82, in tema di revoca dell'omologazione, prevede due nuovi casi*



in cui è possibile disporre la revoca de qua: a) mancata esecuzione integrale del piano; b) piano divenuto inattuabile e non modificabile.

Per l'ipotesi sub a) – mancata esecuzione integrale del piano – si ritiene necessario coordinare tale previsione con quanto previsto dal novellato comma 5 dell'articolo 81, in quanto la revoca dell'omologazione non viene disposta automaticamente, ma solo allorché il debitore non abbia compiuto gli atti indicati dal giudice nel tempo supplementare eventualmente concesso, qualora sia stata proposta istanza di proroga.

È quindi auspicabile che il comma 2 del novellato articolo 82 preveda la seguente clausola di salvezza: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 5,”. Per l'ipotesi sub b) – piano divenuto inattuabile e non modificabile – la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di indicare, perlomeno in via esemplificativa, i motivi che rendono il piano de quo non modificabile, stante la gravità delle conseguenze che ne derivano in punto di revoca dell'omologazione.”.

Anche in questo caso si ritiene di recepire solo in parte il duplice rilievo.


La prima osservazione risulta condivisibile, e viene pertanto recepita, introducendo l'inciso nella formulazione suggerita nel parere.

In relazione alla seconda formulazione si richiamano le considerazioni svolte nel punto precedente: anche in questo caso milita a favore della mancata indicazione delle ragioni che possono rendere non modificabile il piano l'esigenza di conservare elasticità alla previsione e la varietà delle ragioni che possono essere alla base della immodificabilità, evitando la creazione di un elenco di ipotesi che, ove inteso tassativamente o restrittivamente, avrebbe effetti deteriori sulla posizione del debitore.

13. Nell'ultimo rilievo all'articolo 12, il parere osserva: “Al comma 3 del novellato articolo 82 si consiglia di sostituire la parola “rendiconto” con “relazione finale”, al fine di rendere il testo conforme al comma 4 dell'articolo 81, ove si fa riferimento alla “relazione finale”.”.

Il rilievo viene recepito, con la puntualizzazione che, non essendo prevista l'approvazione della relazione finale, la decorrenza del termine deve essere ancorata alla presentazione della relazione medesima.

14. In relazione all'articolo 15, si legge nel parere: “Va altresì notato che, nel parere della commissione speciale del Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto legislativo qui modificato (n. 2854 del 12 dicembre 2018), era stato osservato che la specialità del contenuto dell'articolo 95 del codice rispetto a



quello dell'articolo 97, evidenziata già nella rubrica dell'articolo (e, va aggiunto, dallo stesso incipit normativo dell'articolo 95: "Fermo quanto previsto nell'articolo 97 ..."), suggerirebbe un'altra collocazione: la disciplina generale dei contratti pendenti dovrebbe, cioè, precedere quella speciale concernente, appunto, i contratti pendenti – o anche i nuovi contratti – che hanno come controparte una pubblica amministrazione. Il rilievo non è stato recepito e la collocazione dei due articoli è tuttora invertita."

Le ragioni per cui, in sede di redazione del presente decreto correttivo, si è ritenuto di conservare la collocazione delle due previsioni come scaturita da tutto l'iter di formazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sono le medesime alla base della scelta di ricorrere alla integrale sostituzione di interi articoli, e cioè quella di evitare di scompaginare eventuali richiami sistematici.

15. In relazione all'articolo 18 si osserva "All'articolo 18, comma 1, il dispositivo d'integrazione dovrebbe essere "è inserito" e non "è aggiunta" riferendolo al numero piuttosto che alla parola."


Il rilievo – come quello simile operato con riferimento all'articolo 14 - è, ovviamente, recepito, ma si segnala che esso costituisce in entrambi i casi spunto per operare una ulteriore rettifica, costituita dall'inserimento del segno di interpunzione ",", originariamente omissivo.

16. In relazione all'articolo 19, oltre a due condivise osservazioni di *drafting*, il parere rileva: All'articolo 19, comma 3, lettera a), le parole "e agli obblighi" devono essere sostituite dalle seguenti: "e se il debitore non ottempera agli obblighi". La modifica deriva dalla considerazione che gli obblighi di cui all'articolo 198, come modificato dal testo in esame, gravano esclusivamente sul debitore."

Il rilievo è condiviso e viene recepito.

17. Si è altresì recepita l'unica osservazione in relazione all'articolo 21, e cioè la seguente: "All'articolo 21, comma 1, lettera a), le parole "nel periodo di sospensione del rapporto e prima della comunicazione di cui al comma 1," vanno sostituite dalle seguenti: "nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1,".

La modifica tende a rendere il testo maggiormente aderente al comma 1 dell'articolo 189, che stabilisce che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi dalla data di tale sentenza."



18. Prosegue il parere rilevando: *“Con riferimento all’articolo 25, comma 1, lettera a), risulta necessario stabilire che le modalità di attuazione del provvedimento di liberazione dell’immobile dai documenti prevedano il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, e successive modificazioni.”*


Non si ritiene di recepire il rilievo, dal momento che la sollecitazione viene ad essere riferita ad un corpo normativo nel suo complesso (e non a singole disposizioni), la cui osservanza, peraltro, deve essere garantita da tutti gli organi ed ausiliari della procedura, in virtù della loro stessa veste. Si rileva, del resto, che la disciplina dell’articolo 216, comma 2, pur registrando un formale distacco dalla disciplina dell’articolo 560 del codice di procedura civile, presenta comunque con la medesima significativi punti di contatto, senza che, tuttavia, la regola codicistica – più volte modificata – abbia mai registrato un intervento di allineamento quale quello sollecitato nell’osservazione in esame.

19. Si recepiscono, invece, tutte le osservazione formulate in relazione all’articolo 32, di seguito riportate: *“Il comma 1 dell’articolo 32 dello schema di decreto legislativo sostituisce l’articolo 284 del codice.*

Il nuovo articolo 284, rubricato “Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo”, al comma 5, secondo periodo, lettera c), prevede che un professionista indipendente debba attestare, tra l’altro, “le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa”.

La disposizione risulta non coordinata con il precedente comma 4, ove si precisa che la domanda di concordato preventivo e di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti “deve contenere l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese”.

Pertanto, anche al fine di evitare difficoltà applicative, al comma 5, secondo periodo, lettera c), dopo la parola “convenienza”, devono essere inserite le seguenti: “, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese,”.



Il medesimo comma 5, ultimo periodo, prevede che l'attestazione del professionista indipendente "contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese".

Poiché, come peraltro precisato nella relazione illustrativa, la funzione dell'attestazione è quella di fornire tutte le informazioni indispensabili per permettere l'espressione di un giudizio ponderato sulla reale fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici che ne deriveranno per i creditori, le informazioni contenute nell'attestazione, e relative alla struttura del gruppo ed ai vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese, oltre che analitiche, devono essere complete ed aggiornate. Pertanto, al comma 5, ultimo periodo, dopo la parola "analitiche", devono essere inserite le seguenti: ", complete e aggiornate". Conseguentemente, per esigenze di coordinamento normativo e di maggiore intelligibilità del testo, valuterà il Ministero riferente se integrare anche il comma 4, terzo periodo, del nuovo articolo 284, per precisare che la domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve fornire informazioni non solo analitiche, ma anche complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Il comma 2 dell'articolo 32 dello schema di decreto legislativo modifica in più parti, senza sostituirlo integralmente, l'articolo 285 del codice.

Preliminarmente, per ragioni di coordinamento normativo tra i primi due commi dell'articolo 285, al comma 1, primo periodo, deve essere soppressa la parola "concordatario", la quale non è presente al comma 2.

Il comma 2, lettera d), dell'articolo 32 sostituisce il comma 5 dell'articolo 285, stabilendo che i soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dal piano o dai piani concordatari di gruppo esclusivamente tramite l'opposizione alla omologazione. Per evitare equivoci interpretativi e chiarire quale sia la valutazione rimessa al tribunale che omologa il concordato, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 285, prima della parola "pregiudizio", deve essere inserita "predetto".

20. Parimenti recepita è l'osservazione formulata con riferimento all'articolo 35, comma 1: *"L'articolo 35, comma 1, dello schema di decreto legislativo sostituisce il comma 3 dell'articolo 344 del codice, disposizione che disciplina una nuova fattispecie di delitto a carico dei componenti dell'organismo di composizione della crisi per condotte di falsa attestazione.*

Poiché la disposizione richiama molteplici articoli del codice, senza fare menzione del comma di riferimento, per ragioni di drafting, dopo il richiamo "all'articolo



268” vanno espunti “comma 3,”. *Detta modifica non incide sulla univocità del richiamo normativo in esame.*”.

21. Due sono, invece, le osservazioni mosse all’articolo 37, qui integralmente riprodotte:

“L’articolo 37 dello schema di decreto legislativo apporta modificazioni agli articoli 356, 357 e 358 del codice.

Al comma 2 dell’articolo 37, è stato omissso il richiamo agli estremi del decreto legislativo recante il codice, di talché, dopo “comma 1,” devono essere inserite le parole: “del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,”.

Il comma 3, lettera b), dell’articolo 37 modifica l’articolo 358, comma 3, lettera c), del codice, disposizione concernente i criteri seguiti dall’autorità giudiziaria per la nomina dei curatori, commissari giudiziari e liquidatori.

L’attuale testo dell’articolo 358, comma 3, lettera c), stabilisce che l’autorità giudiziaria tiene, tra l’altro, conto “delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell’assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall’oggetto dello specifico incarico”.


Lo schema di decreto correttivo intende sopprimere le parole “e di turnazione” ed aggiungere, dopo la parola “incarichi”, le seguenti: “tenuto conto del numero delle procedure aperte nell’anno precedente”.

Le modifiche proposte si pongono in contrasto con l’articolo 5, comma 2, del codice, secondo cui “Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall’autorità giudiziaria e dagli organi da essa nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza”. Trattasi di una disposizione di carattere generale e di principio, introdotta nell’ambito di un articolo rubricato “Doveri e prerogative delle autorità preposte” (e collocato nella Parte I, Titolo I, Capo II, Sezione I, del codice, concernente “Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell’insolvenza”), sulla quale è tenuto a spiegare una specifica attività di vigilanza e di garanzia dell’attuazione il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente di sezione competente per la trattazione delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

Pertanto, la nuova previsione dell’articolo 358, comma 3, lettera c), deve necessariamente essere conformata a quella del citato articolo 5, comma 2.

Su questa linea, la previsione del comma 3, lettera b), dell’articolo 37 dello schema di decreto legislativo, deve essere modificata nel senso che segue:

a) le parole “e di turnazione” non devono essere soppresse, bensì sostituite con quelle “e di rotazione”;



b) prima delle parole "tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente", deve essere inserita la congiunzione "anche".

Quanto alla modifica sub b), con essa si intende soddisfare l'esigenza, evidenziata dal Ministero riferente nella relazione illustrativa, e sicuramente meritevole di apprezzamento, di dare rilievo al numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente la nomina ai fini delle scelte dei professionisti, senza, però, eliminare il principio generale cardine della rotazione degli incarichi scolpito nell'articolo 5, comma 2, del codice.

In sintesi, l'autorità giudiziaria nominerà i curatori, commissari giudiziali e liquidatori nel rispetto dei principi generali di efficienza, trasparenza e rotazione, quest'ultimo necessariamente declinato anche in relazione al numero, più o meno elevato, delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza aperte nell'anno precedente presso l'ufficio giudiziario. È, difatti, evidente che negli uffici giudiziari di minori dimensioni, con un numero ridotto di procedure aperte nell'anno precedente, il principio di rotazione deve essere applicato senza pregiudicare l'esigenza di chiamare allo svolgimento degli incarichi soggetti muniti di adeguate professionalità ed esperienza."

Entrambe le osservazioni vengono recepite, condividendosi in particolare quanto rimarcato dal Consiglio di Stato in ordine ai criteri di nomina di curatori, commissari giudiziali e liquidatori ed alle ragioni che sono alla base dell'intervento correttivo su tali criteri.


22. Il parere del Consiglio di Stato muove diversi rilievi all'articolo 38.

Nei primi (dopo un paragrafo di illustrazione preliminare) si osserva: "2. Il comma 1 dell'articolo 369 contiene una serie di modifiche al testo unico.

È confermata nello schema, nella medesima stesura, alla lettera a), la modifica di coordinamento dell'articolo 39, comma 4, del testo unico, relativa alla non assoggettabilità a revocatoria delle ipoteche a garanzia dei finanziamenti.

Si osserva che viene confermato anche il refuso del legislatore delegato che fa riferimento a "L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza" senza la congiunzione "e".

3 Sono poi riprodotte nell'identico testo le modifiche agli articoli 70 (provvedimento relativo all'amministrazione straordinaria), 80 (provvedimento relativo alla liquidazione coatta amministrativa), 82 (accertamento giudiziale dello stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa), 83 (effetti del provvedimento relativo alla liquidazione coatta amministrativa), 86 (accertamento del passivo), 87 (opposizioni allo stato passivo), 91 (Restituzioni e riparti), 93



(Concordato di liquidazione) e 104 (Competenze giurisdizionali) del testo unico. Per tali disposizioni valgono le considerazioni di carattere generale, già svolte al paragrafo 5, sulla rinnovazione nello schema di decreto di intere disposizioni del codice, anche nel caso in cui non venga apportata alcuna modificazione.

4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 369 del codice, come sostituito dallo schema in esame, riproducono i medesimi commi del vigente testo, sulla decorrenza delle varie disposizioni modificative contenute nelle lettere elencate nel comma 1.

Per ragioni di qualità redazionale del testo si raccomanda, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 – e, in termini analoghi, con riguardo alla successiva disposizione del comma 6 – di utilizzare la locuzione “successivamente alla data di entrata in vigore”.”.

Mentre si ritiene di accogliere il primo ed il terzo rilievo (indicati con i paragrafi 2 e 4 di questa sezione del parere), il secondo rilievo – che riproduce le considerazioni già svolte dal parere nelle premesse generali – non viene recepito per le ragioni già illustrate in precedenza.

23. Il parere del Consiglio di Stato prosegue in relazione all'articolo 38, rilevando (dopo un rilievo di qualità redazionale che viene recepito):

“5. Il comma 5 del nuovo articolo 369 introduce alcune modifiche agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

È da rilevare che quest'ultimo decreto non è puntualmente modificato dal codice già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma è solamente citato dall'articolo 347 che riconosce la possibilità di costituirsi parte civile anche al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

È quindi necessario considerare se l'estensione dell'ambito dell'intervento legislativo al decreto legislativo n. 180 del 2015 sia compatibile con il carattere integrativo e correttivo dello schema in esame.

Sul punto, in particolare, sono da richiamare i parametri già sintetizzati, da ultimo, dal Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio della commissione speciale 30 maggio 2018, n. 1432 sullo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106", che – anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – ha delimitato l'ambito proprio dei decreti integrativi e correttivi, che – in particolare - dovrebbero essere finalizzati a rimediare ad eventuali difetti che siano emersi in sede di sperimentazione attuativa della c.d. delega principale. Tali parametri



consentono di riscontrare se le modifiche, ora introdotte, al decreto legislativo n. 180 del 2015 siano compatibili con lo strumento utilizzato.”.

Si osserva al riguardo che – come rammentato dallo stesso Consiglio di Stato nei paragrafi immediatamente successivi - la delega di cui alla legge n. 155/2017 prevede al proprio articolo 2, comma 2, che, nell’adozione del decreto o dei decreti per la riforma organica delle procedure concorsuali il Governo *“cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.”.* Il legislatore del 2017, quindi, ha ritenuto di conferire al Governo, oltre alle deleghe specifiche consumatesi con l’emanazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (come osservato nel parere), anche una delega generale funzionale alla piena armonizzazione della nuova disciplina delle procedure concorsuali con il *corpus* delle previsioni di legge vigenti.

L’intervento oggetto delle osservazioni del parere del Consiglio di Stato trae origine proprio dalle esigenze di coordinamento delle singole previsioni del Codice della crisi e dell’insolvenza con il tessuto normativo generale. E’ da ritenersi, invero, che il dovere di attuare tale coordinamento non sia venuto meno con l’esercizio della delega tramite l’emanazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in quanto anche gli ulteriori interventi correttivi contemplati dalla legge n. 20/2019 debbono ritenersi soggetti al medesimo vincolo di coordinamento. Diversamente, opinando, invero, si dovrebbe pervenire alla conclusione per i suddetti interventi correttivi possono ritenersi esonerati da qualunque vincolo di coordinamento, laddove, in sede di predisposizione del presente decreto correttivo, si è invece ritenuto doveroso valutare se, in relazione ad ogni modifica del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, non si ponesse *ex novo* un problema di ulteriore coordinamento delle modifiche.

Anche nel caso in esame, quindi, si ritiene di aver operato (per riprendere le medesime parole contenute in un passaggio successivo dello stesso parere) un intervento *“di mero coordinamento”* che *“sebbene investa disposizioni di un decreto legislativo non modificato dal codice, è a pieno titolo riconducibile al principio e criterio direttivo di carattere generale esplicitato nell’articolo 1, comma 2, della legge delega n. 155 del 2017 (...)”*.

Si ritiene, quindi, di non recepire il rilievo.

24. Vengono, invece, recepiti gli ultimi due rilievi all’articolo 38, che osservano testualmente:



“6. In ulteriore comma dell’articolo 369 del codice, che non novella il decreto legislativo n. 180 del 2015, è previsto che le nuove disposizioni si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015, successivamente all’entrata in vigore del codice. Anche in questo caso si raccomanda l’utilizzo della locuzione “alla data di entrata in vigore”.


7. Il comma 2 dell’articolo 38 contiene un’opportuna revisione stilistica. Rileva la Sezione che il richiamo all’articolo 372, comma 4, del codice è errato perché il predetto articolo consta di soli due commi. Invero, la locuzione da modificare si trova nell’articolo 110, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come sostituito dall’articolo 372, comma 1, lettera c), del codice. Si rende pertanto necessaria la modifica nel senso ora indicato.”.

25. Passando all’esame dei rilievi mossi all’articolo 39, il parere, dopo le premesse, osserva che *“Sotto il profilo redazionale, il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis c.c., essendo contenuto in altra disposizione dello stesso c.c., rende superflua la specificazione relativa alla collocazione dei due articoli all’interno del medesimo c.c.. Vanno pertanto soppresse le parole “del codice civile”.*”.

Il rilievo viene recepito.

26. In ulteriore paragrafo il Consiglio di Stato osserva: *“3. Inoltre, il requisito della compatibilità degli articoli 2487 e 2487-bis c.c., ai fini della loro applicabilità allo scioglimento della società nel caso di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, può determinare alcune incertezze interpretative. Oltre alla clausola di salvaguardia già espressamente prevista dall’articolo 2487, primo comma, c.c. per altre fattispecie di scioglimento, verrebbe così introdotto un limite generico all’applicabilità che, come indicato nella relazione illustrativa, è da ricondurre allo spossessamento determinato dall’esistenza della procedura concorsuale. Anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l’assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), dal momento che l’amministrazione del patrimonio e l’esercizio dell’attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore. Valuti l’Amministrazione l’opportunità di sopprimere il generico limite di compatibilità per sostituirlo con disposizioni che delimitino direttamente il caso di specie.”.*

Si osserva al riguardo che il recepimento del rilievo comporterebbe il rischio di dettare una previsione eccessivamente rigida con potenziali lacune che renderebbero



più complessa e meno efficiente l'applicazione della norma. L'inserimento della clausola generale di compatibilità, invece, consentirà all'interprete di individuare caso per caso i limiti di applicabilità delle previsioni richiamate, senza subire la limitazione di disposizioni più specifiche ma potenzialmente carenti.

27. Sempre in relazione all'articolo 39 si osserva: "4. *L'articolo 39 modifica poi l'articolo 2487-bis, terzo comma, c.c.. Quest'ultimo stabilisce che, una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. In base all'aggiunta contenuta nello schema alla fine del terzo comma, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.*

Valuti l'Amministrazione di esplicitare quali siano gli altri soggetti – oltre al curatore o al liquidatore – cui dovrebbe essere consegnato il rendiconto di gestione."

Il rilievo non viene recepito in quanto l'intervento operato dall'articolo 39 sull'articolo 2487-bis, terzo comma, si traduce semplicemente nello stabilire che "quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato ANCHE [enfasi aggiunta], *rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata*", fermi restando gli obblighi di consegna al liquidatore sociale già contemplati dalla previsione civilistica. Ulteriori aggiunte non solo non appaiono necessarie, ma potrebbero anche esorbitare dai limiti di un mero coordinamento normativo, traducendosi in un intervento sulla disciplina della liquidazione delle società, estraneo all'ambito della delega legislativa.

28. L'ultimo rilievo all'articolo 39 concerne la sostituzione dell'articolo 382 del Codice. Si osserva al riguardo:

"Il nuovo articolo 382 apporta i necessari adeguamenti lessicali modificando: l'articolo 2272 c.c., con riguardo alle cause di scioglimento della società semplice, con l'aggiunta dell'ipotesi dell'apertura della procedura di liquidazione controllata; l'articolo 2288 c.c., con riferimento al procedimento di esclusione di un



solo socio della società semplice; l'articolo 2308 c.c., con riguardo ai casi di scioglimento della società in nome collettivo.


Risulta pertanto abrogata la vigente modifica all'articolo 2497 c.c.

Sebbene sia comunque efficace la clausola generale contenuta nell'articolo 349 del codice in ordine alla sostituzione del termine fallimento con la locuzione "liquidazione giudiziale" in tutte le disposizioni normative vigenti, la Sezione non vede la ragione per cui debba venire meno l'attuale modifica dell'articolo 2497 c.c., la cui soppressione potrebbe anzi prestarsi a interpretazioni di segno diverso. Se ne consiglia quindi il mantenimento."

Non si ritiene di accogliere il rilievo in quanto la nuova formulazione dell'articolo 382 non si traduce in un mero intervento di adeguamento lessicale, ma viene ad attribuire alla previsione una funzione significativamente diversa. Mentre, infatti, l'originaria versione dell'articolo 382 svolgerebbe il ruolo di sostituire in alcune norme i termini "fallimento" e "fallito" con "liquidazione giudiziale" (come ben evidenziato dalla stessa rubrica della previsione), la nuova versione dell'articolo 382 contenuta nel decreto in esame mira ad abbandonare tale ruolo di adeguamento lessicale - affidato ormai in via generale all'articolo 349 - e (come evidenziato anche dal mutamento della rubrica, peraltro rilevato dallo stesso Consiglio di Stato) viene invece a dettare tre previsioni riferite ad ipotesi specifiche (gli articoli 2272, 2288 e 2308 c.c.) nelle quali a porsi non è meramente il problema di operare la sostituzione dei termini "fallimento" e "fallito" con la nuova terminologia introdotta dal Codice della crisi, bensì il problema di stabilire che l'apertura della liquidazione giudiziale ha, nei casi specifici e particolari contemplati dalle norme modificate, la stessa valenza originariamente attribuita alla dichiarazione di fallimento.

Detti profili non sono sollevati dall'articolo 2497 c.c., in relazione al quale, quindi, ben può operare senza difficoltà la clausola generale di sostituzione di cui al citato articolo 349.

29. In relazione all'articolo 40 vengono formulati i due seguenti rilievi: "1. L'articolo 40 dello schema è diretto a modificare, in materia di assetti organizzativi societari, gli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475 c.c. nelle stesse parti già oggetto di modifiche da parte dell'articolo 377 del codice, già entrato in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14 del 2019. Diversamente dagli articoli precedenti, sono modificati direttamente gli articoli del c.c., senza sostituire l'articolo del codice che, a sua volta, modifica le disposizioni del c.c.



Si consiglia di adottare, come per gli altri articoli dello schema, la tecnica redazionale della sostituzione dell'articolo del codice (in questo caso: l'articolo 377).

2. Viene poi precisato che spetta in via esclusiva agli amministratori l'istituzione degli assetti organizzativi – e non anche l'esercizio di competenze di tipo gestorio – nella società semplice (articolo 2257 c.c.), nella società per azioni (articoli 2380-bis e 2409-novies c.c.) e nella società a responsabilità limitata (articolo 2475 c.c., del quale è modificato il primo comma e non è ulteriormente modificato il sesto comma, introdotto dal codice).

Trattandosi di disposizioni già entrate in vigore – e alla luce della prassi eventualmente nota – valuti l'Amministrazione l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio o di prima applicazione.”.


Non ritiene di accogliere nessuna delle due osservazioni.

Quanto alla prima, si evidenzia che è ben vero che l'articolo 40 viene ad effettuare un intervento parallelo a quello contenuto nell'articolo 377 del Codice, ma che tale ultima previsione, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 389, comma 2, dello stesso decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo Codice della Crisi sulla Gazzetta Ufficiale, determinando, a far tempo da quella data, la modifica delle norme codicistiche su cui è venuto ad intervenire. Conseguentemente tali norme sono attualmente vigenti nella versione fissata proprio dall'articolo 377 del Codice, il quale, quindi, sembra avere già esaurito i propri effetti modificativi senza poterne produrre di ulteriori. Per questi motivi non è sembrato opportuno intervenire sulla norma modificativa, e si è invece ritenuto corretto procedere ad un nuovo intervento sulle norme del codice civile già modificate dall'articolo 377.

Quanto alla seconda, si ritiene che l'ulteriore modifica non generi problemi tali da esigere o rendere opportune disposizioni transitorie, limitandosi tale modifica a rettificare la lettera delle previsioni allo scopo di elidere dubbi interpretativi sorti per effetto dell'originaria formulazione.

30. L'unica osservazione formulata dal parere in relazione all'articolo 41 è la seguente:

“L'articolo 41 dello schema contiene disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del codice. Si tratta, segnatamente, delle segnalazioni che gli organi di controllo societario, i revisori contabili e le società di revisione, oltre che i creditori pubblici qualificati, debbono effettuare all'organo



amministrativo societario e agli organismi di composizione della crisi circa l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La disposizione stabilisce che l'obbligo di segnalazione opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Si tratta quindi delle imprese di minori dimensioni. Ne consegue – come correttamente sottolineato dalla relazione illustrativa – anche il differimento dell'efficacia della connessa causa di esonero dalla responsabilità di cui all'articolo 14, comma 3, del codice.

Tuttavia, l'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), in corso di conversione, ha previsto in via generale che l'obbligo di segnalazione, di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019, operi a decorrere dal 15 febbraio 2021.


A tale riguardo va altresì ricordato che, come già detto in premessa, l'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020 rinvia l'entrata in vigore del codice al 1° settembre 2021.

Se quest'ultima disposizione dovesse essere convertita, la maggior parte delle disposizioni del codice entreranno in vigore il 1° settembre 2021 e conseguentemente si renderà necessaria la modifica dell'articolo 41 del presente schema, per evitare che i citati obblighi di segnalazione operino in data antecedente all'entrata in vigore del codice.

Valuterà il Governo se eliminare la disposizione contenuta all'articolo 41 del presente schema e intervenire sull'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 2020 – così determinando la piena applicabilità degli obblighi di segnalazione a partire dal 1° settembre 2021 – o se modificare le predette norme per differire l'operatività dei più volte menzionati obblighi di segnalazione ad un momento successivo al 1° settembre 2021.”.

Il rilievo deve essere accolto, anche se per ragioni parzialmente diverse da quelle dedotte nel parere.

È ben vero, infatti, che l'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 aveva disposto il differimento al 15 febbraio 2021 dell'obbligo di segnalazione, di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Tuttavia, come emerge dal comunicato della Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 112 del 2 maggio 2020) il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 non è stato convertito, e le sue disposizioni sono state abrogate dall'articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020,



n. 27, riguardante la: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.».

La ragione per cui si deve procedere ad una rivalutazione dell'articolo 41 è costituita dalla previsione di cui all'articolo 5 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40, il quale – come rammentato dallo stesso Consiglio di Stato nel proprio parere - ha differito al 1 settembre 2021 l'entrata in vigore di tutte le previsioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 non ancora vigenti, modificando in tal senso il comma 1 dell'articolo 389 del Codice.

Alla luce di questa recente innovazione l'intervento contenuto nell'articolo 41 deve ritenersi superato, e la norma viene quindi eliminata.

31. In ordine all'articolo 43 - il quale viene a disporre sull'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, facendola coincidere con l'entrata in vigore di carattere generale del Codice della crisi, ad eccezione di alcune disposizioni – il parere, dopo aver espresso apprezzamento per la scelta (*“perché le norme non ancora entrate in vigore, ma già pubblicate, devono iniziare ad avere efficacia unicamente nel testo risultante dalle modifiche introdotte col presente correttivo”*), muove, tuttavia, un triplice, sintetico, rilievo, osservando che *“(…) la Sezione reputa opportuno che:*


- *il Governo stabilisca chiaramente, con disposizione introdotta nel decreto correttivo, che avranno efficacia solo le norme del codice, così come modificate dal correttivo;*

- *vengano introdotte disposizioni di carattere transitorio per quelle disposizioni del codice che sono già entrate in vigore e che subiranno modifiche col presente decreto correttivo;*

- *venga inserita nel presente decreto correttivo una norma che preveda l'obbligo per il Governo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, prima del 1° settembre 2021, il testo coordinato del codice.”.*

Non si ritiene di dover recepire l'insieme di tali rilievi.

Quanto al primo rilievo, è lo stesso parere, nell'apprezzare la scelta di tecnica normativa, ad enunciare il principio per cui *“le norme non ancora entrate in vigore, ma già pubblicate, devono iniziare ad avere efficacia unicamente nel testo risultante dalle modifiche introdotte col presente correttivo”* così implicitamente riconoscendo che tale effetto discende *de plano* dalla formulazione attuale



dell'articolo 43, senza che occorra una specifica puntualizzazione. Risulta del resto difficile immaginare che le versioni originarie delle norme modificate possano avere anche solo temporaneamente vigenza contemporaneamente alle versioni modificate. Quanto al secondo rilievo sono state illustrate anche in precedenza le ragioni per cui non si ritiene necessaria l'introduzione di disposizioni transitorie.


Quanto al terzo rilievo si osserva che l'introduzione di una norma specifica che preveda l'obbligo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza non appare opportuna, anche in considerazione del fatto che in tal modo al testo coordinato ben potrebbe essere indirettamente attribuito valore normativo diretto, proprio per effetto della previsione di cui si sollecita l'introduzione. Si provvederà, invece, ad attivare la competente articolazione affinché sia data regolare applicazione delle disposizioni contenute nel *Regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana* di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

32. Nel rilievo finale, sempre all'indirizzo dell'articolo 43, il Consiglio di Stato *"suggerisce di specificare che i citati articoli 37, commi 1 e 2, e 40, cui l'articolo 43 fa riferimento, fanno parte del decreto legislativo integrativo e correttivo e non del decreto legislativo n. 14 del 2019, parimenti richiamato nel medesimo articolo 43. Pertanto vanno aggiunte, dopo le parole "e 40", le seguenti: "del presente decreto".*

Si ritiene che l'attuale formulazione della previsione risulti del tutto univoca, e che nessun dubbio possa porsi sul fatto che la deroga finale è da riferirsi alle previsioni contenute nel decreto correttivo e non a quelle del Codice della crisi. Per contro, il recepimento della sollecitazione contenuta nel parere verrebbe a dare alla norma una veste sicuramente non eufonica, in quanto essa conterrebbe la locuzione "del presente decreto" sia all'esordio che nella conclusione.

Il rilievo, quindi, non viene recepito, ma, ad ogni buon conto, il possibile nodo interpretativo viene sciolto con una puntualizzazione contenuta nella presente Relazione, con riferimento alla previsione in esame.

Lo schema di decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere per l'acquisizione dei pareri da parte delle Commissioni competenti in data 27 maggio 2020, ma la scadenza definitiva per la formulazione dei pareri si è avuta solo in data 9 luglio 2020, avendo il rappresentante del Governo aveva dichiarato la disponibilità ad



attendere il parere parlamentare oltre il termine fissato del 27 giugno, e comunque entro il 9 luglio.

Nel suddetto termine sono pervenuti i pareri:

- 1) della II Commissione (Giustizia) della Camera, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni;
- 2) della II Commissione (Giustizia) del Senato, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni;
- 3) della VI Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni;
- 4) della V Commissione (Bilancio) del Senato, che ha espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 5) della I Commissione (Affari costituzionali) del Senato, che ha espresso parere favorevole, con osservazioni;
- 6) della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione) della Camera che ha espresso parere favorevole senza osservazioni;
- 7) della XI Commissione (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato che ha espresso parere favorevole senza osservazioni.


1] La II Commissione (Giustizia) della Camera dei deputati ha espresso parere favorevole, con osservazioni che, per maggiore chiarezza, vengono di seguito testualmente riportate, accompagnate da un breve commento.

1. *“all’articolo 6 del codice, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere il comma 3;”.*

Si ritiene di non recepire l’osservazione.

L’articolo 6, comma 3, del Codice, stabilisce che *“Non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall’OCRI.”*. La previsione costituisce diretta attuazione della Legge Delega ed ha come scopo (come sottolinea la Relazione Illustrativa al C.C.I.) anche quello di *“rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell’imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa”*.

Va evidenziato che, a fronte della presenza di un organismo strutturato, preparato ed equilibrato (anche nella composizione) quale è l’OCRI, la necessità di avvalersi di consulenti di fiducia esterni all’OCRI stessa risulta del tutto pleonastica e potrebbe



costituire fonte di spese superflue idonee a drenare la massa attiva dell'impresa a detrimento dei creditori e della stessa impresa.


Il mancato recepimento dell'osservazione, quindi, si giustifica con l'esigenza di rispettare il contenuto della Legge Delega, il quale a propria volta ha come *ratio* quella di abbattere i costi delle procedure di soluzione della crisi, a beneficio del debitore e della platea dei creditori.

2. *“all'articolo 15 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'obbligo di segnalazione all'OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;”*

Non si ritiene di recepire l'osservazione, facendo presente che l'articolo 15, comma 4, C.C.I. contiene il riferimento non solo al pagamento rateale di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche al fatto che il debitore abbia in qualunque modo *“regolarizzato per intero con le modalità previste dalla legge”* il debito. Espressione, questa, in cui ben può ritenersi compresa anche la regolarizzazione della rateizzazione del debito prevista dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Se si considera che il fondamento della segnalazione da parte di Agenzia delle Entrate è costituito dal fatto che il mancato pagamento dei debiti tributari - in misura peraltro ingente - ben può costituire indice di uno stato di crisi, appare del tutto logico concludere che anche la forma di rateizzazione richiamata nell'osservazione costituisce adeguato indice dell'assenza (anziché presenza) di uno stato di crisi dell'impresa (che altrimenti non sarebbe in grado di porsi in regola con la rateizzazione). Va poi sottolineato che l'ulteriore richiamo dettagliato di specifiche ipotesi di legge (peraltro in una materia oggetto di frequenti modifiche), oltre a generare problemi sistematici in caso di mutamento del quadro normativo, potrebbe legittimare la lettura (non condivisibile) dell'elenco contenuto nella previsione come tipico ed incompatibile con applicazioni analogiche o estensive.

3. *“all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su*



una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;”.

L'osservazione risulta del tutto condivisibile in quanto solleva un concreto problema di tutela del debitore in pendenza dei procedimenti di composizione della crisi, periodo durante il quale andrebbe assicurata al debitore una ulteriore forma di protezione rispetto a quelle già contemplate dall'articolo 20, contestualmente sventando il rischio che soprattutto i creditori più aggressivi impieghino il mezzo della domanda di apertura della liquidazione giudiziale come mezzo di pressione sul debitore, determinando il naufragio dello stesso procedimento di composizione della crisi.

Per tale motivo, recependo l'osservazione, si è provveduto ad integrare l'articolo 4 del presente decreto con un'apposita previsione, oggetto di separata illustrazione nella presente Relazione.

4. *“all'articolo 40 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3;”*

L'osservazione viene recepita nel modo che si passa ad illustrare.

Effettivamente la modifica contenuta nello schema di Decreto correttivo- che elimina la *“precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori”* dagli articoli 2380-bis e 2409-novies c.c. relativi alla società per azioni (rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico) – genera il rischio di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori. Un simile esito, oltre a esulare dall'oggetto della delega, minerebbe quella che, per le società per azioni, costituisce una delle *“scelte fondamentali”* della riforma del 2003.

Si ritiene, quindi, di recepire l'osservazione, tuttavia non eliminando i commi 2 e 3 dell'articolo 40, bensì prevedendo, al posto di un intervento sostitutivo, un intervento additivo, integrando il primo comma sia dell'articolo 2380-bis sia dell'articolo 2409-novies c.c., con l'opportuna enunciazione della regola per cui anche l'istituzione degli assetti di cui al nuovo articolo 2086, secondo comma, c.c., risulta di pertinenza esclusiva degli amministratori.

5. *“all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del*



codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;”.

L'osservazione viene recepita nel senso già illustrato in sede di analisi del parere del Consiglio di Stato.

6. *“all'articolo 41 del codice, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore;”.*

La competenza di quello che, ancora attualmente, è denominato Tribunale fallimentare (mentre con il Codice della crisi diverrà Tribunale della crisi d'impresa) è sempre stata ritenuta inderogabile e funzionale, e quindi rilevabile d'ufficio, e tale risulta ancora nella struttura del Codice.


L'introduzione di un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza risulterebbe superflua, a maggior ragione nel momento in cui l'incompetenza restasse rilevabile d'ufficio, giacché la tardività dell'eccezione non precluderebbe al Tribunale di dichiararsi autonomamente incompetente.

Quanto alla decadenza dalla possibilità di domandare l'accesso a procedure alternative, si tratterebbe di un meccanismo in ampio contrasto con lo spirito del C.C.I., che vuole assicurare sino all'ultimo al debitore la possibilità di accedere a soluzioni alternative alla crisi d'impresa.

Risultano, poi, risolutive due considerazioni ulteriori.

- 1) Nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente (articolo 40, comma 4, C.C.I.) e non gode quindi del supporto di una difesa tecnica, non potendo, quindi, essere neppure pregiudicato da questa scelta legittima, gravandolo di un onere di natura squisitamente processuale, cui sono collegate conseguenze negative.
- 2) La domanda di apertura di una procedura alternativa per la soluzione di una crisi di impresa non costituisce una eccezione, né sostanziale né processuale, ma l'instaurazione di un ulteriore procedimento. Precludere tale possibilità, quindi, si tradurrebbe nel fissare un limite temporale alla proponibilità di tali domande, pregiudicando una diritto della parte e rovesciando l'ordine di priorità enunciato all'articolo 7 C.C.I. in ottemperanza del principio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della Legge Delega.

Non si ritiene, quindi, di recepire l'osservazione.



7. *“agli articoli 76 e 80 del codice, valuti il Governo l’opportunità di sopprimere la valutazione da parte dell’organismo di composizione della crisi circa la responsabilità del finanziatore nell’abusiva erogazione del credito al consumatore, al fine di garantire la coerenza con i principi e criteri direttivi della legge di delega, che ha limitato tale valutazione al piano del consumatore;”*.

L’osservazione si fonda sulla lettera della Legge Delega, la quale, all’articolo 9 comma 1, lettera f), contiene effettivamente un riferimento alla relazione di cui all’articolo 9, comma 3-bis, L. 3/2012, e cioè ad una previsione che è riferita al solo piano del consumatore.


Si ritiene, tuttavia, che questa lettura non tenga conto di una serie di elementi sistematici che permettono di concludere che il legislatore della Delega aveva inteso riferire il principio a tutte le ipotesi di sovraindebitamento.

In primo luogo l’articolo 9 nel suo complesso è riferito al “deposito della proposta” e concerne sia il piano sia l’accordo (e cioè la procedura accessibile anche a imprenditori e professionisti). In secondo luogo, il successivo articolo 10 – che disciplina il procedimento sia del piano sia dell’accordo – richiama l’articolo 9 nella sua integralità, senza operare distinzioni tra consumatori e non consumatori, a conferma del fatto che, al di là della non felicissima formulazione dell’articolo 9, comma 3-bis, questa coppia di previsioni opera indifferentemente con riferimento al piano e all’accordo.

Già questi elementi dovrebbero consentire di concludere che la formulazione letterale del principio di delega non può ritenersi idonea restringere il principio medesimo alla sola ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Ogni dubbio residuo, tuttavia, può essere superato tenendo conto del fatto che il principio di cui alla successiva lettera l) – sicuramente riferibile a tutto il sovraindebitamento, senza distinzioni di sorta – impone di *“prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all’aggravamento della situazione di indebitamento”*.

Il principio di delega, quindi, impone l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio - operante sia per la ristrutturazione sia per il concordato minore – nei confronti dei creditori che abbiano contribuito al determinarsi del sovraindebitamento. Tale meccanismo, tuttavia, presuppone una valutazione dell’operato del creditore che deve necessariamente transitare attraverso la relazione dell’Organismo di composizione della crisi, dal momento che tale relazione è il fulcro del complesso di informazioni che viene veicolato al Tribunale ed agli altri



creditori (che sono a propria volta controinteressati rispetto al creditore che ha determinato il sovraindebitamento), e ferma restando la possibilità che tale valutazione sia contestata dal creditore interessato, ed eventualmente disattesa dal Tribunale.

L'eliminazione di questo specifico profilo di valutazione dell'O.C.C. con riguardo al concordato minore, quindi, determinerebbe una violazione della delega, non senza osservare, peraltro, il sistema sanzionatorio è stato oggetto di un significativo alleggerimento da parte dello schema di Decreto correttivo, il quale limita la sanzione alla sola esclusione della possibilità di invocare il *cram down*.

L'osservazione, quindi, non viene recepita.

8. *“all'articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3, introducendovi una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, nonché trasformando in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;”*.

Non si ritiene di recepire l'osservazione.

In ordine al primo rilievo, si rappresenta la impossibilità per il debitore di destinare il ricavato della liquidazione dei beni per alimentare la continuità. La regola generale, infatti, è che il ricavato della liquidazione dei beni non funzionali alla continuità è destinato immediatamente al soddisfacimento dei creditori, *in primis* coloro che vantano una causa di prelazione. E' per tale motivo che l'articolo 186-bis, secondo comma, lettera c), L.F. e l'articolo 86, comma 1, C.C.I. limitano la possibilità di applicare una moratoria ai creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca alla sola ipotesi in cui i beni su cui insiste il privilegio non siano soggetti a liquidazione, laddove la immediata liquidazione dei beni comporta la necessità di procedere al pagamento dei creditori. Parlare, quindi, di “flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio (...) destinat[i] al servizio della continuità” significa ipotizzare una grave violazione dell'ordine delle cause di prelazione e dei diritti connessi ai privilegi.

In ordine al secondo rilievo, non è inopportuno il richiamo ad un passaggio della Relazione Illustrativa al C.C.I.: *“La presunzione stabilita dal comma 3 dell'articolo 84 amplia l'ambito di operatività del concordato in continuità. Interpretando letteralmente il principio di delega dovrebbe attribuirsi rilevanza esclusivamente al raffronto aritmetico tra flussi derivanti dalla prosecuzione dell'attività e flussi derivanti dalla liquidazione dei beni, con il risultato, nel caso in cui alla*



continuazione dell'impresa si affianchi la liquidazione di beni non strumentali, di escludere dall'accesso al concordato gli imprenditori che, per mero caso, dispongano di beni di valore particolarmente ingente, dalla cui cessione derivi liquidità in misura superiore a quella generata dalla prosecuzione dell'attività e che non dispongano di risorse esterne, come richiesto dal comma 4 per il concordato liquidatorio".


Questo richiamo permette di evidenziare che il requisito occupazione nell'articolo 84 C.C.I. vale a conferire carattere di continuità a concordati che altrimenti potrebbero non aver tale natura. Trasformare il requisito occupazionale in semplice presunzione di continuità significherebbe, pertanto, generare una condizione di incertezza, in quanto in ogni singola procedura i creditori ed il tribunale avrebbero la possibilità di valutare il carattere effettivo del concordato, qualificandolo di volta in volta, laddove il carattere definitivo che il requisito occupazionale ha nell'articolo 84, comma 2, C.C.I. permette di superare di slancio tali difficoltà.

In sintesi, si rappresenta che la trasformazione del requisito strutturale in semplice presunzione avrebbe un effetto negativo nei confronti dello stesso concordato in continuità.

9. "al medesimo articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la base di calcolo della maggiorazione del 10 per cento dei crediti chirografari, di cui al comma 4, necessaria per dare luogo alla procedura di concordato liquidatorio è costituita dal quantum ricavato nell'alternativa della liquidazione giudiziale, e non dal loro importo capitale;"

L'osservazione, ove recepita, si porrebbe in controtendenza rispetto tutta l'elaborazione normativa e giurisprudenziale pregressa e potrebbe dar luogo ad effetti gravemente disfunzionali.

Va premesso che la giurisprudenza anche recente ha chiarito che il surplus derivante dalla miglior liquidazione dei beni ottenuta in sede concordataria non costituisce "finanza esterna" e non può ritenersi sottratto al rispetto delle cause di prelazione. Tale surplus, infatti, rientra nella massa attiva fisiologica del concordato e costituisce comunque la base di valutazione in sede di voto dei creditori. L'osservazione, invece, finirebbe per configurare proprio tale surplus come una sorta di elemento ulteriore rispetto alla massa attiva, come tale, quindi, qualificabile anche esso come "apporto di risorse esterne", dal momento che la "vera" percentuale di apporto di risorse esterne andrebbe calcolata non sulla massa attiva concordataria ma sull'ipotetica massa attiva della liquidazione. Differenza, non irrisoria, se si considera che la liquidazione comporta in via definitiva la perdita



della continuità e quindi la svalutazione di tutti i parametri attivi connessi all'avviamento.


Il recepimento dell'osservazione, poi, potrebbe condurre ad esiti direttamente contrastanti con il dato normativo dell'articolo 84 C.C.I. in tutte le ipotesi in cui il surplus in questione venisse ad assumere valori di un certo rilievo.

Si ipotizzi, ad esempio, che la massa ipotetica della liquidazione ammonti a 100, e che il surplus derivante dalla liquidazione ammonti a 10 (totale 110). In questo caso, dovendosi calcolare il 10% dell'apporto di risorse esterne sulla massa ipotetica di 100 (e non sul ricavato complessivo della liquidazione concordataria di 110), si potrebbe addirittura giungere alla conclusione per cui detto apporto esterno non è necessario, dal momento che già il surplus determina l'incremento richiesto del 10%. In alternativa, il criterio di calcolo del 10% determinato sulla massa ipotetica della liquidazione giudiziale, porterebbe ad un apporto di risorse esterne di (10% di 100=) 10, laddove il calcolo sulla massa attiva complessiva della liquidazione concordataria porterebbe ad un apporto di risorse esterne di (10% di 110=) 11 (con una differenza di 1). Al crescere del surplus della liquidazione concordataria rispetto ad una massa ipotetica della liquidazione giudiziale stabile, quindi, si assisterebbe ad una progressiva diminuzione dell'apporto di risorse esterne (se il surplus è di 20, la differenza sarà di 2; se il surplus è di 30, la differenza sarà di 3, e così via).

In sintesi, l'osservazione – che non si ritiene, quindi, di recepire – potrebbe creare spazio per una possibile interpretazione che o riduce o azzerava l'apporto esterno, o, in alternativa, conduce ad una determinazione dell'apporto esterno progressivamente minore.

10. *“all'articolo 97 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;”.*

Qualora l'osservazione si riferisca al nuovo comma 14 inserito all'articolo 97 dall'articolo 15, comma 2 dello schema di Decreto correttivo, si rappresenta che la novità è finalizzata ad affermare il principio (posto in dubbio dalla formulazione attuale articolo 182 quinquies, terzo comma, ultimo periodo, L.F.) per cui i contratti di anticipazione bancaria devono considerarsi a tutti gli effetti contratti pendenti, costituendo prestazione principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In



assenza di tale innovazione, invece, tali fattispecie continuerebbero ad essere vincolate alla regola dei finanziamenti assoggettati all'autorizzazione del Tribunale (articolo 99, comma 2, C.C.I. e attuale articolo 182 quinquies, terzo comma, ultimo periodo, L.F.), autorizzazione che ben potrebbe essere negata. Per contro, non è ipotizzabile che in caso di scioglimento del contratto il finanziatore mantenga integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo, giacché in tal caso, non operando il regime della prosecuzione dei contratti, il credito della banca resterebbe soggetto alla falceria concordataria, pena la violazione della *par condicio*.

Quanto alla limitazione temporale di questo regime, la stessa vale a creare un bilanciamento a tutela degli altri creditori, in quanto mira ad evitare che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria protratto nel tempo, in presenza del quale una gestione del rapporto improntata a correttezza e buona fede avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse. Occorre tenere conto del fatto che nella quantificazione del termine si è tenuto conto dei termini normali di adempimento secondo le più diffuse prassi commerciali.


L'osservazione, quindi, non viene recepita.

11. *“alla fine della Sezione III del Capo III che interviene in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, valuti il Governo l'opportunità di introdurre il nuovo articolo 102-bis, che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati in bonis;”*.

L'osservazione non viene recepita in quanto l'articolo 99 contiene già una disciplina dei finanziamenti prededucibili su cui peraltro lo schema di Decreto correttivo interviene in senso estensivo.

12. *“all'articolo 213 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 5, come limite di durata per il completamento della liquidazione dell'attivo il termine di 2 anni anziché 5, con possibilità di proroga che deve essere concessa dal giudice delegato solo a fronte di motivata e giustificata richiesta del curatore;”*

Si rappresenta che il termine di cui all'articolo 213 - sul quale lo schema di Decreto correttivo non interviene - è stato determinato tenendo conto della complessità della fase preliminare di apertura della liquidazione. Non bisogna dimenticare che nella maggior parte dei casi il programma di liquidazione interverrà in un intervallo di giorni tra (circa) 90 (tenuto conto del tempo di redazione dell'inventario e del



successivo tempo di redazione del programma) e 180, erodendo parte del termine disponibile per la liquidazione.

Ulteriori attività prodromiche e necessarie all'attività di liquidazione – come la predisposizione delle perizie e l'espletamento degli adempimenti della pubblicità – varranno a ridurre ulteriormente il termine, con la conseguenza che la fissazione di un termine più ridotto risulterebbe scarsamente realistica, fermo restando che i termini indicati nella norma sono termini massimi, e che in ogni caso il GD dovrà vigilare sulla celerità della procedura.

L'osservazione, quindi, non viene recepita.

13. *“all'articolo 230 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, prevedendo che la cessione del credito possa essere comunicata e notificata alla procedura anche con modalità alternative all'autentica notarile delle firme, in particolare attraverso gli strumenti tecnologici oggi a disposizione per certificare identità e data certa come la posta elettronica certificata e la firma digitale, al fine di velocizzare i cambi di titolarità dei crediti;”*.

Premesso che i vincoli formali previsti dall'articolo 230 trovano giustificazione nell'esigenza di evitare la commissione di operazioni di natura fraudolenta a carico dei creditori, le ragioni che sono alla base del mancato recepimento dell'osservazione sono costituite dalla maggiore certezza che è conferita dall'autentica notarile, essendo il notaio tenuto non solo ad accertare direttamente l'identità degli intervenuti, ma anche a dar luogo a tutti gli adempimenti derivanti dalla normativa antiriciclaggio, evitando in tal modo che le operazioni di cessione dei crediti possano costituire un canale di riciclaggio di somme di provenienza criminosa.

14. *“all'articolo 316 del codice, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che anche per le società cooperative la segnalazione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;”*.

Non si ritiene di recepire l'osservazione, in quanto la regola che essa mira ad introdurre, risulta già esistente e desumibile:

- 1) dall'articolo 12, comma 8, il quale stabilisce che *“8. Per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa diverse da quelle di cui ai commi 4 e 5, il procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi è integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b)”*.



- 2) dall'articolo 316, comma 1, lettera a), che stabilisce che *"1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a: a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati, dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati di cui all'articolo 15 la segnalazione dei fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II del presente codice;"*

15. *"all'articolo 356 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto componente « amico »), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 358;"*

Occorre rammentare che lo scopo dell'albo – destinato peraltro ad essere disciplinato da un Decreto ministeriale in corso di elaborazione - è quello di permettere lo svolgimento delle funzioni a soggetti che abbiano una specifica professionalità e preparazione, e quindi la richiesta presenta profili di contrasto con il principio di delega dettato all'articolo 4, comma 1, lettera b), della Legge Delega. L'inserimento di soggetti che non garantiscano tale profilo risulta foriero di rischi, considerato il ruolo delicatissimo che i gestori della crisi di impresa sono chiamati a svolgere. Osta, peraltro, al recepimento dell'osservazione anche il fatto che, in ottemperanza al principio della Legge Delega di cui all'articolo 2, comma 1, lett. o), occorrerebbe comunque la *"indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione"*.

16. *"all'articolo 368 del codice, valuti il Governo l'opportunità di intervenire, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990;"*

Non è inopportuno prendere le mosse dalla Relazione Illustrativa al C.C.I. la quale contiene un'ampia esplicazione delle ragioni alla base dell'attuale elaborazione dell'articolo 368 C.C.I.

"La norma è volta ad un equo contemperamento delle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia dei livelli occupazionali, anche alla luce del diritto e giurisprudenza europee, e le esigenze tecnico-produttive ed occupazionali dell'impresa subentrante, nelle vicende circolatorie delle imprese in crisi.



La modifica è volta anche al superamento delle problematiche interpretative cui l'articolo 47 cit. ha dato luogo nell'applicazione giurisprudenziale, al fine di uniformarla al diritto europeo.


La Corte di Giustizia della Comunità europea aveva infatti rilevato che l'articolo 47 cit., disciplinando le possibili deroghe all'articolo 2112 c.c., non era conforme al diritto comunitario (Direttiva CEE 2001/23 articoli 3 e 4) in particolar modo nella parte in cui (comma 5) sospendeva le garanzie dell'articolo 2112 c.c., non solo nei casi ammessi dalla direttiva europea (procedure fallimentari o procedure di insolvenza analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente, e dunque senza prosecuzione dell'attività di impresa), ma anche nei casi di crisi aziendali senza finalità liquidatorie.

Al fine di adeguare la normativa al dettato comunitario, con l'articolo 19-quater del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche in L. 20 novembre 2009 n. 166, era stato inserito nella norma il comma 4-bis, per effetto del quale la deroga all'articolo 2112 c.c., in caso di procedure con finalità non liquidatorie, era subordinata al caso in cui fosse stato raggiunto un accordo circa "il mantenimento anche parziale dell'occupazione".

Tuttavia anche tale modifica ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto europeo, che impone il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, per cui la giurisprudenza ha proceduto ad un'interpretazione comunitariamente orientata della disposizione, ritenendo che la deroga all'articolo 2112 c.c. fosse lecita solo prevedendo modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, senza poter prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro all'impresa cessionaria.

Nell'ottica di un superamento di tali criticità applicative della citata disciplina, l'articolo 385 sostituisce i commi 4-bis e 5 dell'articolo 47 cit., prevedendo espressamente, conformemente alle direttive europee, il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro sia in caso di procedure non liquidatorie (articolo 4-bis) che liquidatorie (co. 5), e consentendo la possibilità di deroghe all'articolo 2112 c.c., per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste da accordi sindacali, che sono fatti salvi per lo scopo precipuo di salvaguardia dell'occupazione, e che in entrambi i casi presuppongono che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo, conformemente all'articolo 5 n. 3 della Direttiva 2001/23 e alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009."

Per tali ragioni l'articolo 368 è intervenuto sull'articolo 47, della legge n. 428 del 1990, non solo sostituendo il comma 5, ma anche aggiungendo i commi 5-bis e 5-



ter, dettando un regime complessivo che solo nell'amministrazione straordinaria giustifica un trattamento particolare che peraltro è limitato alla disapplicazione integrale dell'articolo 2112 c.c. anziché dei soli primo quattro commi come stabilito dai commi 5 e 5-bis.

L'osservazione, quindi, non viene recepita.

2] La II Commissione (Giustizia) del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni che, per maggiore chiarezza, vengono di seguito testualmente riportate, accompagnate da un breve commento.

1. *“all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;”*

L'osservazione, sovrapponibile a quella della Commissione giustizia della Camera, viene recepita, come già illustrato.

2. *“all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;”*

L'osservazione viene recepita in quanto condivisibile. L'eliminazione all'articolo 71 del rendiconto dell'O.C.C., sostituito dalla presentazione di una relazione finale, rende il persistente riferimento al rendiconto contenuto all'articolo 72 non più pertinente, dovendosi sostituire detto riferimento con quello, appunto, alla presentazione della relazione finale. È opportuno rammentare, del resto che, su sollecitazione del Consiglio di Stato, identico intervento è stato effettuato sull'articolo 12 dello schema di Decreto, nella parte in cui esso sostituisce integralmente l'articolo 82 in tema di concordato minore.

3. *“all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;”*

Anche in questo caso l'osservazione viene recepita. Lo schema di Decreto correttivo è infatti intervenuto sul sistema delle patologie del concordato minore, eliminando i



riferimenti alla risoluzione, e conservando il solo istituto della revoca. Risulta, quindi, necessario intervenire anche sull'articolo 83 eliminando il riferimento alla risoluzione non solo al comma 1, come segnalato dalla Commissione, ma anche al comma 2, che contiene identico riferimento.

4. *“all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-bis, primo comma, e 2409-novies, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;”*

L'osservazione, sovrapponibile a quella della Commissione giustizia della Camera, viene recepita, nei termini illustrati.

5. *“all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.”*

L'osservazione, sovrapponibile a quella del Consiglio di Stato e della Commissione giustizia della Camera, viene recepita, come già illustrato.

3] La VI Commissione (Finanze e Tesoro) del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni che, per maggiore chiarezza, vengono di seguito testualmente riportate, accompagnate da un breve commento.

1. *“valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un'anticipazione della data di entrata in vigore della disciplina della transazione fiscale, la cui posticipazione dell'entrata in vigore dal 15 agosto 2020 al 1° settembre 2021 disposta dal decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, risulta non condivisibile alla luce della gravità della situazione finanziaria in cui le imprese versano a causa degli effetti economici della crisi epidemica da Covid-19;”*

L'osservazione non può essere recepita, in quanto sollecita un intervento sull'entrata in vigore di specifiche norme del Codice, laddove tale profilo è stato oggetto del recente intervento da parte dell'articolo 5 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con l. 5 giugno 2020, n. 40, il quale ha differito al 1 settembre 2021 l'entrata in vigore di tutte le previsioni del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 non ancora vigenti, modificando in tal senso il comma 1 dell'articolo 389 del Codice.



Recependo l'osservazione, quindi, il legislatore delegato verrebbe a porsi in contrasto diretto con una previsione di legge successiva alla delega, violando quest'ultima.

Si deve, peraltro rilevare che le previsioni del Codice della Crisi in materia di transazione fiscale risultano strettamente legate al complessivo *corpus* di previsioni in esso contenuto, precludendo anche tecnicamente la possibilità di anticipare l'entrata in vigore di spezzoni normativi avulsi dal loro contesto.

2. *“valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 3 dell'articolo 12 del Codice che, limitando in misura eccessiva i diritti dei soggetti creditori e discostandosi dall'approccio della Direttiva (UE) n. 2019/1023, prevede che l'attivazione della procedura di allerta e la presentazione da parte del debitore dell'istanza di composizione assistita non costituiscano causa di risoluzione dei contratti pendenti, né di revoca degli affidamenti bancari concessi. In subordine, valuti la Commissione l'opportunità di chiarire che l'attivazione delle procedure di allerta o la presentazione di istanza di composizione assistita non costituiscono causa di risoluzione dei contratti pendenti o di revoca degli affidamenti, in modo tale da mantenere così la possibilità di risoluzione o revoca in presenza di altre legittime cause;”*

Non si ritiene di recepire l'osservazione, in quanto si ritiene che l'articolo 12 del Codice risulti allineato (e non divergente) rispetto a quanto stabilito dalla Direttiva (UE) n. 2019/1023. L'articolo 7 della Direttiva, infatti, soffermandosi sul solo profilo delle conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali (e non, quindi, della mera attivazione delle procedure di allerta), stabilisce proprio il principio (§ 4) per cui *“4. Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore. Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma. Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali”*. Si tratta, del resto, di una previsione essenziale, qualora si voglia assicurare una concreta prospettiva di successo alle operazioni di



ristrutturazione aziendale, in quanto il riconoscimento ai creditori della possibilità di risolvere i contratti pendenti o di sospendere gli affidamenti bancari si tradurrebbe nella repentina sottrazione di risorse essenziali per il debitore ai fini di una prosecuzione dell'attività aziendale che – non va dimenticato – costituisce una delle fondamentali linee direttrici di tutta la riforma predisposta dal Codice della crisi.

E' la stessa Direttiva poc' anzi richiamata a chiarire tale fondamentale profilo, con il "considerando" n. 41, il quale stabilisce che *"La risoluzione anticipata può compromettere la capacità di un'impresa di continuare a operare durante le trattative di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda i contratti di fornitura di beni o servizi essenziali quali gas, energia elettrica, acqua, telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta. Gli Stati membri dovrebbero disporre che, durante il periodo di sospensione, ai creditori, cui si applica la sospensione delle azioni esecutive individuali e i cui crediti siano sorti prima della sospensione e non siano stati pagati da un debitore, non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali né di risolverli, di anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo, purché il debitore adempia gli obblighi che gli incombono a norma di tali contratti in scadenza durante la sospensione. Contratti pendenti sono, ad esempio, i contratti di locazione e gli accordi di licenza, i contratti di fornitura a lungo termine e gli accordi di franchising."*

Se, quindi, non si ritiene di registrare alcuna divergenza tra quanto previsto nel Codice e quanto stabilito dalla Direttiva, si deve ulteriormente evidenziare che il riconoscimento ai creditori della possibilità di risolvere i contratti pendenti o di sospendere gli affidamenti bancari in virtù della sola attivazione delle procedure di allerta (le quali – si rammenta – non comportano alcuna sospensione delle azioni esecutive, essendo necessaria l'attivazione del meccanismo contemplato all'articolo 20) comporterebbe il totale naufragio dell'intero istituto dell'allerta, dal momento che il debitore, a fronte della prospettiva di perdere repentinamente canali fondamentali di approvvigionamento di beni e servizi essenziali e di reperimento di risorse finanziarie, preferirebbe occultare il più possibile il proprio stato di crisi, anziché ricorrere all'allerta, con conseguenze irrimediabili sia per la continuità dell'azienda sia per gli interessi dello stesso ceto creditorio, il quale potrebbe trovarsi successivamente di fronte ad una radicale insolvenza con pregiudizio per le prospettive di recupero dei propri crediti.

Quanto alla sollecitazione ad operare un chiarimento in ordine alla *"possibilità di risoluzione o revoca in presenza di altre legittime cause"*, l'osservazione viene disattesa in quanto il tenore letterale dell'articolo 12, comma 3, del Codice è univoco nel limitare il proprio effetto di "sterilizzazione" alla sola attivazione della




procedura di allerta e non vale a precludere le forme di tutela contrattuale correlate ad altre condotte del debitore (si pensi, ad esempio, al debitore che volontariamente venga a danneggiare beni condotti in locazione o locazione finanziaria, o al debitore che violi patti di esclusiva, etc.), secondo quella che, peraltro, è già l'attuale interpretazione della simile previsione di cui all'articolo 186-bis, terzo comma, L.F.

3. *“valuti la Commissione di merito l'opportunità di espungere il comma 4 dell'articolo 14 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, allo scopo di allineare la disciplina di quest'ultimo alla Direttiva (UE) n. 2019/1023 che, all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non menziona affatto le banche tra i soggetti che dovrebbero essere incentivati a segnalare al debitore andamenti negativi e che, inoltre, prevede che la segnalazione debba essere diretta al titolare dell'impresa e non certo agli organi di controllo;”*

L'osservazione non viene recepita.

Occorre premettere che, in generale, occorre distinguere nell'ambito di una Direttiva tra profili a carattere obbligatorio (che devono essere necessariamente recepiti), profili in relazione ai quali al legislatore nazionale è lasciato un ambito di scelta. Questo significa che non ogni disallineamento tra disciplina nazionale, da un lato, e contenuto di una direttiva, dall'altro, si traduce in una violazione della stessa, proprio perché al legislatore nazionale è consentito adottare misure ulteriori e diverse, purché le stesse non entrino in contrasto con le finalità della Direttiva in questione.

Nel caso di specie, se è ben vero che l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c) della Direttiva (UE) n. 2019/1023 non menziona esplicitamente le banche, è tuttavia parimenti vero che la stessa formulazione della previsione (*“2. Gli strumenti di allerta precoce possono includere quanto segue: (...) c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.”*), vale ad evidenziare come la stessa abbia un carattere “aperto” limitandosi ad una mera esemplificazione dei “terzi” maggiormente in possesso di informazioni rilevanti (*“i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale”*), senza tuttavia escludere la possibilità per il legislatore nazionale di individuare altre tipologie di “terzi”, allo scopo di raggiungere (e non frustrare) gli scopi della Direttiva, ben evidenziati in una parte del “considerando” n. 22 (*“Gli strumenti di allerta precoce che assumono la forma di meccanismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento*



potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi previdenziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private, a condizione che l'obiettivo sia raggiunto.”).

Quanto al rilievo per cui *“la segnalazione [dovrebbe] essere diretta al titolare dell'impresa e non certo agli organi di controllo”*, sembra sufficiente osservare che gli organi di controllo costituiscono parte integrante dell'impresa gestita in forma sociale, cioè del “debitore”, con la conseguenza che la segnalazione indirizzata a questi ultimi costituisce segnalazione al “debitore”, non senza omettere di ricordare che l'articolo 14 del Codice prevede che gli organi di controllo debbono poi veicolare i propri rilievi all'organo amministrativo.

4. *“valuti la Commissione di merito l'opportunità di superare l'attuale previsione circa la possibilità di un'azione del creditore nei confronti del consumatore e della piccola impresa per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, possibilmente anche sostituendo la soglia debitoria di ventimila euro di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, con il valore medio di un mutuo prima casa, nonché valutando l'opportunità di stabilire la non azionabilità dell'apertura della procedura di liquidazione controllata da parte del creditore acquirente di NPL.”*

Non si ritiene di recepire l'osservazione.

Lo schema di Decreto correttivo è già intervenuto sull'articolo 268, comma 2, del Codice introducendo una soglia di procedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da soggetti diversi dal debitore, proprio allo scopo di precludere un utilizzo strumentale dell'istanza da parte dei creditori. L'individuazione dell'importo di ventimila euro si giustifica non con un collegamento con l'articolo 16, comma 5, del decreto del Ministero della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202, quanto con il fatto che tale importo può apparire già significativo di una situazione debitoria preoccupante.

Non si deve dimenticare, del resto, che, come la soglia di cui all'articolo 15, ultimo comma, L.F. ed all'articolo 49, comma 5, del Codice, anche detta soglia costituisce un elemento ostativo all'apertura di una procedura che in ogni caso presuppone l'accertamento dello stato di insolvenza del debitore. La soglia, quindi, non vale tanto come indice dell'insolvenza in sé, quanto come meccanismo idoneo a prevenire la presentazione di istanze di apertura della liquidazione controllata da parte di soggetti che vantino crediti di ridotto ammontare.

Per questo motivo non si ritiene di adottare il parametro suggerito nell'osservazione che, soprattutto con riferimento a debitori che siano professionisti o consumatori,



risulterebbe già eccessivamente elevato e verrebbe di fatto a coincidere con il valore di indebitamento che determina l'insolvenza.

Quanto alla sollecitazione volta a precludere la presentazione dell'istanza di apertura della liquidazione controllata *"da parte del creditore acquirente di NPL"*, va osservato che la stessa si tradurrebbe in una limitazione della possibilità di agire in giudizio a tutela dei propri diritti e potrebbe determinare profili di contrasto con l'articolo 24 della Costituzione.

Si deve, peraltro, osservare che l'alternativa all'apertura della liquidazione controllata è costituita dal ricorso alla procedura esecutiva ordinaria che, a differenza della liquidazione controllata medesima, non apre al debitore la strada fondamentale dell'esdebitazione, mediante la quale il debitore può aspirare alla liberazione pressoché integrale dal carico dei propri debiti

4 La I Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha espresso parere favorevole, con osservazioni che, per maggiore chiarezza, vengono di seguito testualmente riportate, accompagnate da un breve commento.

1. *"all'articolo 40, si segnala l'opportunità di seguire la stessa tecnica adottata per le restanti disposizioni dello schema di decreto, provvedendo non alla modifica diretta del Codice civile ma alla sostituzione dell'articolo 377 del decreto legislativo n. 14 del 2019;"*

L'osservazione, sovrapponibile a quella contenuta nel parere del Consiglio di Stato, non viene recepita, per le ragioni già illustrate, e che qui si ripropongono.

L'articolo 40 viene ad effettuare un intervento parallelo a quello contenuto nell'articolo 377 del Codice, ma tale ultima previsione, per effetto di quanto stabilito dall'articolo 389, comma 2, dello stesso decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del medesimo Codice della Crisi sulla Gazzetta Ufficiale, determinando, a far tempo da quella data, la modifica delle norme codicistiche su cui è venuta ad intervenire. Conseguentemente le norme in questione sono attualmente vigenti nella versione fissata proprio dall'articolo 377 del Codice, il quale, quindi, sembra avere già esaurito i propri effetti modificativi senza poterne produrre di ulteriori. Per questi motivi non è sembrato opportuno intervenire sulla norma modificativa, e si è invece ritenuto corretto procedere ad un nuovo intervento sulle norme del codice civile già modificate dall'articolo 377.



2. *“all’articolo 41, si invita a valutare se il termine per l’operatività degli obblighi di segnalazione ivi previsti, che si intende fissare al 15 febbraio 2021, sia da ritenersi coerente con la proroga al 1° settembre 2021 dell’entrata in vigore del Codice, disposta dal decreto-legge n. 23 del 2020;”*

L’osservazione, sovrapponibile a quella del Consiglio di Stato e delle Commissioni giustizia della Camera e del Senato, viene recepita, come già illustrato.

3. *“in via generale, si ritiene opportuno prevedere la pubblicazione, prima del 1° settembre 2021, del testo coordinato del Codice.”*

L’osservazione, sovrapponibile a quella contenuta nel parere del Consiglio di Stato non viene recepita, per le ragioni già illustrate, e che qui si ripropongono.

L’introduzione di una norma specifica che preveda l’obbligo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale il testo coordinato del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non appare opportuna, anche in considerazione del fatto che in tal modo al testo coordinato ben potrebbe essere indirettamente attribuito valore normativo diretto proprio per effetto della previsione di cui si sollecita l’introduzione. Si provvederà, invece, ad attivare la competente articolazione, affinché sia data regolare applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Così esaurito l’esame delle osservazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, e passando alla illustrazione delle singole previsioni si premette che il provvedimento si compone di quarantadue articoli.

Articolo 1

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull’articolo 2 del d.lgs. n. 14 del 2019 che contiene le “definizioni” e, in particolare:

- chiarisce la nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella di “squilibrio”, più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica, cui la legge n. 115 del 2017 fa espresso rinvio;
- chiarisce, alla lettera h), la nozione di gruppo di imprese in coerenza con l’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 2017,



precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;

- riformula la medesima lettera h) in modo da renderne più agevole la lettura e la comprensione, con riferimento alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
- elimina dalla lettera l) un mero refuso presente nell'originaria formulazione, ripristinando omogeneità rispetto alla generalità delle definizioni;
- interviene sulla lettera p), che definisce le "misure protettive", eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice ("disposte dal giudice competente"): elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga. In particolare, ai sensi dell'articolo 54 comma 2, quando il debitore, nel proporre una domanda di accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, formula istanza di concessione di misure di protezione del patrimonio, l'effetto protettivo si verifica in modo automatico, per effetto della sola richiesta; l'autorità giudiziaria interviene solo in un secondo momento per confermare o revocare le misure;
- interviene sulla lettera u) apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione "la fase dell'allerta" con la locuzione "il procedimento di allerta", e dell'espressione "la fase della composizione" con la locuzione "il procedimento di composizione" (assistita della crisi);
- migliora il coordinamento normativo (al fine di uniformare l'espressione ivi presente a quella dell'articolo 16 del Codice) sostituendo la lettera u) relativa alla definizione di OCRI con la seguente: "u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo 11 del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire."

Articolo 2

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

L'articolo 2 integra l'articolo 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che disciplina i crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto



colposo. In tal senso si è infatti ripetutamente espressa la giurisprudenza che, nell'esplicitare la nozione di debiti sorti "in occasione e in funzione" di procedure concorsuali di cui all'articolo 111 della legge fallimentare, ha ricompreso tra i crediti prededucibili le obbligazioni che trovano la loro fonte in qualsiasi fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico, purché ricorra un'apprezzabile connessione causale dell'obbligazione con l'attività funzionale dell'ufficio (cfr. Cass. n.11379/1998; Cass. n. 4190/1998 e, con specifico riferimento ai debiti risarcitori, Cass. n. 23353/2010).

Articolo 3

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- in primo luogo sul comma 4 dell'articolo 12, rendendo esplicita, al fine di evitare incertezze interpretative, l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB ai sensi degli articoli 62, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998 (TUF) e 31, comma 1, del Regolamento CONSOB n. 20249 del 2017, considerato che tali società, pur non rientrando formalmente nella definizione di "società quotate in un mercato regolamentato", sono, al pari di queste, soggette ad obblighi di trasparenza e di comunicazione scarsamente compatibili con una gestione - pur riservata- della segnalazione e della convocazione dinanzi all'OCRI;
- sulla rubrica dell'articolo 13, per renderla coerente con il contenuto complessivo della disposizione. L'articolo 13, infatti, non disciplina soltanto gli "indicatori" della crisi, e cioè gli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziaria che rendono probabile l'insolvenza dell'impresa, ma anche gli "indici" di tale situazione di crisi, cioè gli elementi sintomatici che, nel dare evidenza del rapporto che sussiste tra due o più quantità, svelano tali squilibri e che devono essere elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13;
- sull'articolo 13, comma 1, precisando la funzione degli indici e in particolare, a tal fine, sostituendo all'espressione "sostenibilità" dei debiti quella di "non sostenibilità" ed all'espressione "adeguatezza" quella di "inadeguatezza", così recependo le osservazioni critiche di numerosi commentatori ed esperti di discipline aziendalistiche che hanno fatto notare



l'ambiguità di una definizione declinata alla forma affermativa, posto che l'obiettivo è quello di intercettare "l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate" (così l'articolo 2, comma 1, lettera a) e dunque l'insostenibilità dell'indebitamento e la situazione di assenza di continuità aziendale;

- sul comma 3 dello stesso articolo 13, precisando che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ai sensi del comma 2 produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata, così come l'espressione "per l'esercizio successivo" potrebbe far pensare, ma "a decorrere dall'esercizio successivo", senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente. La rinnovazione si renderà necessaria solo in presenza di un mutamento delle circostanze che renda l'attestazione resa e pubblicata insieme al bilancio non più adeguata rispetto allo scopo;
- sull'articolo 14, al comma 2, prevedendo espressamente che, così come i sindaci sono esonerati dall'obbligo di segretezza previsto dall'articolo 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall'osservanza dei commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis del d.lgs. n. 39 del 2010, che disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l'organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine evidente di evitare il rischio di una doppia segnalazione;
- sul comma 2, lettera a) dell'articolo 15. Rimodulando il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su "scaglioni" che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione (euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro




10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000). Si ritiene che tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell'allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall'altro;

- sul medesimo articolo 15, comma 3, lettera a), inserendo la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l'avviso al debitore. Detto termine è già previsto espressamente per INPS e per l'Agente della riscossione. Per Agenzia delle Entrate l'articolo 15, nella sua originaria formulazione, prevede che l'avviso sia inviato "contestualmente" alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per la quale tuttavia nessun termine è previsto in modo espresso. L'intervento mira quindi ad evitare che la tempestività dell'iniziativa, da parte di Agenzia delle entrate, sia rimessa soltanto alla sua volontà. E' infatti evidente che la segnalazione dei creditori pubblici qualificati in tanto può rispondere all'esigenza di intercettare le situazioni di crisi prima che divengano irreversibili in quanto detta segnalazione intervenga prima che le situazioni debitorie siano cristallizzate perché molto risalenti nel tempo;
- sul comma 6 del medesimo articolo 15, chiarendo che l'elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili;
- sull'articolo 17, inserendo anche i revisori tra i destinatari della comunicazione prevista dal comma 1 a carico del referente e rivedendo le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI. La legge delega prevede che uno dei tre componenti di tale organismo collegiale sia designato dall'associazione di categoria cui appartiene il debitore; impone che anche tale componente sia iscritto all'albo di cui all'articolo 356; obbliga ad assicurare la riservatezza dell'intera procedura. L'articolo 17 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto, invece, che il terzo componente dell'organismo appartenga "all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore" e sia "individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria".



Si tratta di previsione non coerente con la legge delega e di difficile applicazione, giacché la designazione non avviene ad opera dell'associazione di categoria, ma del referente ed in quanto il requisito dell'appartenenza ad un'associazione imprenditoriale di categoria non necessariamente garantisce il possesso degli stringenti requisiti di competenza richiesti per l'iscrizione all'albo. Le modifiche introdotte sono funzionali a ristabilire l'osservanza dei principi di delega. Si prevede dunque che il referente comunichi all'associazione di categoria tre nominativi indicati dal debitore tra quanti siano iscritti all'albo di cui all'articolo 356 e che l'associazione scelga nella rosa proposta dal debitore il componente dell'OCRI. In questo modo appaiono rispettati tutti i criteri di delega ed è al tempo stesso garantita la riservatezza della fase poiché è il referente a trasmettere all'associazione la richiesta di nomina insieme ai tre nominativi proposti dal debitore, senza doverne rivelare il nome; inoltre, è salvaguardato il coinvolgimento del debitore, già previsto dall'articolo 17, nella scelta dei componenti dell'OCRI, funzionale ad una migliore conoscenza delle specificità dell'impresa ed a fare in modo che l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente "amico", il cui compito è quello di assisterlo e di agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi. Le modifiche apportate ai commi 2 e 4 sono conseguenza diretta della modifica introdotta al comma 1 e rispondono all'esigenza di consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore. Le modifiche al comma 5 mirano: a) a prevedere che il *dies a quo* per l'attestazione da parte dei professionisti che compongono l'OCRI della propria indipendenza sia indicato nel momento di ricezione della comunicazione della nomina, e non della mera nomina come tale, la quale potrebbe non essere immediatamente conosciuta dal soggetto nominato; b) ad incrementare le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all'OCRI, introducendo il potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri. La modifica introdotta al comma 6 colma invece una lacuna della previsione normativa, estendendo anche all'impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi



all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI.

Articolo 4

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 19, apportandovi alcune modifiche migliorative sotto il profilo lessicale; esplicitando che tra i poteri istruttori dell'OCRI vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l'OCRI possa attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o). La previsione viene in questo modo allineata alle disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, che impongono che l'attestazione di veridicità dei dati promani da un professionista che, oltre ad essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia iscritto anche nel registro dei revisori legali, sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non sia legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale, come, del resto, è già richiesto a tutti i componenti dell'OCRI dall'articolo 17, comma 5 del Codice. Si è ritenuto sufficiente che anche uno solo dei componenti dell'organismo posseda tutti tali requisiti, considerato comunque che non si tratta di soggetti designati dal debitore, ma attraverso un meccanismo che ne assicura la competenza e terzietà. Infine, recependo una osservazione delle Commissioni parlamentari, allo scopo di tutelare del debitore in pendenza dei procedimenti di composizione della crisi dal rischio che soprattutto i creditori più aggressivi impieghino il mezzo della domanda di apertura della liquidazione giudiziale come mezzo di pressione sul debitore, determinando il naufragio dello stesso procedimento di composizione della crisi, si introduce un nuovo comma 5. Il meccanismo è quello – peraltro affine a quello di cui all'articolo 7, comma 2 - della preclusione per il tribunale di disporre l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale per tutto il periodo di durata dei termini concessi dall'OCRI sia per le trattative alla



ricerca di una soluzione concordata della crisi (articolo 19, comma 1) sia per la presentazione di una domanda di accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza (articolo 21, comma 1). La scelta additiva si giustifica con la considerazione che il procedimento di composizione assistita della crisi non costituisce un "procedimento" *stricto iure* (in quanto non si svolge innanzi ad organi giurisdizionali) e non rientra tra le "domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza" (essendo, semmai, prodromico alle stesse), con conseguente inapplicabilità della regola di trattazione unitaria "prioritaria" di cui all'articolo 7. Il meccanismo proposto, invece, introduce una forma di "pregiudizialità attenuata", impedendo al tribunale investito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale di disporre l'apertura della medesima, ma non preclude la trattazione ed istruzione del procedimento, in modo da consentire, qualora il procedimento di composizione della crisi non abbia esito positivo, di procedere ad una tempestiva apertura della procedura. L'attivazione del meccanismo, proprio in quanto misura latamente premiale, incentivante e protettiva, è collegata all'istanza del debitore ex articolo 19, ma - proprio a scopo di incentivazione dell'emersione anticipata della crisi d'impresa - essa presuppone che la domanda di apertura della liquidazione giudiziale sia stata presentata dopo l'istanza del debitore ex articolo 19. In tal modo, da un lato, come detto, si incentiva l'attivazione tempestiva del procedimento di composizione assistita della crisi; dall'altro lato si evita che il ricorso a tale procedimento si presti a paralizzare in modo pretestuoso le istanze di apertura della liquidazione già presentate in precedenza. Si puntualizza che nessun concreto effetto negativo può derivare sul piano delle azioni revocatorie dal momento che il disposto dell'articolo 170 - come anche integrato dallo stesso schema di decreto correttivo - collega il decorso dei termini al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

- sull'articolo 20, comma 2, chiarendo, nel rapporto tra il comma 2 ed i commi 4 e 5, che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica. L'opzione regolatoria prescelta è diretta a rendere il procedimento più celere e snello; la sottrazione della competenza al collegio è adeguatamente compensata dall'elevata specializzazione dei giudici addetti alla sezione specializzata in materia di imprese e dalla tendenziale tipicità dei provvedimenti che in questa fase possono essere adottati;



- sull'articolo 21, comma 1, al fine di uniformare l'espressione "situazione di crisi" a quella di "stato di crisi", presente in tutte le altre disposizioni del codice;
- sull'articolo 22, comma 1 colmando una lacuna nell'individuazione dei casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore.

Articolo 5

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 25, al comma 2, migliorandolo sotto un profilo formale (euro 2.000.000 invece che 2.000.000 di euro).

Articolo 6

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sugli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo. Così, all'articolo 33 viene precisato che la cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore, mentre all'articolo 35 è abbandonata l'espressione "liquidazione concorsuale" che rimanda anche all'attività di liquidazione posta in essere nell'ambito di una procedura di concordato preventivo liquidatorio e si chiarisce che la disposizione si applica esclusivamente alla liquidazione controllata e giudiziale.

Articolo 7

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.


La disposizione interviene:

- in primo luogo sull'articolo 38, concernente l'iniziativa del pubblico ministero. La norma è stata interamente riscritta al fine di inserirvi un terzo ed un quarto comma: il primo rende esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale –per la liquidazione controllata provvede in modo autonomo l'articolo 268- può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza; con il comma 4 si consente al rappresentante del pubblico ministero




intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. Ciò sul modello tracciato dall'articolo 570, comma 3, del codice di procedura penale, allo scopo di valorizzare le conoscenze già acquisite in merito alla procedura dal magistrato che ha seguito il procedimento nel primo grado di giudizio;

- sull'articolo 39, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. In primo luogo, si estende l'obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi e si prevede, allo scopo di agevolare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura, che gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali devono contenere l'indicazione del domicilio digitale di questi ultimi. Al comma 2, allo scopo di elidere ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare il compito del debitore che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, si precisa che gli atti di straordinaria amministrazione di cui il debitore deve fornire l'elenco sono quelli elencati all'articolo 94, comma 2 e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale;
- sull'articolo 41, comma 4, dove le parole "i documenti di cui all'articolo 39" sono sostituite dalla più puntuale indicazione dei documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- sull'articolo 43, chiarendo che il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, provvede sulle spese solo se una parte lo richieda. La disposizione mira ad evitare che l'officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d'ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali;
- sull'articolo 44, che disciplina l'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Le modifiche riguardano in primo luogo la lettera a) del comma 1. Con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, la norma chiarisce che il termine massimo è di sessanta giorni e che, quindi, il tribunale può



accordare anche un termine più breve. Inoltre, si precisa il contenuto degli obblighi di produzione documentale che debbono accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, specificando che, in relazione a quest'ultima, non è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, posto che l'omologazione presuppone l'accordo con la maggioranza dei creditori e la sussistenza di mezzi sufficienti a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei. E' stata infine eliminata la previsione di cui alla lettera e), in quanto superflua alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 45 e 47, comma 2, in ordine all'iscrizione del provvedimento di concessione dei termini o di apertura del concordato nel registro delle imprese. Il nuovo comma 4 introduce la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In questo modo, tenuto conto che è comunque consentito al debitore che abbia preannunciato la volontà di stipulare accordi di ristrutturazione di depositare, invece, una proposta di concordato preventivo, si restituisce alla valutazione del tribunale la possibilità, già prevista dal sesto comma dell'articolo 161 del r.d. n.267 del 1942, di assicurare una più pregnante vigilanza sull'attività del debitore quando l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori lo richiede. Il comma 6 riformulato si limita a chiarire che insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l'attestazione, allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati di proporre opposizione;

- sull'articolo 47, che disciplina l'apertura del concordato preventivo, migliorandone la formulazione, considerato che il vaglio sull'ammissibilità della proposta postula inequivocabilmente e ineludibilmente una verifica degli elementi di diritto ai quali la legge subordina la proponibilità della domanda e l'apertura della procedura;
- sull'articolo 48, sostituendo, al comma 1, le parole "creditori dissenzienti" con "creditori che hanno espresso il loro dissenso", così da risolvere un'incertezza interpretativa e chiarire che tra i creditori dissenzienti non rientrano quanti si siano astenuti; rendendo il comma 3 omogeneo con il comma 1 dell'articolo 47; riformulando il comma 4, prevedendo espressamente che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il




tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere. Il decreto correttivo provvede anche a riformulare il comma 5 dell'articolo 48, estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e così ponendo rimedio ad una disparità di trattamento difficilmente giustificabile;

- sull'articolo 49, allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall'articolo 39;
- sull'articolo 50, che disciplina il reclamo contro il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, riportando i termini per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari, per dare maggiore pienezza al diritto di difesa, che, nei casi più complessi, potrebbe non essere adeguatamente garantito da un termine di soli quindici giorni;
- sull'articolo 51, comma 14. La norma disciplina l'impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Con il decreto correttivo, attraverso il rinvio all'articolo 52, si ammette che la corte di appello, nel caso di sentenza confermativa della decisione di rigetto dell'omologazione del concordato preventivo (o degli accordi di ristrutturazione) e di apertura della liquidazione giudiziale e in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. La modifica è funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile;
- sull'articolo 54, che disciplina la concessione di misure cautelari e protettive nell'ambito del rito uniforme introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La riformulazione della norma si è resa necessaria per ovviare ai numerosi dubbi interpretativi segnalati dalla dottrina e giustificati, in effetti, dal suo non chiaro tenore letterale. In



particolare, il comma 5 dell'articolo 54 nella sua originaria formulazione prevede che *"5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure"*. Non risulta chiaro, però, quale sia l'ambito applicativo di questo comma e dunque se esso si riferisca alle sole misure protettive richieste nell'ambito delle procedure di allerta ai sensi del comma 4 o alle misure protettive in genere, né si comprende come esattamente si svolga il procedimento per la concessione di tali misure ed il rapporto tra tale disposizione ed il successivo articolo 55. Gli originari commi 4 e 5 sono stati dunque unificati nel comma 4, in modo da chiarire che il procedimento disciplinato dall'articolo 54 è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell'ambito delle procedure di allerta. Si è precisato, inoltre, che il giudice, nell'accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi, coerentemente con quanto prevede, per la fase dell'allerta, l'articolo 20, comma 3 ed in conformità con quanto richiesto dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva UE/2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a mente del quale detto termine non può superare i quattro mesi. Il nuovo comma 5 prevede poi che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, depositi una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo. Si colma così una lacuna della precedente disciplina, che regolamentava solo la prima delle due evenienze;


- sull'articolo 55, in primo luogo con l'aggiunta, al comma 2, della previsione secondo la quale il medesimo procedimento deve essere seguito anche nei casi di cui all'articolo 54, comma 3. Si tratta di precisazione necessaria a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, considerato che, in mancanza di



tale domanda, non può prodursi l'effetto protettivo automatico previsto dal comma 2 del medesimo articolo 55. Sempre al comma 2 si chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile a norma dell'articolo 124. La norma interviene anche sul comma 3, precisando che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi, in ossequio alla citata direttiva UE 2019/1023 e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo. Infine, si interviene sul comma 5 del citato articolo 55, richiamando anche l'articolo 47, comma 4, al fine di consentire l'adozione di misure cautelari o protettive da parte della corte d'appello nel caso di reclamo avverso la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l'esigenza di tali misure. Era stata originariamente introdotta una forma di asimmetria, consentendo solo l'adozione di misure protettive nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo e solo l'adozione di misure cautelari nel caso di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione del fatto che appare alquanto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai. Sono invece i creditori che abbiano visto respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale. A seguito delle osservazioni del Consiglio di Stato, tuttavia, tale schema è stato abbandonato, ripristinando una situazione di piena simmetria e permettendo che in entrambi i tipi di reclamo la Corte d'appello abbia la possibilità di adottare misure cautelari o protettive.

Articolo 8

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.



La disposizione riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento.

In primo luogo la norma amplia il contenuto del piano sottostante gli accordi. Si prevede infatti che detto piano debba contenere anche : a) l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; b) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna.


Il nuovo comma 4 colma una lacuna dell'attuale articolo 56, prevedendo che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.

Articolo 9

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 57, chiarendo la portata del rinvio all'articolo 39, che viene richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e precisando il contenuto dell'attestazione. Infatti, il professionista indipendente non può che attestare la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano, mentre le valutazioni sulla sua fattibilità giuridica non possono che essere rimesse al tribunale;
- sull'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale, trattandosi di limitazione non imposta dalla legge delega ed apparendo sufficiente a individuare gli elementi che connotano l'istituto il rinvio operato all'articolo 84;
- sull'articolo 63 che disciplina la transazione e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, riformulando i commi 1 e 2 in funzione di una loro maggiore chiarezza e linearità. Così, al comma 1, si precisa che ciò che il debitore può proporre ai creditori istituzionali è "il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi



amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori", così ripristinando l'impostazione accolta dall'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88. Viene inoltre eliminata, perché superflua proprio alla luce delle definizioni offerte dall'articolo 2, la precisazione secondo la quale il professionista indipendente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1) lettera o). E' soppressa, sia nella rubrica (con ciò recependo la sollecitazione proveniente dal Consiglio di stato) sia ai commi 2 e 3, dopo la parola "transazione", la parola "fiscale", considerato che l'accordo può avere ad oggetto anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa. Al comma 2, ultimo periodo, il termine entro il quale deve intervenire l'adesione è portato a novanta giorni per assicurare un adeguato *spatium deliberandi* anche in presenza di un flusso ingente di domande. Per contro, al comma 3 viene abbreviato a sessanta giorni il termine trascorso il quale, nel caso in cui il contribuente non rispetti le scadenze concordate, la transazione è risolta di diritto. Infatti, nei casi di rateizzazione, un termine di novanta giorni riferito alla scadenza di ciascuna rata comporterebbe che, in caso di inadempimenti ripetuti, il creditore pubblico possa avvalersi della risoluzione solo quando il debito arretrato ha raggiunto importi consistenti.

Articolo 10

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La norma interviene sull'articolo 65 che disciplina l'ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sopprimendo il comma 4 che detta la regola secondo la quale la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata.

Articolo 11

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sulla disciplina delle procedure di sovraindebitamento e, più esattamente, sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:



creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Inoltre, l'improprio riferimento al rendiconto, che di regola è atto di chi è chiamato a svolgere un'attività gestoria, viene sostituito dalla previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano. Recependo le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, è stato poi chiarito che la proroga del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione atti necessari al compimento del piano può essere formulata dal debitore tramite l'OCC. E' stato infine riformulato l'originario comma 5 (ora comma 6) che aveva suscitato incertezze interpretative, poiché sembrava irragionevolmente escludere il diritto dell'OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indipendenti dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo;

- sull'articolo 82 che è stato riformulato al fine di poter tener conto, nella disciplina della revoca dell'omologazione, dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale, pur a seguito dell'applicazione dell'articolo 81, comma 5, o è divenuto definitivamente inattuabile. E' stato inoltre meglio disciplinato il procedimento di revoca dell'omologazione con la previsione secondo la quale il giudice provvede sull'istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile ai sensi dell'articolo 51. Infine recependo le osservazioni del Consiglio di Stato, la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale la domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta è stata ricollegata non più all'approvazione del rendiconto, bensì alla presentazione della relazione finale dell'OCC.
- sull'articolo 83, eliminando – su sollecitazione delle Commissioni parlamentari – il riferimento alla risoluzione, in quanto istituto eliminato dalla disciplina del concordato minore.

Articolo 13

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 84, allo scopo di meglio precisare le nozioni di continuità aziendale e di prevalenza. L'articolo 84 si pone, all'interno del Codice della



crisi d'impresa e dell'insolvenza, come una delle disposizioni maggiormente innovative. Proprio per questa ragione, si è ritenuto di migliorarne il tenore letterale allo scopo di renderlo di più immediata e facile comprensione e di prevenire contrasti interpretativi. La riformulazione del comma 2 è dunque diretta a chiarire, ai fini della continuità indiretta, che il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso si riferisce al solo affitto di azienda e che gli altri negozi in forza dei quali l'azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore devono essere stipulati in esecuzione del piano. Il comma 3 è stato invece riformulato al fine di escludere la precisazione secondo la quale la cessione del magazzino non è incompatibile con la continuità aziendale, perché ovvia e tuttavia possibile fonte di incertezze interpretative in relazione alle imprese che non svolgano attività di produzione di beni, nonché al fine di rendere il secondo periodo di più agevole lettura, sostituendo all'espressione "di quelli" le parole "dei lavoratori";

- sull'articolo 86 al fine di prevenire possibili incertezze interpretative, chiarendo che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai eccedere i due anni dall'omologazione;
- sull'articolo 87, integrandolo con la previsione secondo la quale, se il concordato è in continuità, il piano deve contenere anche il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna;
- sull'articolo 88 che disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, apportandovi minime modifiche di ordine lessicale dirette ad esplicitare meglio l'ambito applicativo della disposizione ed a renderne più scorrevole la lettura. Così, al comma 1, si chiarisce che oggetto della proposta è il pagamento, parziale o dilazionato, anche dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie; al comma 2, le parole "fiscale o previdenziale" sono sostituite dalle parole "tributario o contributivo", per uniformità rispetto al comma 1; al comma 3, primo periodo, si passa dall'uso del singolare al plurale con riferimento agli uffici competenti per il deposito della proposta, considerato che non esiste un unico ente impositore, ma esistono, oltre che le agenzie fiscali, una pluralità



di enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie;

- sull'articolo 91, riformulando il comma 1 in modo più chiaro e meglio esplicitando che la pubblicità diretta all'acquisizione di offerte concorrenti deve essere effettuata solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di affitto o acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni.

Articolo 14

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.


La disposizione interviene sull'articolo 92 al solo fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'articolo 125 (nomina del curatore). Viene così chiarito che anche la nomina del commissario giudiziale deve avvenire nel rispetto degli articoli 356 e 358.

Articolo 15

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 94, che disciplina gli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, precisando, con la modifica introdotta al comma 3, che il giudice delegato può autorizzare atti di straordinaria amministrazione prima dell'omologazione del concordato solo dopo aver sentito il commissario giudiziale. Si tratta, ovviamente, di parere non vincolante per l'autorità giudiziaria. Scopo dell'intervento, tuttavia, è garantire che non sfuggano al giudice importanti elementi di valutazione sulla coerenza dell'atto con il piano concordatario, sulla sua convenienza sotto il profilo economico, sull'utilità che esso venga autorizzato prima dell'omologazione; in sintesi, sull'effettiva funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori dell'atto che il debitore vuole compiere prima dell'omologazione. Il nuovo comma 6 regola in modo più puntuale l'ipotesi in cui sia urgente procedere all'alienazione o all'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati e consente al tribunale di autorizzare il negozio senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive se l'espletamento delle procedure ordinarie potrebbe compromettere l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Si precisa, infatti, che il pregiudizio



temuto deve essere irreparabile, rendendo così più evidente il carattere eccezionale della deroga alla regola della necessaria competitività della liquidazione nelle procedure concorsuali. Si prevede, inoltre, che, in aggiunta alla pubblicità già prevista dalla norma, deve essere data comunicazione del provvedimento e del compimento dell'atto a tutti i creditori per consentire loro di contestare il provvedimento stesso ove lo ritengano adottato in assenza dei suoi presupposti e lesivo dei loro interessi;

- sull'articolo 97, rubricato "contratti pendenti", riscrivendolo integralmente. Le modifiche, rispetto alla disciplina attuale, concernono: 1) al comma 1, il ripristino della previsione, presente nell'articolo 186-bis della legge fallimentare, dell'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; 2) al comma 6, disciplinando la fase intercorrente tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento di accoglimento al fine di evitare che la mancata esecuzione delle prestazioni dovute dal debitore istante nel tempo durante il quale il tribunale decide sull'istanza consenta alla controparte *in bonis* di provocare la risoluzione di diritto del contratto, così vanificando la regola generale stabilita dal comma 1 della disposizione. Si prevede dunque che la controparte cui sia stata notificata l'istanza di sospensione o di scioglimento non possa esigere dal debitore le prestazioni dovute né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni venute a scadenza dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; 3) al comma 12, riformulandone il primo ed il terzo periodo, al solo scopo di rendere più scorrevole la lettura della disposizione ed evitare che una scrittura poco chiara determini incertezze sul piano interpretativo. Infine, viene introdotto il comma 14 al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario c.d. "autoliquidanti". Si tratta dei rapporti nei quali una parte, il cui interesse è quello di fruire dell'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati verso soggetti terzi, cede in varie forme tali crediti ad un intermediario a fronte del finanziamento erogato. Tra le operazioni autoliquidanti rientrano, ad esempio (e senza pretesa di esaustività), le operazioni di anticipo su fatture, le anticipazioni al salvo buon fine, i finanziamenti a fronte di cessioni di credito, altri anticipi su crediti commerciali e lo sconto di portafoglio commerciale. In tutte tali ipotesi la restituzione di quanto anticipato richiede un ruolo attivo da parte



dell'istituto di credito che ha erogato il finanziamento. L'attività di riscossione, in questo ambito, è certamente ancillare alla prestazione principale, ma, al tempo stesso, ne costituisce una modalità essenziale. In materia esiste un vivace contrasto giurisprudenziale e dunque esistono incertezze sul piano interpretativo che incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l'attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, anche in considerazione di condotte opportunistiche che nella prassi si sono a volte riscontrate da parte dei debitori beneficiari del finanziamento. La nuova disposizione, al fine di sanare i contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'articolo 97. Ciò vuol dire che l'erogazione dell'anticipazione da parte del finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato, sicché, fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente. Diviene conseguentemente superflua la regola posta dall'(originario) articolo 99, comma 2, secondo la quale anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. I contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededuzione. In questa prospettiva, è apparso invece necessario disciplinare gli effetti dello scioglimento del contratto, ove autorizzato dal tribunale. Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento. La possibilità di trattenere le somme riscosse nei limiti di quanto erogato alla parte finanziata è coerente con la natura e le modalità di esecuzione del contratto; il limite temporale rappresenta il frutto di un bilanciamento di contrapposte esigenze, avendo come obiettivo quello di evitare che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria protratto nel tempo, in presenza del quale una gestione del rapporto improntata a correttezza e



buona fede avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse. Nella quantificazione del termine si è tenuto conto dei termini normali di adempimento secondo le più diffuse prassi commerciali;

- sull'articolo 99, che disciplina i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, sopprimendo l'originario comma 2 e con esso la previsione secondo la quale la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda - divenuto superfluo alla luce del nuovo articolo 97, comma 14 - e reintroducendo, al comma 5 la previsione, già contenuta nell'articolo 182-*quater*, secondo comma, della legge fallimentare, secondo la quale le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal relativo piano e purché, in caso di concordato preventivo, la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato ovvero, in caso di accordi di ristrutturazione, purché essi siano omologati.

Articolo 16

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 105, rubricato "Operazioni e relazione del commissario", reintroduce, conformemente a quanto attualmente prevede l'articolo 172 della legge fallimentare, la regola secondo la quale le relazioni redatte dal commissario giudiziale in vista del voto sulla proposta di concordato preventivo devono essere trasmesse anche al pubblico ministero. E' evidente, infatti, l'interesse di tale organo, che è coinvolto nel procedimento fin dal momento del deposito della domanda (si veda, al riguardo, l'articolo 40, comma 3), a conoscere gli esiti delle verifiche svolte dal commissario giudiziale, in particolar modo sulle cause del dissesto
- sull'articolo 106, in primo luogo al comma 1, sostituendo il riferimento all'articolo 49, comma 2, con il riferimento all'articolo 44, comma 2, dal momento che la prima previsione, a propria volta, richiama la seconda; in




secondo luogo al comma 2, al fine di rendere esplicite le conseguenze del mancato deposito della somma che il debitore deve versare, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera d), per le spese di procedura, come quantificata dal tribunale con il decreto di apertura del concordato. Viene infatti previsto espressamente che, in tal caso, si apre il procedimento volto alla revoca del decreto di apertura del concordato preventivo. Con la modifica del comma 3 si chiarisce, invece, che in presenza di atti di frode accertati il tribunale provvede in ogni caso alla revoca del decreto di cui all'articolo 47 e fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale solo se un creditore o il p.m. ne abbia fatto istanza.

Articolo 17

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 107, che disciplina il voto dei creditori nel concordato preventivo, meglio fissando le scansioni temporali del procedimento. Viene così stabilito: 1) che la relazione finale del commissario deve essere comunicata ai creditori almeno sette giorni (invece di cinque) prima della data iniziale del voto, in modo da assicurare loro un più ampio *spatium deliberandi*; 2) che i provvedimenti adottati dal giudice delegato per risolvere eventuali contestazioni, ad esempio sulla legittimazione al voto, ma anche sull'ammissibilità delle proposte concorrenti, debbano essere comunicati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- sull'articolo 108, che disciplina l'ammissione provvisoria dei crediti contestati. L'eliminazione dell'adunanza dei creditori quale luogo di discussione e confronto sulla convenienza della proposta, ma anche quale luogo di immediata risoluzione da parte del giudice delegato delle questioni inerenti al voto, rende infatti necessaria una disciplina di maggiore dettaglio rispetto a quella dell'originario articolo 108, che, nella sostanza, ripete il suo contenuto dall'articolo 176 della legge fallimentare. Si è dunque previsto che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7 e dunque ai medesimi soggetti e nel rispetto del medesimo termine. Si è stabilito inoltre che in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco redatto dal commissario giudiziale.



In questo caso, mancando un provvedimento del giudice delegato contro il quale possa essere eventualmente proposto reclamo, non si forma alcuna preclusione endoprocedimentale ed è dunque espressamente fatto salvo il diritto di contestare l'ammissione (o l'esclusione dal) al voto mediante opposizione all'omologazione.

Articolo 18

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 114, estendendo ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione l'applicazione del disposto di cui all'articolo 125 dello stesso Codice, e cioè della previsione che in primo luogo subordina la nomina del curatore all'osservanza delle previsioni di cui agli articoli 356 (iscrizione all'albo) e 358 (requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure; b);
- sull'articolo 118, precisando che il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere iscritto nel registro delle imprese. La disposizione ricalca quella dell'articolo 103 disp. att. c. c. in relazione all'analogo provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2409 c.c., giacché è evidente che tale disciplina costituisce il modello al quale il legislatore delegato ha fatto riferimento nel prevedere la possibilità di nomina dell'amministratore giudiziario incaricato di dare compiuta esecuzione alla proposta di concordato;
- sulla disciplina della risoluzione del concordato preventivo, riscrivendo l'articolo 119. Al comma 1, il termine "richiesta" è sostituito dal termine "istanza", in conformità con l'articolo 6, comma 1, lettera m), della legge delega, n. 155 del 2017, a sottolineare il carattere formale dell'atto che il creditore deve indirizzare al commissario giudiziale. E' stato introdotto, inoltre, il comma 7 che, al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito neppure successivamente agli interventi della Corte di cassazione (ve n'è traccia, ad esempio, in Cass. n. 26002/2019), stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura.



Articolo 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 125 innanzitutto chiarendo, attraverso l'aggiunta dell'avverbio "già", che il registro nazionale di cui al comma 4 non è un registro di nuova istituzione, ma quello istituito dall'articolo 28 del r.d. n. 267 del 1942, quinto comma, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.132 del 2015. Viene inoltre eliminato l'erroneo riferimento al "fallimento" e il testo viene integrato tenendo conto delle modificazioni introdotte dall'articolo 14 del d.lgs. n. 97 del 2016 in ordine al contenuto del predetto registro (con esclusione unicamente del riferimento ai provvedimenti che attestano l'esecuzione del concordato, non previsti dal d.lgs. n. 14 del 2019);
 - sull'articolo 128 al fine di chiarire, prevenendo ogni incertezza interpretativa, che, non diversamente da quanto già prevede la legge fallimentare, la scelta dei difensori spetta sempre al curatore, anche nei casi in cui, per stare in giudizio, è necessaria l'autorizzazione del giudice delegato;
- a) sull'articolo 130. L'intervento si collega alle modificazioni introdotte all'articolo 198. Quest'ultima disposizione disciplina, tra l'altro, l'obbligo di redazione del bilancio dell'ultimo esercizio quando, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, lo stesso non sia stato presentato dal debitore. Secondo la legge fallimentare e secondo il d.lgs. n. 14 del 2019 in questi casi l'obbligo di redazione del bilancio grava sul curatore. La norma vigente deresponsabilizza il debitore e rende ardua la redazione del bilancio secondo un criterio di continuità, poiché è evidente che il curatore non dispone, soprattutto nei primi mesi successivi all'apertura della procedura, dei medesimi elementi di conoscenza in possesso del debitore. Si è dunque prevista una modifica dell'articolo 198, onerando della redazione e presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio il debitore ed il curatore solo in via sussidiaria, nel caso in cui il primo non vi abbia provveduto. Si è conseguentemente modificato anche l'articolo 130, comma 2, prevedendo che il pubblico ministero, così come deve essere informato del mancato deposito dei documenti di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), sia informato anche dell'inosservanza dell'obbligo di procedere alla




presentazione del bilancio. Il comma 4, come modificato, dispone che detto bilancio sia allegato alla relazione del curatore, unitamente al rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-*bis* del codice civile, come modificato dal presente provvedimento. Per l'illustrazione di tale modifica si rinvia al commento relativo all'articolo 37.

Articolo 20

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 166 che disciplina la revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie posti in essere nell'anno o nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. La modifica concerne, in primo luogo, la causa di esonero da revocatoria prevista dal comma 3, lettera b), per le rimesse effettuate su conto corrente bancario. La norma attuale, mutuata dalla legge fallimentare, esclude la soggezione a revocatoria delle rimesse che non hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. La previsione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolar modo con riferimento al requisito della "consistenza", che esprime un valore relazionale, da accertare caso per caso e che lascia all'interprete un inevitabile margine di discrezionalità. Una parte della giurisprudenza di merito, ad esempio, ha fatto ricorso ad un parametro espresso in termini percentuali, da alcuni rapportato al saldo debitore nel periodo sospetto; secondo un altro orientamento verrebbe invece in considerazione il c.d. "rientro" ex articolo 70 della legge fallimentare (ora, articolo 171, comma 3, del Codice), cioè la differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal debitore nel periodo c.d. sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso; altre pronunce hanno valorizzato l'importo medio delle rimesse dato dalla somma delle stesse divise per il loro numero, rapportate all'importo medio del saldo debitore computato all'inizio e a fine del periodo di riferimento. L'eliminazione del requisito della consistenza ai fini della revocabilità delle rimesse è dunque funzionale a eliminare tali difformità interpretative, in ossequio all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017, senza in alcun modo pregiudicare l'effettivo ambito di operatività dell'esenzione, giacché l'esigenza di sottrarre alla revocatoria operazioni che non abbiano realmente depauperato




il patrimonio del debitore né leso effettivamente la *par condicio creditorum* è comunque soddisfatta, oltre che dal requisito della durevolezza, dal limite stabilito dall'articolo 171, comma 3. La modifica della lettera e) del medesimo comma 3 è di mera forma, giacché elimina una congiunzione non necessaria tra le parole "posti in essere" e le parole "dal debitore";

- sull'articolo 170. L'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge n. 155 del 2017, nel prevedere che il periodo sospetto ai fini dell'esercizio delle azioni di inefficacia e revocatorie (diverse dalla revocatoria ordinaria) decorre dalla data della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, come ora espressamente prevedono gli articoli 163, 164, 166 e 169, in cui è implicito il riconoscimento normativo del principio di derivazione giurisprudenziale della consecuzione delle procedure concorsuali, imponeva di tener comunque fermo il disposto dell'articolo 69-bis, secondo comma, della legge fallimentare. Il legislatore delegato, nel mutare nell'articolo 170 il contenuto dell'articolo 169-bis, ha invece ommesso di riprodurre il secondo comma della norma citata. La modifica introdotta è dunque volta a rimediare a tale omissione, ovviamente apportando alla disposizione i necessari adattamenti lessicali.

Articolo 21

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 189, riformulandone i commi 5 e 9. Il comma 5 dispone che trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa, coerentemente con la regola generale posta dall'articolo 172, secondo la quale, nel periodo di sospensione, il contraente *in bonis* non ha diritto a provocare lo scioglimento del rapporto. Tale previsione tuttavia appare iniqua e di dubbia legittimità costituzionale rispetto ad un rapporto di lavoro, in quanto la prestazione retributiva è essenziale alle esigenze vitali del lavoratore ed il recesso senza giusta causa –che potrebbe essere indispensabile per ottenere una nuova occupazione- lo obbligherebbe a corrispondere al curatore l'indennità di mancato preavviso. La norma è stata dunque oggetto di un intervento correttivo consistente nel qualificare come date per giusta causa le dimissioni del lavoratore in tutti i casi in cui vi sia sospensione del rapporto senza accesso ad ammortizzatori sociali che compensino la perdita della retribuzione. E' stato inoltre modificato il comma 9, innanzitutto sostituendo all'espressione recesso quella di licenziamento. Infatti, mentre i commi



da 1 a 4 dell'articolo in esame disciplinano una speciale forma di scioglimento del rapporto di lavoro, integralmente rimessa alle valutazioni del curatore, durante l'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 211, i rapporti di lavoro subordinato in essere al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale proseguono normalmente. In questa ipotesi, il curatore che non decida di avvalersi della facoltà di procedere alla loro sospensione –nel qual caso, in quanto compatibili, divengono applicabili le previsioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8- può determinare lo scioglimento del rapporto solo procedendo al licenziamento non più secondo le disposizioni dello stesso articolo 189, ma nel rispetto della disciplina lavoristica vigente.

Articolo 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 197, comma 2, correggendo un mero refuso e cioè sostituendo l'erronea menzione della sentenza dichiarativa di fallimento con il corretto riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- sull'articolo 198, prevedendo, per le ragioni già illustrate nel commento all'articolo 19, che il debitore -anziché il curatore- debba redigere il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale e che il curatore debba provvedervi solo in caso di inadempimento del debitore. Il nuovo comma 2 precisa inoltre che al curatore spetta apportare anche le rettifiche necessarie al bilancio redatto dal debitore. La disposizione, infine, rende esplicita l'esenzione dei liquidatori sociali dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile fino alla chiusura della liquidazione giudiziale. L'innovazione è coerente con il nuovo articolo 2484 del codice civile, che individua nella liquidazione giudiziale una causa di scioglimento della società. Da tale previsione discende l'obbligo, per la società nei cui confronti la procedura è stata aperta, di far luogo alla nomina dei liquidatori sociali. Poiché questi, tuttavia, fintanto che la procedura è aperta, non svolgono la loro attività caratteristica, si è ritenuto utile precisare che, nello stesso periodo, non sono neppure tenuti alla redazione e presentazione del bilancio.

Articolo 23



Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.


La disposizione interviene:

- sull'articolo 200, riformulandone il comma 1, al fine di inserire, alla lettera c), la previsione secondo la quale il curatore, nel comunicare a quanti risultino creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, le informazioni necessarie e utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, debba anche avvertirli della possibilità di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4. Tale facoltà è già prevista dalla legge fallimentare e tuttavia il numero dei creditori che se ne avvalgono è ancora esiguo. Si vuole in questo modo accrescere la possibilità, per i creditori, di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti, privilegiando quanti vigilino sull'andamento della procedura, rispetto a chi se ne disinteressa;
- sull'articolo 205, riformulandolo, allo scopo di inserire un secondo comma e prevedere che il curatore, nel dare notizia dell'esito delle domande di ammissione al passivo, informi sinteticamente i creditori anche delle concrete prospettive di soddisfacimento dei loro crediti, al fine di disincentivare la proposizione di impugnazioni dello stato passivo -che incidono negativamente sui tempi e sui costi della procedura- quando è già chiaro che, anche in caso di accoglimento del gravame, l'attivo derivante dalla liquidazione non consentirebbe un utile riparto a favore di determinati creditori o di determinate categorie di creditori;
- sull'articolo 207, sostituendo il comma 10 e, allo scopo di rendere più chiara la formulazione della previsione, operando un richiamo completo e lineare alle previsioni di cui agli articoli 181 e 309 c.p.c. per le ipotesi di mancata comparizione delle parti;

Articolo 24

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 211, che disciplina l'esercizio dell'impresa da parte del curatore, eliminando la condizione secondo la quale il tribunale autorizza la prosecuzione dell'attività quando l'interruzione potrebbe cagionare un grave danno. Considerato che, a differenza di quanto prevede il r.d. n. 267 del



1942, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soggetta a liquidazione giudiziale non costituisce più un'eccezione, ma è la regola, l'unico parametro al quale rapportare la decisione di autorizzare la prosecuzione dell'attività o di farla cessare è quello dell'interesse del ceto creditorio a conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati. Il tribunale, dunque, dovrà autorizzare la prosecuzione in tutti i casi in cui non vi siano elementi concreti per far ritenere che da essa derivi un pregiudizio per creditori.

Articolo 25

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La norma interviene sull'articolo 216 che disciplina le modalità della liquidazione dei beni nella procedura di liquidazione giudiziale. Il decreto legislativo n. 14 del 2019 rinvia per ciò che concerne l'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato all'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Tuttavia, l'articolo 560 è stato modificato, a decorrere dal 13 febbraio 2019, dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il richiamo ai commi terzo e quarto per le vendite effettuate nell'ambito della liquidazione giudiziale è divenuto incongruo. Tali commi, infatti, prevedono ora che il debitore e i familiari conviventi non perdano il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento e che il debitore debba consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Non essendo più utile il rinvio alla disciplina dell'articolo 560 c.p.c., si è reso necessario disciplinare in modo autonomo il procedimento di attuazione dell'ordine di liberazione per i casi in cui le vendite vengano effettuate con le modalità previste dal medesimo articolo 216, al comma 2, ferma, naturalmente, la possibilità che invece il giudice delegato disponga che la vendita avvenga secondo le disposizioni del codice di procedura civile, come pure consente il comma 3. Il nuovo comma 2 prevede, dunque, che il provvedimento sia attuato direttamente dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice stesso, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento e dunque nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta. E' fatto notorio che vi sono una serie di circostanze che possono incidere negativamente sul buon esito delle vendite effettuate dal curatore: la prospettiva per l'acquirente di dover gestire direttamente la liberazione dell'immobile acquistato, con costi e tempi difficilmente preventivabili e non compatibili con l'obiettivo di destinare




l'immobile a propria abitazione; il conseguente deprezzamento degli immobili, per l'aumento della probabilità di aste deserte e di ribassi, con prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli normali di mercato e danno per i creditori che vedono così mortificate le loro aspettative di soddisfacimento; l'esclusione dal mercato di chi non può acquistare senza certezze sui tempi dell'immissione in possesso e dunque la riduzione tendenziale del mercato agli operatori professionali che operano con logica speculativa. Le modalità di attuazione dell'ordine di liberazione previste dal nuovo comma 2 mirano a contrastare tali rischi, consentendo al curatore, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale, oltre che essere un professionista esperto, di dare diretta esecuzione all'ordine di liberazione pronunciato dal giudice e ponendo a carico della procedura le spese e gli adempimenti necessari alla liberazione degli immobili. La disposizione ribadisce, inoltre, la regola, già contenuta nell'articolo 68 del codice di procedura civile, secondo la quale, per l'attuazione del provvedimento, il giudice delegato può anche disporre della forza pubblica e nominare ausiliari e disciplina le modalità per lo sgombero dell'immobile da beni mobili o documenti che vi siano contenuti. Il procedimento previsto coniuga il rispetto dei diritti del titolare di tali beni o documenti, cui è assicurata la possibilità di asportarli, con l'esigenza di consentire all'acquirente l'immediata fruizione del bene acquistato, che dunque deve essergli consegnato libero, oltre che ad persone, da cose. Le modifiche apportate al comma 6 mirano a rendere agevole la visita degli immobili posti in vendita da parte degli offerenti ed a garantire che essa avvenga con modalità idonee a preservare la trasparenza e la legalità della procedura, mentre le modifiche introdotte al comma 9 correggono un errore del testo. Infatti, poiché il decreto di trasferimento è atto del giudice delegato ed è necessariamente successivo al versamento integrale del prezzo, è evidente che l'informativa del curatore abbia ad oggetto non il trasferimento, ma gli esiti della procedura competitiva e sia strumentale all'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 217, comma 1.

Articolo 26

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 234 che disciplina la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi e prevede che, esauriti tali giudizi o procedimenti ed eventualmente effettuato un riparto a favore dei creditori, il tribunale archivi definitivamente la



procedura. Il comma 8, oggetto dell'intervento, stabilisce che il curatore, dopo l'archiviazione, chieda la cancellazione della società dal registro delle imprese. La disposizione attuale non tiene conto, però, dell'eventualità che la fase si chiuda con il pagamento integrale dei creditori e delle spese da soddisfare in prededuzione, nel qual caso non vi sarebbe motivo per cancellare la società dal registro delle imprese. La norma è stata dunque integrata con la previsione secondo la quale il curatore proceda, in tal caso, ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo e dunque provveda a convocare l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.

Articolo 27

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 240, comma 1, ultimo periodo, in modo da rendere il contenuto omogeneo rispetto a quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 1, aggiungendo, anche con riferimento riguardo ai limiti temporali della proposta proveniente dal debitore, il riferimento alle società cui il debitore partecipi o sottoposte a comune controllo, in modo da evitare che tale ultima previsione sia esposta a condotte elusive;
- sull'articolo 246, che mutua il disposto dell'articolo 130 della legge fallimentare e disciplina l'efficacia del decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, correggendo l'erronea citazione dell'articolo 206, che disciplina invece le impugnazioni dello stato passivo. Il richiamo corretto è infatti quello all'articolo 245 che regola il giudizio di omologazione e dunque anche le opposizioni all'omologazione.

Articolo 28

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 255, comma 1, lettera c), correggendo l'erroneo rinvio al settimo comma dell'articolo 2476 con il corretto riferimento all'ottavo comma. Così come è chiaramente scritto nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 14 del 2019, scopo della norma è quello di attribuire al curatore la legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente - una serie di azioni risarcitorie, comprese quelle nei confronti dei soci della società a responsabilità limitata che



abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di *mala gestio* degli amministratori della società in liquidazione giudiziale. Tuttavia, per effetto della riformulazione dell'articolo 2497 del codice civile ad opera dell'articolo 378 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'originario settimo comma è divenuto l'ottavo. Si è reso perciò necessario emendare l'articolo 255 dall'errore in esso contenuto, atteso che l'attuale settimo comma disciplina l'azione del socio o del terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori;

- sull'articolo 262, comma 3, sostituendo l'erronea espressione "attivo fallimentare" con quella corretta e cioè "attivo della liquidazione giudiziale";
- sull'articolo 264, comma 2, secondo periodo, relativo all'attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea, sostituendo la parola "deliberazioni" la parole "decisione" e la parola "tribunale" con la seguente: "giudice delegato". Quanto alla prima sostituzione, si osserva che gli atti assunti dal curatore appaiono più correttamente qualificabili quali decisioni, piuttosto che deliberazioni (termine generalmente riservato alle decisioni di organi collegiali deliberativi). Quanto alla seconda sostituzione, si rileva che il rinvio operato dalla norma medesima all'articolo 133 per il reclamo, sembrerebbe più opportuno prevedere che esso si svolga innanzi al giudice delegato, e non al tribunale.

Articolo 29

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 268, che disciplina la liquidazione controllata e che è stato interamente riscritto. Si è innanzitutto precisato che mentre il debitore può proporre istanza in proprio di apertura della liquidazione controllata anche quando si trovi in stato di crisi, l'istanza può essere formulata dal p.m. o dai creditori solo se il debitore sia in stato di insolvenza. Si è prevista inoltre una soglia minima di rilevanza della situazione debitoria, come accade anche per la liquidazione giudiziale e per le stesse ragioni, si è stabilito che non si possa far luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. La differenza rispetto all'importo fissato dall'articolo 49 si spiega considerato che sono assoggettabili alla procedura, su istanza dei



creditori, anche i consumatori, in relazione ai quali l'importo di ventimila euro appare già significativo di una situazione debitoria preoccupante. Si è inoltre previsto che quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata, se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. La *ratio* della disposizione è in sostanza la medesima che giustifica la previsione dell'articolo 209 (previsione di insufficiente realizzo) nella liquidazione giudiziale: evitare i costi che derivano alla collettività dall'apertura di una procedura concorsuale quando sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore alcun vantaggio. La qualità del debitore, al quale non si applicano i reati previsti dal Titolo IX, capi I, II e III ed il ridotto impatto socio-economico del suo stato di insolvenza giustificano la diversa operatività delle due previsioni;

- sull'articolo 270, recuperando la regola in origine stabilita dall'articolo 65 (si rinvia, sul punto, al commento all'articolo 10) e prevedendo che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Viene inoltre chiarito, al fine di evitare incertezze interpretative, che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256. La modifica apportata al comma 2, lettera b) chiarisce che la nomina dell'OCC come liquidatore presuppone che tale organismo in concreto già esista e dunque che la disposizione si applica solo in caso di domanda presentata dal debitore;
- sull'articolo 273 che disciplina la formazione del passivo integrandolo. L'obiettivo perseguito è quello di disciplinare in modo espresso anche il procedimento di ammissione al passivo delle domande tardive. La nuova previsione è modellata sull'articolo 208 che regola la stessa fattispecie nella liquidazione controllata;
- sul comma 1 dell'articolo 276, integrando la disciplina della chiusura della liquidazione controllata attraverso il rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'articolo 233.

Articolo 30

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:



- sull'articolo 278 in primo luogo sostituendo l'espressione "procedura concorsuale" quella più puntuale "di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata". E' stato poi riscritto il comma 4 al fine di chiarire che le condizioni di meritevolezza previste dall'articolo 280, ostative all'esdebitazione nel caso in cui il debitore sia un ente collettivo, non possono che riferirsi a persone fisiche e dunque ai soci illimitatamente responsabili o ai legali rappresentanti della società o dell'ente. E' stato infine eliminato l'equivoco riferimento temporale in origine contenuto nella disposizione, giacché è apparso irragionevole limitare a soli tre anni la rilevanza di condanne per gravi reati quali sono quelli elencati all'articolo 280, oltre che contraddittorio rispetto alle previsioni contenute alle lettere d) ed e) del medesimo articolo 280, comma 1;
- sull'articolo 281, comma 4, prevedendo che il decreto con il quale il tribunale dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere, al fine di agevolarne la conoscibilità.

Articolo 31

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sulla rubrica della sezione II della parte I, titolo V, capo X, che diviene, per maggiore chiarezza, "Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato";
- sull'articolo 282, che disciplina l'esdebitazione di diritto a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata. Al comma 1, si prevede che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'attuale comma 1 prevede esclusivamente l'iscrizione del decreto nel registro delle imprese, che non è però una forma di pubblicità adeguata per soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. La modifica del comma 2 mira ad assicurare un allineamento della disciplina del Codice alle indicazioni derivanti dalla Direttiva 2019/1023/UE, ed in particolare dai "considerando" numeri 78 e 79, nonché dall'articolo 23. Conseguentemente, allo scopo di attribuire rilevanza, tra le cause ostative all'esdebitazione, a tutte le ipotesi in cui il debitore "*nell'indebitarsi (...) ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo*



disonesto o in malafede (...)” (articolo 23, paragrafo 1, della Direttiva) si è prevista l’operatività non più della sola ipotesi ostativa di cui all’articolo 280, lett. a), ma anche dell’ipotesi di cui alla successiva lett. b), nonché dell’ulteriore ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ulteriormente, ricorrendo alla facoltà prevista dall’articolo 23, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva (*“In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l’accesso all’esdebitazione (...) in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio: (...) b) quando l’imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell’Unione e nazionale”*) si è ritenuto di rendere operante anche la preclusione di cui all’articolo 280, lett. c). L’ulteriore estensione delle preclusioni di cui all’articolo 280, lett. d) ed e) – da cui emerge il risultato finale testuale dell’integrale applicabilità dell’articolo 280 – scaturisce dall’esercizio delle facoltà previste dall’articolo 23, paragrafo 2, lettere c) e d) della Direttiva (riferite ai casi di: *“c) (...) domande abusive di esdebitazione; d) (...) un’ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all’imprenditore insolvente del beneficio dell’esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione”*), anche allo scopo di precludere un utilizzo illimitato (e quindi anche abusivo) del meccanismo previsto dalla norma. Ragioni di omogeneità giustificano l’applicazione della disciplina in tal modo modificata a tutte le categorie di debitori, come peraltro reso possibile – a livello eurounitario - dall’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva (*“Gli Stati membri possono estendere l’applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), [cioè le procedure che portano all’esdebitazione] alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori”*). E’ stato inoltre riscritto il comma 3, prevedendo che, alla data della chiusura della procedura di liquidazione controllata o decorsi tre anni dalla sua apertura, il tribunale, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di meritevolezza per pronunciare l’esdebitazione, debba dichiararlo con decreto. Si vuole così evitare una situazione di incertezza suscettibile di prolungarsi *sine die* e consentire al debitore di contestare la decisione mediante la proposizione del reclamo;

- sull’articolo 283, innanzitutto modificandone la rubrica che, per ragioni di maggiore chiarezza, diviene “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”;




al comma 1, al fine di prevenire incertezze interpretative, si precisa che la soglia minima di capacità di soddisfacimento, al di sotto della quale è possibile accedere all'esdebitazione, è riferita all'ammontare complessivo dei crediti.

Articolo 32

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 284, rubricato "Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo" e che è stato interamente sostituito. Le modificazioni introdotte riguardano innanzitutto il contenuto del piano o dei piani concordatari collegati, giacché è stato precisato, al fine di consentire ai soci ed ai creditori di valutare in modo più informato e consapevole la convenienza della proposta, ma anche i rischi di un piano unitario o di piani tra loro collegati, che deve essere quantificato il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo e, in secondo luogo, il contenuto dell'attestazione. E' stato precisato, infatti, che compito del professionista indipendente è quello di attestare oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, anche le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese (recepando in questo le osservazioni del Consiglio di Stato), della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa e la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. Inoltre, si richiede all'attestatore di fornire informazioni analitiche complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese, indispensabili per esprimere un giudizio ponderato sulla fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici che ne deriveranno ai creditori;
- sull'articolo 285. Dal comma 1 è stata soppressa l'inutile precisazione secondo la quale i ricavi della cessione del magazzino costituiscono flussi derivanti dall'esercizio dell'impresa, così allineando la disposizione a quanto ora previsto dall'articolo 84. L'espressione "società", ricorrente nel corpo dell'articolo, è stata sostituita con "impresa", in coerenza con la definizione



di gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Infine, è stato riformulato il comma 5 così da precisare che il pregiudizio del quale i soci possono dolersi, non diversamente da quanto prevede l'articolo 2497, comma primo, del codice civile, è quello arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale e che lo strumento per far valere tale pregiudizio è l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo sia nel caso in cui ci si dolga delle operazioni di cui al comma 1, sia delle operazioni di cui al comma 2 e cioè di operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo;

- sull'articolo 286, che disciplina il procedimento di concordato di gruppo ed al quale è stato aggiunto un comma – il nuovo comma 7- allo scopo di consentire, in funzione dell'efficienza della procedura e del contenimento dei costi, la nomina di un unico liquidatore giudiziale nel concordato di gruppo che preveda la cessione di beni, ferma la necessità di nominare per ciascuna impresa un distinto comitato dei creditori. Le modifiche introdotte al (nuovo) comma 8 sono dirette semplicemente a rendere più scorrevole e chiara la disciplina della risoluzione e dell'annullamento del concordato di gruppo.

Articolo 33

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

La modifica è parallela a quella apportata dal presente decreto all'articolo 255 del Codice, essendo finalizzata a sostituire il riferimento al settimo comma dell'articolo 2476 c.c. - non corretto, per effetto della riformulazione dell'articolo 2497 del codice civile ad opera dell'articolo 378 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in virtù della quale l'originario settimo comma è divenuto l'ottavo - con il riferimento all'ottavo comma.

Sempre allo scopo di armonizzare la previsione con quella di cui all'articolo 255, vengono poi richiamati anche il primo e sesto comma dell'articolo 2476, riferiti all'azione sociale di responsabilità ed all'azione di responsabilità verso i creditori sociali.

Articolo 34

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 343, rettificando il riferimento inesatto agli articoli 296 e 297 con il riferimento agli articoli 297 e 298, ed aggiungendo il



comma 3. La norma originaria, che mutua il proprio contenuto dall'articolo 237 della legge fallimentare (con le opportune correzioni nell'individuazione degli articoli richiamati), ha ommesso di riprodurre anche l'originario terzo comma che rendeva applicabile al commissario speciale della risoluzione di cui all'articolo 37 del d. lgs. n. 180/2015 i delitti di "interesse privato del curatore" (articolo 228, ora 334), di "accettazione di retribuzione non dovuta" (articolo 229, ora 335) e di "omessa consegna o deposito delle cose della liquidazione giudiziale" (articolo 330, ora 336). Si è inteso dunque ovviare a tale inconveniente.

Articolo 35


Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 344, rubricato "Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi". Il nuovo comma 3 ricomprende, tra le ipotesi di falsa attestazione sanzionate penalmente, anche la condotta del componente dell'organismo di composizione della crisi che, nella relazione di cui all'articolo 268, comma 3, attesta falsamente che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e così paralizza la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica. L'intervento corregge inoltre l'erroneo richiamo all'articolo 268 – che, prima del decreto correttivo non prevedeva la redazione di relazioni da parte dell'OCC- con la corretta menzione dell'articolo 269.

Articolo 36

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene sull'articolo 352, prevedendo che, fino all'istituzione dell'albo previsto dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tutti i componenti del collegio incaricato della procedura di allerta, e non solo quelli nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio, devono essere individuati tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. La previsione è diretta a correggere l'irragionevole diversità di disciplina prevista



per il membro nominato dall'associazione di categoria e ad assicurare pari professionalità tra tutti i componenti del collegio.

Articolo 37

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 356, comma 2, che è stato riformulato, prevedendo, innanzitutto, che, con riferimento agli obblighi formativi degli iscritti all'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro sia sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie e come già previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 2014, richiamato dall'articolo 356, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di formazione previsti dall'articolo 4, comma 5, lettera c), in considerazione della maggiore complessità dell'attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il nuovo comma 2, ai fini del primo popolamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, prevede inoltre che possano ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Viene così ad essere ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'albo in sede di prima formazione, anche tenendo conto della possibilità che a richiedere l'iscrizione siano professionisti interessati a ricoprire unicamente il ruolo di componenti dell'OCRI;
- sull'articolo 357, rubricato "Funzionamento dell'albo". Le modifiche sono dirette a precisare in modo più puntuale il contenuto del decreto previsto dal comma 1, stabilendo che lo stesso dovrà disciplinare anche le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti;



- sull'articolo 358, comma 3, imponendo all'autorità giudiziaria di tener conto, nella scelta dei professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, dell'esigenza di garantire l'efficienza della procedura e del numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente alla nomina, che inevitabilmente condiziona, a presidio della professionalità ed esperienza del soggetto designato, anche la rotazione nell'assegnazione degli incarichi, imposta dall'articolo 5. In ordine a tale profilo, peraltro, sono state recepite le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato, come meglio illustrato nelle premesse di questa Relazione.

Articolo 38

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione:

- riscrive l'articolo 369, la cui rubrica diviene "Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180". L'articolo 369, nel testo originario, modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa ed alcune disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942. L'articolo in commento emenda la disposizione originaria da alcuni errori materiali e da alcuni difetti di coordinamento. Alla lettera b) del comma 1 viene inoltre inserito il richiamo agli articoli 290 e 291 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di esplicitarne l'inapplicabilità agli accordi di sostegno finanziario infragruppo. Infine, il comma 5 del nuovo articolo 369 aggiorna i riferimenti normativi alla legge fallimentare contenuti nel decreto legislativo n. 180 del 2015;
- interviene con una modifica di mero *drafting* sull'articolo 372.

Articolo 39

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

La disposizione interviene:

- sull'articolo 380, rubricato "Cause di scioglimento delle società di capitali". Nel sostituire la disposizione, si è intervenuti, innanzitutto, sul comma 1. Il d. lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l'articolo 2484, primo comma, del



codice civile, statuendo che l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società. E' stato ora aggiunto il rinvio agli articoli 2487 e 2487-*bis* del codice civile, seppure nei limiti della compatibilità della relativa disciplina con lo spossessamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Occorrerà dunque che, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l'assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), giacché, com'è ovvio, l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore. E' stato inoltre aggiunto un comma 2 che modifica l'articolo 2487-*bis*, terzo comma, del codice civile, prevedendo che quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata, oltre che, come già stabilito dalla previsione, al liquidatore sociale. La *ratio* è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza. La modifica completa quella apportata all'articolo 130;

- sull'articolo 382, rubricato "Cause di scioglimento delle società di persone", allo scopo di disciplinare le conseguenze dell'assoggettamento alla liquidazione controllata del socio della società semplice. A tal fine, il comma 1 del nuovo articolo 382 modifica l'articolo 2272 del codice civile, prevedendo che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del socio ne determini l'esclusione. E' stato inoltre soppresso l'originario comma 3, giudicato superfluo alla luce dell'articolo 349 del Codice che opera la sostituzione della parola "fallimento" con le parole "liquidazione giudiziale" in tutte le disposizioni normative vigenti.

Articolo 40

Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari
La disposizione interviene in senso modificativo sulle innovazioni già apportate dall'articolo 377 (rubricato "Assetti organizzativi societari"), previsione già entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14. L'articolo 377, oltre che richiamare in modo espreso, per ciascun tipo sociale, gli obblighi derivanti dal



riformato articolo 2086 c.c. in tema di assetti organizzativi dell'impresa, inseriva, nelle norme modificate – cioè gli articoli 2257, 2380-*bis* e 2409-*novies* del codice civile – la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori. Tale previsione ha generato delle incertezze interpretative, poiché, sovrapponendo il piano dell'organizzazione con quello gestorio, è sembrata ad alcuni contraddire le numerose disposizioni del codice civile che, al contrario, consentono di affidare ai soci competenze tipicamente gestorie (così, ad esempio, l'articolo 2479 c.c.) o particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (così l'articolo 2468, comma terzo, del codice civile). Il decreto correttivo, al fine di rimuovere tale possibile profilo di ambiguità, interviene nuovamente sulle norme del codice civile, precisando che, ferme restando le regole generali sulle competenze gestorie, spetta in via esclusiva agli amministratori l'istituzione degli assetti organizzativi.

Articolo 41

Disposizioni finanziarie

La norma contiene le disposizioni finanziarie, ed in particolare la clausola d'invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente

Articolo 42

Entrata in vigore

La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo, facendola coincidere con quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019. Entrano invece in vigore, secondo la regola ordinaria, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale solo gli articoli 37, commi 1 e 2 e 40 del presente decreto correttivo, in quanto modificativi di disposizioni già vigenti.



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, prevedendo modifiche al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, denominato “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”.

Lo scopo dell'intervento normativo, che prende spunto dalle osservazioni e dalle proposte di miglioramento rappresentate dalle diverse categorie degli stakeholders coinvolti nella riforma del codice della crisi e dell'insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, nonché dai contributi di esperti del settore pubblicati successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 14 del 2019, è quello di apportare i miglioramenti ritenuti necessari alla disciplina disegnata per potenziare l'efficacia dei mezzi di soluzione delle crisi individuati, specialmente quella da sovra indebitamento ed eliminare le discrasie riscontrate.

Il provvedimento, inoltre, ha tenuto conto dell'aggiornamento della normativa dell'Unione europea realizzato con la direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, modificando la direttiva(UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) e operando secondo il principio di delega contenuto nella legge n. 155 del 2017.


Si segnala già in premessa, che dall'attuazione del presente decreto legislativo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo teso all'efficientamento del nuovo impianto dettato dal Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, realizzato con l'apporto di modifiche ritenute necessarie per ottimizzare i livelli di funzionalità degli istituti previsti e rendere possibile lo svolgimento delle attività e degli adempimenti già contemplati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Si assicura, infatti, che le modifiche introdotte dal provvedimento in esame, non sono suscettibili di determinare ricadute negative sulle spese di giustizia, potendosi confermare - a titolo meramente esemplificativo - che nelle ipotesi di erogazione dei compensi per prestazioni professionali richieste dagli organi delle procedure di cui all'articolo 2 del CCI o nelle ipotesi di nomina degli ausiliari prevista dall'articolo 216 CCI, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lett. a) del presente decreto, i relativi oneri sono posti ordinariamente a carico della procedura senza ulteriori aggravii per la finanza pubblica.

Al riguardo si specifica, altresì, che non esistendo allo stato attuale una statistica delle casistiche in cui si potrebbero verificare situazioni di incapienza delle procedure, ipotesi da considerare del tutto residuali, risulta difficile effettuare una valutazione - anche in via prudenziale - di eventuali riflessi sulle spese di giustizia.

Sempre nell'ottica di una più esaustiva valutazione di eventuali riflessi finanziari recati dal provvedimento, si conferma l'assenza di oneri e di effetti negativi sul gettito fiscale, con particolare riferimento alle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione ai creditori qualificati di cui all'articolo 15 CCI - come modificato dall'articolo 3, comma 4, del presente decreto - evidenziando che la modifica delle soglie di rilevanza per le quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad avvisare il debitore, secondo le modalità telematiche o in mancanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rileva esclusivamente ai fini della segnalazione della situazione di allerta e non modifica la procedura relativa agli ordinari versamenti fiscali e previdenziali. Stesse considerazioni possono essere ritenute valide anche per le disposizioni relative alle modifiche operate dall'articolo 9, comma 3, all'articolo 63 "Transazione e accordi su crediti contributivi" e dall'articolo 12, comma 6, all'articolo 80 "omologazione del concordato minore", non producendo le stesse effetti negativi sul gettito fiscale, atteso che nel primo caso è stata ripristinata l'impostazione accolta dall'articolo 182-ter della legge fallimentare così come ripresa dall'articolo 88 CCI senza possibili ricadute dal punto di vista finanziario, mentre nel secondo caso la possibilità di omologare il concordato minore da parte del giudice, in mancanza sia dell'adesione dell'amministrazione finanziaria, sia di quella degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, non incide sulle incombenze relative ai versamenti fiscali e contributivi da parte del debitore, ma risulta necessaria ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori, e anche sulla base delle risultanze della relazione dell'OCC, ai fini della presentazione di una proposta di soddisfacimento conveniente per




l'amministrazione finanziaria e per gli enti gestori forme di previdenza o assistenza obbligatorie, rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il provvedimento si compone di quarantadue articoli che, con riferimento alla natura dell'attività di modifica apportata al citato decreto legislativo n. 14 del 2019, si possono suddividere in quattro distinti gruppi a seconda che: a) eliminino refusi ed errori materiali; b) forniscano chiarimenti interpretativi del contenuto di alcune disposizioni; c) migliorino il coordinamento logico - giuridico dei diversi istituti; d) integrino la disciplina del codice per migliorare la funzionalità degli istituti.

Di seguito si analizzano gli articoli del provvedimento, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura economica - finanziaria.

Con l'articolo 1 del presente provvedimento, si interviene sull'articolo 2 "Definizioni" del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, precisando la nozione di crisi con il ricorso al più corretto parametro dello squilibrio economico - finanziario (lettera a); precisando il riferimento agli enti territoriali anziché locali (lettera b); escludendo, oltre che lo Stato, anche gli enti locali dalla definizione normativa di gruppo di imprese (lettera h); riscrivendo la stessa lettera h) al fine di rendere più fluido il testo, con la modifica della lettera p) eliminando, in tema di misure protettive, l'equivoco riferimento all'intervento del giudice non coerente con quanto indicato nell'articolo 54 del codice stesso, eliminando l'effetto ridondante della frase "per parti correlate ai fini del presente codice"(lettera l) e sostituendo la parola fase di allerta e di composizione con la parola procedimento di allerta e di composizione (lettera u).

L'articolo 2 del presente decreto integra la lettera d) dell'articolo 6 del codice specificando, in tema di prededucibilità dei crediti, che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate dagli organi della procedura (gestione del patrimonio del debitore e continuazione dell'esercizio dell'impresa), ma anche quelli derivanti da attività non negoziali degli organi preposti, purché connessi alle loro funzioni e quelli risarcitori derivanti da fatto colposo dei predetti organi.



L'articolo 3 migliora le disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, intervenendo sugli articoli 12, 13, 14, 15 e 17. Si chiarisce al comma 4 dell'articolo 12 del codice, che l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta vale anche per le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, mentre si precisano con maggiore dettaglio gli elementi sintomatici della situazione di crisi dell'impresa attraverso una più puntuale formulazione dell'articolo 13 a partire dalla rubrica, al comma 2 dell'articolo 14 i revisori vengono accomunati ai sindaci quanto all'esonero dall'obbligo di segretezza, all'articolo 15, comma 2, lettera a) viene rideterminata la soglia di rilevanza per l'Agenzia delle Entrate dell'esposizione debitoria, prendendo come riferimento gli importi dell'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA-risultante dalle comunicazioni di liquidazione periodica IVA rapportato al volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e inoltre al comma 3 dello stesso articolo si stabilisce che il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve effettuare l'avviso al debitore non deve superare i 60 giorni.

La disposizione in esame modifica l'articolo 17 in tema di nomina e composizione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'apposito organismo collegiale (OCRI) che assiste il debitore nella procedura di composizione della crisi, in coerenza con i principi di delega. Gli ulteriori interventi rispondono all'esigenza di consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore e superano la lacuna normativa con l'inserimento dell'impresa agricola tra le imprese minori, per le quali il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI.

Da ultimo, si interviene in tema di obblighi di segnalazione da parte del referente dell'OCRI inserendo fra i destinatari della segnalazione non solo gli organismi di controllo societari, ma anche i revisori contabili e la società di revisione e precisando che il referente, in caso di inerzia o mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti all'espletamento dei propri compiti, ne dà segnalazione tempestivamente ai soggetti designati ai sensi del comma 1 lettere a), b), e c) del presente articolo, che provvedono alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.




L'articolo 4 interviene sugli articoli 19, commi 1 e 2, apportando migliorie sotto il profilo lessicale e perfezionando le attività istruttorie assolate dall'OCRI attraverso l'acquisizione di tutti i documenti utili dal debitore, sull'articolo 20 comma 2, rendendo più snello il procedimento relativo alle misure protettive con l'assegnazione della competenza al giudice designato per la trattazione dell'istanza anziché al tribunale, sull'articolo 21, comma 1 da un punto di vista lessicale sostituendo la parola "situazione" con quella più precisa di "stato" e infine all' articolo 22, comma 1, viene inserita una ulteriore previsione di casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore che integra e precisa lo scopo della norma. Inoltre, si prevede l'introduzione del comma 5, con il quale si sottolinea comunque la preminenza data alla procedura di composizione assistita della crisi: motivo per cui il tribunale che sia investito da soggetti diversi dal debitore della domanda di apertura della liquidazione giudiziale non può disporre sulla medesima se prima non sono decorsi i termini fissati dal citato articolo 19 per permettere la suddetta composizione. Al contempo, per non vanificare l'eventuale decorso di tempi procedurali, si permette un'accelerazione dell'eventuale procedura di liquidazione giudiziale consentendo al tribunale di compiere le attività istruttorie ritenute necessarie ai fini della successiva trattazione del procedimento, qualora la composizione assistita abbia esito negativo.

L'articolo 5 contiene una mera modifica testuale, anticipando la parola "euro" alla cifra (2.000.000) relativa al limite massimo del danno cagionato.

L'articolo 6 interviene sugli articoli 33 e 35 del CCI prevedendo, nel primo articolo, che qualora sia cessata l'attività d'impresa (e sia, quindi, avvenuta la cancellazione dal registro delle imprese) anche la domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile. Nell'articolo 35, invece, in linea con lo spirito della legge delega e con le nuove denominazioni utilizzate nel CCI, il termine "concorsuale" riferito alla liquidazione, è sostituito con i termini "controllata o giudiziale".

L'articolo 7 apporta modifiche agli articoli 38, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54 e 55 del D. Lgvo 14/2019. Per quanto concerne l'articolo 38, totalmente riscritto, è precisato che il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Inoltre, al fine di adeguarsi alla regola generale dettata dall'art. 570,



comma 3 c.p.p., è consentito, anche nei procedimenti d'impugnazione relativi alla composizione della crisi di cui si sta discutendo, al rappresentante del pubblico ministero che è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado di partecipare al successivo grado di giudizio in qualità di sostituto procuratore generale presso la corte di appello, nel caso in cui il procuratore generale lo ritenga opportuno al fine di garantire la valorizzazione delle conoscenze già acquisite nel grado di giudizio precedente.

Relativamente all'articolo 39, si rappresenta che in esso vengono meglio specificati quali siano gli obblighi che il debitore, il quale chieda di accedere ad una procedura di regolazione della crisi, deve assolvere, in termini di produzione di documenti da allegare alla domanda (dichiarazioni IRAP ed annuali IVA) ed è necessario indicare il domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti e personali negli elenchi nominativi, allo scopo di facilitare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura. Inoltre, il debitore deve fornire l'elenco in formato digitale degli atti di straordinaria amministrazione espletati, che devono coincidere con quelli elencati all'articolo 94, comma 2 del codice. Così anche i documenti che devono essere presentati dal debitore nell'ambito della procedura di apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art. 41, comma 4 del CCI, sono puntualmente indicati nella lettera della disposizione senza operare il rinvio all'articolo 39 del testo normativo.

In relazione alla modifica di cui all'art. 43, il nuovo comma 2 precisa che il tribunale pronuncia l'estinzione della procedura liquidando le spese di giudizio solo su istanza di parte, altrimenti è lasciato spazio agli accordi stragiudiziali.

Riguardo all'articolo 44, si rappresenta che la modifica al comma 1, lettera a), è tesa a precisare quale sia il termine fissandolo in un range compreso fra trenta e sessanta giorni – prorogabili per ulteriori sessanta giorni - per il deposito da parte del debitore della documentazione a corredo della proposta di concordato preventivo in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre riguardo al comma 4 si introduce una deroga alla regola generale dell'obbligatorietà della nomina del commissario giudiziale in caso di liquidazione giudiziale. Tale deroga consiste nella possibilità, o meglio nella valutazione discrezionale del tribunale, di nominare un commissario giudiziale in caso di accesso al giudizio di omologazione di accordi di



ristrutturazione. In questo modo, la valutazione del tribunale, già prevista dal sesto comma dell'articolo 161 del r.d. n.267 del 1942, è diretta ad assicurare una più pregnante vigilanza sull'attività del debitore qualora l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori lo richieda.

L'appunto sull'articolo 47 è relativo a escludere il termine "giuridica", palesemente pleonastico se posto in relazione ai requisiti necessari per l'ammissibilità alla proposta al concordato preventivo. Stessa cosa vale anche riguardo all'articolo 48, in cui il suddetto termine è espunto al comma 3, mentre con riferimento al comma 1 si precisa che il dissenso dei creditori riguardo all'omologazione del concordato preventivo o ai piani di ristrutturazione deve essere fornito espressamente. Qualora, poi, sia stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione deve acquisirne il parere e, infine, è data la possibilità di omologare i predetti accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, non solo in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, ma anche in mancanza della stessa adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 degli articoli 57, 60 e 109 del C.C.I. e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Le modifiche all'articolo 49 tengono conto degli interventi sull'articolo 39 riguardo alla puntuale precisazione dei documenti contabili che il debitore deve depositare, mentre la modifica del comma 5 dell'articolo 50 riporta i termini per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liquidazione giudiziale, in quelli previsti "ordinari", così garantendo maggiore tutela al diritto di difesa. Diritto che è tutelato anche con la modifica all'articolo 51, comma 14, prevedendo che la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo presentato alla stessa corte in sede di impugnazione della sentenza del tribunale (di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione o di apertura della liquidazione giudiziale) possa sospendere l'efficacia della sentenza pronunciata dal medesimo organo giudiziario qualora ricorrano "gravi e fondati motivi" secondo quanto prescritto all'articolo 52 del CCI, derogando, pertanto, alla regola generale della sospensione dell'efficacia del provvedimento in caso di presentazione di ricorso per cassazione, ma mantenendo, nei casi più critici, le maggiori garanzie di tutela del diritto del debitore.



In relazione all'articolo 54, è precisato il tenore e la portata della stessa disposizione. In particolare, i precedenti commi 4 e 5 hanno trovato unificazione nel nuovo comma 4, secondo cui le misure protettive (vale a dire la impossibilità di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore) possono essere richieste dal debitore che ha presentato istanza di accesso alle procedure di allerta per condurre a termine le trattative in corso. Il giudice, nell'accordare la misura protettiva, deve stabilirne la durata, che non può superare il termine di mesi tre come stabilito dall'articolo 20, comma 3 CCI. Le suddette misure protettive, inoltre, conservano efficacia anche qualora il debitore, che nel corso delle trattative aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione presenti invece una domanda per di concordato preventivo e viceversa.

La modifica all'articolo 55, prevista al comma 2, equipara il procedimento da adottare nei casi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 54 riguardo alle misure cautelari e le misure protettive. Inoltre, è specificato che il decreto con il quale il tribunale ha provveduto in merito alle misure, è reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCI e che la durata massima delle misure è di quattro mesi. La Corte di appello è chiamata a decidere riguardo all'adozione delle misure cautelari e protettive in relazione al reclamo presentato avverso la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, ed in relazione al reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale, ripristinando l'originaria versione del comma 5 dell'art. 55.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 56 dedicato agli Strumenti negoziali stragiudiziali ampliando i contenuti del piano attestato di risanamento, con l'indicazione ora necessaria dell'elenco dei creditori estranei (comma 2, lettera d), del piano industriale unitamente ai suoi effetti finanziari (comma 2, lettera g). Inoltre il nuovo comma 4, stabilisce che oltre al piano possono essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore anche l'attestazione del professionista indipendente circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano e gli accordi conclusi con i creditori.

L'articolo 9 modifica l'articolo 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti precisando che al relativo piano debbano essere allegati i documenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 39, e sopprimendo la parola giuridica al comma 4, chiarisce che l'attestazione del professionista



indipendente attiene solo alla fattibilità economica. Inoltre, la disposizione in esame interviene sull'articolo 61, comma 2, lettera b) eliminando il requisito della misura significativa o prevalente per la richiesta soddisfazione dei creditori dal ricavato della continuità aziendale; riformula il testo dell'articolo 63, eliminando l'equivoco generato dal riferimento fiscale della transazione e sopprimendo sia nella rubrica sia ai commi 2 e 3 la parola "fiscale", poiché l'accordo di ristrutturazione dei debiti può avere ad oggetto anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa e sostituendo la parola sessanta con novanta, e precisando che il contenuto della proposta del debitore ai creditori istituzionali consiste nel pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. Infine, si evidenzia una contrazione dei termini (da 90 a 60 giorni) decorsi i quali, senza che il contribuente abbia eseguito integralmente i pagamenti concordati ai creditori istituzionali, la transazione è risolta di diritto. Trattasi di un vantaggio benché contenuto, per il creditore pubblico, che può avvalersi della risoluzione dell'accordo senza accumulare arretrati in misura eccessiva.

L'articolo 10 modifica l'articolo 65 in tema di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, sopprimendo la previsione contenuta nel comma 4 secondo la quale la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

L'articolo 11 apporta modifiche agli articoli 67, 68, 69, 70 e 71 del D. Lgvo 14/2019 concernenti il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

In particolare, all'articolo 67 si specifica che la proposta del consumatore per la ristrutturazione dei debiti può prevedere un soddisfacimento non solo parziale, ma anche differenziato dei crediti, all'articolo 68 si precisa che in assenza di un OCC nel circondario del tribunale competente la scelta del professionista da nominare è attribuita al Presidente del tribunale competente o a un giudice da lui delegato che lo individua ove possibile (vale a dire quando nel circondario del tribunale competente vi siano soggetti iscritti all'albo dei gestori) tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.



L'intervento sul comma 2 dell'articolo 69 individua quale condizione soggettiva ostativa per il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'impossibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta, togliendo il riferimento alle cause di inammissibilità derivanti da comportamenti dolosi del debitore.

Sull'articolo 70 si interviene precisando che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio del debitore/consumatore in sede di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti, vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati.

L'articolo 71 in materia di esecuzione del piano è riformulato integralmente ponendo l'accento sulla necessità che le operazioni avvengano con la massima trasparenza e si perseguano i migliori risultati possibili, in particolare, le vendite e le cessioni, quando previste dal piano, possono realizzarsi tramite procedure competitive anche con l'utilizzo di soggetti specializzati, sempre sotto il controllo dell'OCC, sulla base di stime effettuate da operatori esperti. Vengono inserite disposizioni che prevedono che il giudice cancelli i vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, e che i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Viene correttamente sostituito il rendiconto con la relazione finale, atto che l'OCC deve presentare al giudice per l'approvazione.

Infine, viene inserita la previsione secondo la quale nella liquidazione del compenso dell'OCC il giudice tiene conto dell'attività svolta dallo stesso secondo profili di diligenza, anche nei casi in cui non sia possibile attuare il piano per cause indipendenti dalla condotta dello stesso OCC.

La modifica sull'articolo 72 stabilisce, al comma 4, l'obbligo di presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C., mentre al comma 5 si prevede che sulla richiesta di revoca dell'omologazione del piano il giudice provveda con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51, anziché al 50 del CCI.



L'articolo 12 apporta miglioramenti alle disposizioni in materia di concordato minore, intervenendo sugli articoli 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81 e 82. Il comma 3 dell'articolo 74, dispone, infatti, l'obbligatorietà della formazione di classi di creditori titolari di garanzie prestate ai terzi, in analogia con il modello del concordato maggiore, al fine di dare certezza al diritto dei creditori e di permettere agli stessi, grazie alle informazioni possedute, di effettuare una scelta più consapevole sulla convenienza della proposta di concordato minore presentata dal debitore e al fine di un trattamento diversificato fra creditori che vantano crediti garantiti e quelli non garantiti utile per l'adozione del piano di ristrutturazione.

L'articolo 75 allinea il contenuto della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta di concordato minore, rinviando per il dettaglio a quanto già specificato nella relazione tecnica al riformulato articolo 39 (dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA, domicilio digitale dei creditori, atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2 CCI).

Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 76, riproduce lo stesso modello dell'articolo 68, di cui si è già detto sopra, vale a dire che in assenza di un OCC nel circondario del tribunale competente la scelta del professionista da nominare è attribuita al Presidente del tribunale competente o a un giudice da lui delegato che lo individua ove possibile tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Con l'intervento sull'articolo 78, si precisa che il decreto con il quale il giudice, se vi sono i presupposti di ammissibilità della domanda, dichiara aperta la procedura di concordato minore, non è soggetto a reclamo.

L'articolo 79 al comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi di unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dagli stessi creditori votanti. Stabilisce altresì, che in presenza di diverse classi di crediti ammessi al voto, in linea con la modifica operata all'articolo 74 del CCI, la maggioranza per l'approvazione del concordato minore deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi, mentre al comma 2 vengono meglio specificate le categorie di soggetti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, in particolare i creditori in conflitto di interessi. Al comma 4 invece, si inserisce



la possibilità di derogare, in virtù di un patto espresso, al principio generale di estensione degli effetti del concordato minore ai soci illimitatamente responsabili.

L'intervento sull'articolo 80 riguarda, innanzitutto, la modifica del comma 3, con l'inserimento della previsione che consente l'omologa del concordato minore da parte del giudice oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria anche in mancanza della medesima adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la stessa sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al precedente articolo 79 nonché quando la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Inoltre, con la sostituzione del comma 4, si riproduce nell'ambito dell'omologazione del concordato preventivo, la stessa modifica operata all'art. 69 con l'articolo 11 del presente provvedimento, alla quale si rinvia per maggiori dettagli.

Il comma 1 dell'articolo 81 disciplina in maniera più concreta, anche in aderenza con quanto stabilito al riformulato art. 71, le procedure di esecuzione del concordato preventivo, lasciando ferma la competenza generale e la vigilanza dell'esecuzione all'OCC, prevedendo tuttavia che il debitore possa provvedere alla vendite e alle cessioni, se previste nel piano, tramite procedure competitive anche con l'utilizzo di soggetti specializzati, sempre sotto il controllo dell'OCC, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatte eccezione per i beni di modesto valore, assicurandone la massima pubblicità, informazione e partecipazione degli interessati. Al successivo comma 2 vengono autorizzati dal giudice lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, comprendendo anche la trascrizione del decreto di apertura del concordato preventivo come disciplinato dall'articolo 78, comma 2 lettera b), mentre al comma 3 viene evidenziata l'inefficacia dei pagamenti o degli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori rispetto alla pubblicazione del decreto secondo le modalità di cui all'articolo 78, comma 2 lettera a), al successivo comma 4 viene sostituito l'improprio riferimento al rendiconto con la previsione più corretta di deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano da parte dell'OCC. Al comma 5 si interviene per chiarire che la proroga del termine assegnato dal giudice per l'esecuzione di atti necessari al compimento del piano può essere formulata dal debitore tramite



l'O.C.C. Il nuovo comma 6, infine, al fine di non escludere il diritto dell'OCC al compenso, nei casi in cui non sia possibile attuare il piano concordatario omologato per cause indipendenti dalla condotta dello stesso OCC, prevede di attribuire al giudice ai soli fini della liquidazione del compenso la valutazione dell'attività svolta dall'OCC in termini di diligenza.

L'articolo 82 disciplina la revoca dell'omologazione da parte del giudice, non solo nei casi previsti al comma 1, ma anche nei casi di mancata esecuzione integrale, anche a seguito della previsione di cui al comma 5 dell'art. 81 sopra trattato, di non attuazione del piano e di impossibilità di modifica del piano. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale da parte dell'O.C.C.

Per quanto concerne l'articolo 83, infine, è stato soppresso qualsiasi riferimento alla "risoluzione", essendo quest'istituto eliminato dalla disciplina del concordato minore.

L'intervento sugli articoli 84, 86, 87, 88 e 91, attuato attraverso la riformulazione dell'*articolo 13*, persegue finalità di trasparenza e chiarezza prevenendo contrasti interpretativi e fornendo precisazioni in ordine alle nozioni di continuità aziendale e di prevalenza nell'ambito del concordato preventivo. Al comma 1 dell'articolo 84, infatti, si definiscono i due diversi tipi di continuità aziendale, diretta in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato e indiretta, se prevista dal piano, gestita da soggetto diverso del debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società o altro titolo ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente al deposito del ricorso. Il comma 3 stabilisce che in caso di concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. Lo stesso comma 3 nella nuova riformulazione chiarisce il concetto di prevalenza in termini più puntuali, evidenziando che la sussistenza di ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano dovrà derivare da un'attività di impresa alla quale sono dedicati almeno la metà della media dei lavoratori in forza nei due esercizi precedenti il deposito del ricorso.

L'intervento sull'articolo 86 supera le incertezze interpretative derivanti dalla precedente formulazione testuale stabilendo che la moratoria per il pagamento dei crediti nel concordato in



continuità aziendale non possa superare due anni dalla omologazione del piano, realizzando così un contingentamento dei tempi.

In tema di piano di concordato, nel modificato articolo 87 si precisa che lo stesso deve contenere anche il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna.

Sono di carattere lessicale gli interventi sull'articolo 88 per rendere più fluida la lettura. A titolo esemplificativo si evidenzia la sostituzione delle parole "fiscali o previdenziali" con le parole "tributari o contributivi" e il passaggio dall'uso del singolare al plurale con riferimento agli uffici competenti al deposito della proposta.

L'intervento sull'articolo 91 specifica che la pubblicità diretta all'acquisizione di offerte concorrenti è disposta dal tribunale o dal giudice delegato esclusivamente nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di affitto o acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni.

L'articolo 14 estende l'applicazione dell'articolo 125 del CCI, riservato al curatore, al commissario giudiziale disciplinato dall'articolo 92 stesso codice, in tal modo si specifica che la nomina dovrà avvenire nel rispetto degli articoli 356 e 358.

L'articolo 15 apporta modifiche alla disciplina degli articoli 94, 97 e 99 in materia di effetti della domanda di concordato preventivo. Con gli interventi sul primo articolo, si prevede che il giudice delegato possa autorizzare, prima dell'omologazione del concordato, atti di straordinaria amministrazione solo dopo aver sentito il commissario giudiziale e che, nel caso si debba procedere con urgenza all'alienazione o all'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni, il tribunale autorizzi di procedere in deroga alle disposizioni in termini di pubblicità e di ricorso alle procedure competitive solo per evitare che l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento possa essere irreparabilmente compromesso. L'eccezionalità della procedura si accompagna alla necessità di dare adeguata comunicazione del provvedimento autorizzativo e del compimento degli atti compiuti di conseguenza ai creditori al fine di consentire la loro eventuale contestazione.



L'articolo 97 è stato interamente riscritto al fine di potenziare la funzionalità dell'istituto del concordato. E' stata ripristinata, come era nel regime della legge fallimentare, l'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo. E' poi inserita la norma che sancisce il divieto di richiesta, al debitore che ha presentato istanza di sospensione o di scioglimento, dell'adempimento delle prestazioni dovute nelle more della decisione del tribunale sull'istanza di sospensione o scioglimento di cui sopra, così come non si può far valere la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni venute a scadenza dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

Inoltre si stabilisce in modo esplicito, dirimendo i dubbi interpretativi sorti, che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell'art. 97. Ciò vuol dire che l'erogazione delle somme a titolo di anticipo sul credito vantato, da parte del finanziatore, non esaurisce le obbligazioni a suo carico tra le quali rimane quella principale di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato; pertanto, fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente.

Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni da medesimo effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento.

Le modifiche apportate all'articolo 99 sono dirette a reintrodurre il principio già vigente con la legge fallimentare (art. 182-quater, comma 2) secondo il quale le previsioni dai commi dall'1 al 4 del citato articolo (relative alla possibilità concessa al debitore di chiedere finanziamenti funzionali all'esercizio dell'attività aziendale, per qualsiasi scopo - finanche allo scopo liquidatorio - previa autorizzazione del tribunale e sentito, nel caso, il commissario giudiziale) si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti. Ciò vale quando i finanziamenti sono previsti dal piano di ristrutturazione e purché la prededuzione sia




espressamente disposta nel provvedimento di ammissione al concordato preventivo o di omologa dell'accordo di ristrutturazione.

Le disposizioni sopra descritte sono di natura procedurale, ma scandiscono tempistiche e dettano misure di gestione della crisi e dell'insolvenza tali da assicurare il maggior soddisfacimento possibile dei crediti vantati dalle varie categorie e classi di creditori ancor prima della successiva fase di divisione della massa attiva del patrimonio del debitore.

L'articolo 16 interviene sugli articoli 105 e 106 del CCI. Innanzitutto, all'art. 105 è reinserita la regola contenuta all'art. 172 della legge fallimentare di trasmissione delle relazioni del commissario giudiziale anche al pubblico ministero, coinvolgendo l'organo inquirente in tutto il procedimento, in linea con la previsione di dall'art. 40, comma 3 che vuole il p.m. coinvolto in tutte le verifiche svolte dal commissario giudiziale sin dal momento di deposito della domanda di accesso alla procedura.

Invece, la modifica all'art. 106 riguarda in primo luogo la sostituzione nel primo comma del riferimento normativo all'art. 49, comma 2 con il riferimento all'art. 44, comma 2 e in secondo luogo l'espressa previsione concernente la conseguenza del mancato versamento della somma dovuta dal debitore ai sensi dell'art. 47, comma 1 lettera d) del CCI, consistente nella revoca del decreto di apertura del concordato preventivo. Tale revoca è sancita "de plano" nel caso siano accertati atti commessi in frode dei creditori.

L'articolo 17 fissa meglio le scansioni temporali relative alle comunicazioni nel procedimento di votazione dei creditori disciplinato dall'art. 107, comma 6, nonché quella inerente le comunicazioni di cui al comma 7, riguardanti l'eventuale insorgenza di contestazioni relative alla legittimazione al voto e sull'ammissibilità delle proposte concorrenti: ciò al fine di fornire maggiori garanzie agli interessati per far valere le loro ragioni in sede di impugnazione. Anche la modifica all'articolo 108 è diretta al medesimo scopo e serve ad ammettere provvisoriamente al voto i crediti contestati, ma senza che l'ammissione pregiudichi l'esistenza dei crediti stessi o la loro collocazione. La regola prevista all'art. 107, comma 7 si estende al caso in esame, per il quale la decisione del giudice delegato sull'ammissione al voto di un creditore è comunicata ai soggetti interessati secondo le scadenze temporali fissate nella disposizione appena citata. Qualora, invece, manchi un provvedimento del




giudice delegato, il diritto dei creditori di contestare l'ammissione al voto di un credito è fatto salvo dalla possibilità, loro concessa, di proporre opposizione all'omologazione del concordato preventivo.

L'articolo 18 interviene sugli articoli 114, 118 e 119 del D.lgs. 14/2019. Con il primo intervento si modifica il comma 2 dell'articolo 114, stabilendo che ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione di beni, si applichi anche la previsione di cui all'articolo 125 del CCI, che disciplina la nomina del curatore subordinandola all'osservanza delle disposizioni degli artt. 356 (iscrizione all'albo) e 358 (requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure).

Quanto alla modifica operata sull'articolo 118 si specifica che la procedura di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere comunicata, a cura della cancelleria, entro cinque giorni all'ufficio del registro delle imprese. Mentre, la precisazione di cui all'art. 119, comma 1, è di natura lessicale e tecnica, con la sostituzione del termine "richiesta" di risoluzione del concordato per inadempimento, con "istanza" di uno o più creditori. In ultimo, al comma 7 dello stesso art. 119, è chiarito che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, ad eccezione del caso in cui lo stato di insolvenza derivi da debiti sorti in tempo successivo al deposito della domanda di apertura del concordato stesso.

L'articolo 19 interviene in tema di liquidazione giudiziale e nell'ambito dei poteri ed adempimenti del curatore, ricollegandosi ad una serie di adempimenti ed obblighi che gravano sul curatore, secondo previsioni in vigore nella legge fallimentare di cui al R.D. 267 del 1942. Pertanto, in ordine all'articolo 125, l'inserimento del termine "già" sottolinea la circostanza che il registro nazionale contenente le nomine dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali, è presente presso il Ministero della giustizia ed è quello istituito dalla legge fallimentare precedente, la 267/1942 e successive modificazioni. Stessa precisazione è da farsi per l'articolo 128 e riguarda la nomina dei difensori che "spetta al curatore" secondo quanto previsto dalla suddetta legge fallimentare. Così vale anche per le modifiche all'art. 130, in cui si richiamano le norme dell'articolo 198, comma 2 relative all'onere da parte del debitore di redigere e presentare il bilancio dell'ultimo esercizio e, soltanto, in via sussidiaria, il curatore nel caso in cui il debitore non vi abbia ottemperato e, infine, al comma 4 si prevede che detto bilancio venga allegato alla relazione del curatore insieme al rendiconto di gestione.




L'articolo 20 interviene sugli articoli 166 e 170 del CCI. Riguardo al primo articolo, si specificano le cause di eccezione dell'applicabilità dell'azione revocatoria fallimentare, eliminando il requisito della "consistenza" dell'esposizione debitoria alla lettera b) del comma 3 in quanto di difficile parametrizzazione, mentre la seconda modifica riguarda un elemento lessicale di mera forma.

La modifica all'articolo 170, con l'aggiunta del secondo comma, è stata necessaria al fine di riaffermare il principio già contenuto nell'articolo 69-bis della legge fallimentare, relativo alla decorrenza degli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori, stabilendo che tali termini decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di accesso ad una procedura concorsuale a cui segue l'apertura della liquidazione giudiziale.

L'articolo 21 interviene sull'articolo 189 CCI. In particolare, vengono riformulati i commi 5 e 9, con l'intento di specificare che le dimissioni del lavoratore subordinato nel periodo di sospensione del rapporto di lavoro in pendenza della procedura di liquidazione giudiziale - nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, cioè fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica al lavoratore di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso - devono considerarsi rassegnate "per giusta causa", salvo i casi di ammissione del lavoratore stesso ai trattamenti previsti dal D.lgs. 148/2015 in tema di ammortizzatori sociali. Al comma 9, inoltre, si precisa che il rapporto subordinato durante l'esercizio dell'impresa del debitore da parte del curatore, prosegue salvo che il curatore non intenda sospenderlo oppure proceda al licenziamento secondo la vigente disciplina laburistica.

L'articolo 22 apporta modifiche agli articoli 197 e 198 del Codice. Nel caso dell'art. 197, solo lessicali, sostituendo il riferimento alla sentenza dichiarativa di fallimento con il riferimento corretto alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. Per quanto riguarda l'art. 198, è ribadito l'obbligo del debitore di redigere il bilancio dell'ultimo esercizio nei trenta giorni dall'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, mentre il curatore interviene assolvendo all'incombenza solo in caso di inadempimento del debitore ovvero è tenuto ad apportarvi le rettifiche necessarie. Infine, la disposizione precisa che i liquidatori non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 2490 c.c. (redazione e presentazione dei bilanci in fase di liquidazione giudiziale) in coerenza con quanto




previsto dal nuovo articolo 2484 c.c. - introdotto dall'art. 380 del D.lgs. 14/2019 - che pone tra le cause di scioglimento della società anche la liquidazione giudiziale.

L'articolo 23 interviene sugli articoli 200, 205 e 207 del CCI. Le modifiche operate sugli articoli 200 e 205 hanno la finalità di accrescere le prospettive di soddisfacimento dei creditori. In entrambi i casi, infatti, il curatore deve comunicare - tramite posta elettronica certificata o raccomanda - con le modalità prescritte ai creditori, oltre alle informazioni utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, anche la possibilità loro concessa, di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, ai sensi dell'art. 232, comma 4 CCI. Inoltre, si prevede che il curatore, nel comunicare l'esito del procedimento di accertamento del passivo, comunichi anche le concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali. *Tali adempimenti spettanti al curatore e a carico della procedura nel suo insieme, comportano uno snellimento di attività ed una contrazione dei tempi di definizione del procedimento con migliore soddisfazione degli aventi diritto e benefici in termini di costi per la finanza pubblica*

Per quanto attiene l'intervento sul comma 10 dell'articolo 207, si inserisce il richiamo all'articolo 181 c.p.c. in aggiunta al rimando già previsto all'articolo 309 c.p.c. rendendo più completa la disciplina da applicare nel procedimento di impugnazione, in caso di mancata comparizione delle parti. *Trattasi di una modifica di natura procedurale tesa a rendere più lineare lo svolgimento del procedimento in esame.*

L'articolo 24 modifica l'art. 211 comma 2, eliminando la parte in cui si prevedeva che dall'interruzione dell'attività d'impresa potesse derivare un grave danno. Il tribunale, quindi, potrà autorizzare il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa ponendo come unico limite il mancato pregiudizio dei creditori, che dalla prosecuzione, al contrario, potranno conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati.

L'articolo 25, interviene sull'articolo 216 CCI, per meglio precisare le modalità di attuazione del provvedimento di liberazione degli immobili, tenendo conto delle procedure modificate alla luce dell'introduzione del portale dei servizi di vendita pubblica con modalità telematiche fornito dal Ministero della giustizia.



Si segnala, al riguardo che il giudice delegato acquista un ruolo centrale in questi casi, poiché allo stesso è attribuito il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura, o meglio al curatore che ha il compito di attuarlo. Il giudice delegato, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e nominare ausiliari, *i cui compensi sono liquidati ai sensi dell'articolo 161, terzo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.*

Qualora nei beni immobili soggetti ad ordine di liberazione si trovino beni mobili, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, per espletare l'adempimento. Nel caso in cui i beni ed i documenti non vengano asportati, il curatore ne dispone lo smaltimento o la distruzione, *con spese a carico della stessa procedura.*


Si segnala la disposizione contenuta nel **comma 6** che prevede che tutte le vendite avvengano con l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato, con possibilità concessa agli interessati di esaminare i beni in vendita nel termine di quindici giorni dalla richiesta rivolta esclusivamente al curatore o ad altro professionista delegato alla vendita.

Da notare la novità della previsione inserita nel **comma 9**, che stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o di liquidazione mediante deposito nel fascicolo informatico.

Si evidenzia che il portale delle vendite pubbliche è già pienamente operativo - come desumibile dal decreto ministeriale 5 dicembre 2017 del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità dello stesso in conformità delle norme - e che le modalità di funzionamento ed aggiornamento dello stesso sono stabilite già nella legge istitutiva, risultando evidente che non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza, in quanto gli stessi sono già quantificati e autorizzati con il D.L. 59/2016, cui si rinvia.

Si rappresenta lo snellimento delle procedure di vendita dettate da un contingentamento dei termini procedurali, la loro maggiore trasparenza e legalità.

L'articolo in esame prevede, inoltre, che ai fini statistici e ai fini della trasparenza del sistema, la classificazione e l'elaborazione dei dati e delle relazioni di stima sia a cura del Ministero della giustizia, nonché la loro pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.



L'articolo 26 modifica il comma 8, dell'articolo 234, con l'inserimento dell'esplicito richiamo all'articolo 233, comma 2, primo periodo, con il quale si prevede che il curatore proceda - nell'eventualità che la liquidazione giudiziale si chiuda con la ripartizione dei crediti per l'intero ammontare, o in caso di estinzione o di pagamento integrale dei creditori e delle spese da soddisfare in prededuzione - a convocare l'assemblea dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione degli argomenti richiesti dal numero di soci qualificati come indicati dal citato primo periodo del comma 2 dell'articolo 233. Si tratta di una disposizione di coordinamento e di miglioramento della procedura.

L'articolo 27 interviene sull'articolo 240, comma 1, con una precisazione in merito alla tipologia di debitore ovvero debitore di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo in riferimento alla proposta di concordato presentata e testualmente sull'articolo 246 in tema di efficacia del decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale sostituendo l'erroneo richiamo all'articolo 206 con il corretto riferimento all'articolo 245 che disciplina le opposizioni all'omologazione.

Ancora carattere testuale e letterale hanno le modifiche realizzate *dall'articolo 28*, la prima corregge l'erroneo rinvio, previsto nel comma 1 lettera c) dell'articolo 255, al settimo comma dell'articolo 2476 c.c. con l'esatto riferimento al comma ottavo, mentre la seconda sull'articolo 262 realizza il necessario allineamento letterale sostituendo i termini "attivo fallimentare" con "attivo della liquidazione giudiziale" ed infine sull'articolo 264, comma 2, si precisa che le decisioni prese dal curatore in forza dell'attribuzione dei poteri propri dell'assemblea dei soci attribuitegli in base al programma di liquidazione, se non sono in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo dinanzi al giudice delegato e non al tribunale.

L'articolo 29 opera modifiche agli artt. 268-270-273 e 276, nell'ambito delle disposizioni in tema di liquidazione controllata del sovraindebitamento.

In particolare è stato interamente sostituito l'articolo 268 inserendo due importanti modifiche. La prima consiste nella previsione in base alla quale, in caso di insolvenza del debitore, può essere proposta istanza di apertura della liquidazione controllata dal creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali e, nel caso di imprenditore, dal pubblico ministero.



Inoltre non si procede all'apertura della liquidazione controllata, su richiesta del debitore, se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila.

Di rilievo la seconda modifica relativa alla previsione in base alla quale quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire l'attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Con tale disposizione si evita di attivare procedure inutili con connesso vano impiego di risorse umane strumentali e finanziarie.


Il primo intervento sull'articolo 270, prevede che la sentenza che apre la liquidazione controllata produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e precisa che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256. Il secondo si concreta nella precisazione, inserita nel comma 2, lettera b) che collega la conferma dell'OCC alla domanda presentata ed è di carattere interpretativo mirando a chiarire che l'OCC in concreto già esiste.

L'articolo 273, relativo alla formazione del passivo, pur se sostituito, conferma l'impianto precedente ed aggiunge un ultimo comma che è volto a disciplinare in modo espresso anche il procedimento di ammissione al passivo delle domande tardive, mutuando l'analoga disciplina prevista nell'ambito della liquidazione controllata (art. 208 CCI).

L'intervento sull'articolo 276, infine, inserisce in materia di chiusura della liquidazione controllata, un opportuno rinvio all'applicabilità a tale procedura, nei limiti della compatibilità, della disciplina dell'articolo 233 CCI.

L'articolo 30 interviene sull'articolo 278 e 281 del CCI.


In particolare la prima modifica operata sull'articolo 278 al comma 1 è di natura testuale, in quanto il termine "procedura concorsuale", in linea con lo spirito della riforma, è sostituita con le espressioni "liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata". La nuova stesura del comma 4 del medesimo articolo, consente di precisare che solo le persone fisiche possono essere ammesse all'esdebitazione e, quindi, con riferimento alla società o ad altro ente collettivo, le condizioni devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti. Inoltre, è stato eliminato il termine dei tre anni relativo alla sussistenza dei requisiti per l'esdebitazione perché



incoerente o contraddittorio con le casistiche riportate dall'articolo 280. Infine, il decreto di esdebitazione, ai sensi delle modifiche apportate all'art. 281, comma 1, con il quale divengono inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, viene iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere, che in tal caso adempie ad un'incombenza d'ufficio collegata ai suoi compiti istituzionali. L'iscrizione è propedeutica alla pubblicità legale delle condizioni del debitore per evitare ulteriori e inutili azioni giudiziarie nei suoi confronti.

L'articolo 31 interviene innanzitutto sulla rubrica della Sezione II della Parte Prima, Titolo V, Capo X, del D.lgs. 14 del 2019, la quale viene sostituita con una nuova dizione che è: "Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato" al fine di rispondere ad una maggiore chiarezza dell'oggetto delle norme. Per quanto concerne, poi, le modifiche all'articolo 282 CCI, si prevede, innanzitutto, al comma 1, che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista, sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia: in tal modo viene colmata una lacuna dovuta ad una mancata adeguata forma di pubblicità e, quindi, di conoscibilità a terzi, di provvedimenti che interessano soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. Il comma 2, precisa le cause di preclusione all'ammissione all'esdebitazione, facendovi rientrare in maniera espressa, nonché quelle relative ai casi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così completando il riferimento a tutti i casi di condotte fraudolente o a condotte di indubbia gravità che abbiano distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, indipendentemente da una sentenza di condanna passata in giudicato. Inoltre, viene integrato il comma 3, con la previsione di necessaria comunicazione al pubblico ministero, ai creditori ed al debitore - analogamente al provvedimento di ammissione all'esdebitazione - anche del provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni all'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti. In tal modo si consente al debitore di proporre reclamo alla predetta decisione giudiziaria ai fini della tutela della sua posizione giuridica, mentre gli adempimenti connessi alla prevista comunicazione rientrano tra i compiti istituzionali degli uffici di cancelleria e potranno essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In ultimo, l'intervento sull'art. 283, si realizza con una modifica testuale, modificando la rubrica che diventa "Esdebitazione del sovraindebitato incapiente". Vi è poi, una modifica importante in tema esdebitazione a favore dei debitori incapienti. Vale a dire, in caso di ammissione degli stessi



al beneficio in esame e sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, la misura di soddisfacimento dei crediti deve essere pari ad almeno il dieci per cento dell'ammontare "complessivo" dei crediti, senza quindi alcuna valutazione sul grado o, meglio, la percentuale di soddisfacimento individuale di ciascun creditore.

L'articolo 32 interviene sugli articoli, 284 285 e 286 del CCI, in tema di regolazione della crisi o dell'insolvenza di gruppi di imprese.

In primis, per rendere più funzionale lo scopo dell'art. 284 del Codice - in cui si prevede che la domanda di accesso al concordato preventivo o ad un accordo di ristrutturazione possa essere unica per tutte le imprese e che si possa predisporre un piano unitario o piani distinti ma tra loro collegati - si specifica che il beneficio stimato di ciascun creditore delle singole imprese del gruppo deve essere quantificato, anche tenendo conto dei vantaggi compensativi o prevedibili derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese. In tal senso, pertanto, è richiesto al professionista che deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, anche di esporre le ragioni di maggiore convenienza di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa e la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. Il professionista è tenuto anche a fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate, sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Riguardo alle modifiche di cui all'art. 285, si segnala l'eliminazione dal comma 1 della parola "concordatario" e del riferimento "cessione del magazzino" che, pertanto, non rileva più ai fini di garantire la continuità aziendale, di modo che il soddisfacimento dei creditori derivi in misura prevalente dalla prosecuzione dell'attività d'impresa e dal ricavato proveniente dalla continuità aziendale diretta o indiretta e non dalle scorte presenti in magazzino. Inoltre, ai commi 3 e 4 vi è un adeguamento lessicale, con la sostituzione della parola "società" con la parola "impresa", mentre il comma 5, nella sua nuova formulazione, contiene una precisazione relativa allo strumento - che è individuato nell'opposizione all'omologazione - attraverso il quale i soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dalle operazioni previste nei piani concordatari o concordatari di gruppo. Al fine di accelerare la procedura rendendola più efficiente e funzionale allo scopo nonché di contenere i costi della stessa, la nuova formulazione dell'articolo 286 prevede l'inserimento di una disposizione al comma 7 che stabilisce la nomina di




un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese , mentre , in osservanza ad un principio di conservazione e salvaguardia dei risultati raggiunti, al nuovo comma 8 viene precisato che il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato allorché i presupposti della risoluzione o dell'annullamento si verificano nei confronti di una o solamente di alcune imprese del gruppo, fatto salvo il caso in cui l'attuazione del piano risulti significativamente compromessa anche da parte delle altre imprese.

L'articolo 33 interviene sull'articolo 307, comma 1 del C.C.I. relativo all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori e componenti degli organi di controllo della società o dell'ente in liquidazione esercitata dal commissario liquidatore, sostituendo il riferimento non corretto al settimo comma dell'articolo 2476 c.c. con quello più esatto del "primo, sesto, e ottavo" comma del medesimo articolo, sempre in un'ottica di armonizzazione con le previsioni di cui all'articolo 255, di cui si è trattato sopra.

L'articolo 34 reintroduce una disposizione già presente nella legge fallimentare in cui era previsto che anche in caso di risoluzione della liquidazione coatta amministrativa, si applicassero le previsioni di cui agli articoli 228, 229 e 330 del Regio Decreto 267/1942, attualmente articoli 334, 335 e 336 del CCI relativamente ai reati di "Interesse privato del curatore", "Accettazione di retribuzione non dovuta" e "Omessa consegna o deposito delle cose della liquidazione giudiziale".

L'estensione della punibilità delle citate condotte è suscettibile di realizzare effetti positivi per la finanza pubblica derivanti dall'applicabilità anche delle sanzioni pecuniarie ad esse connesse in aggiunta alle sanzioni restrittive. Analoga finalità è realizzata con *l'articolo 35* che nel nuovo comma 3 ricomprende tra le ipotesi di falsa attestazione sanzionata penalmente (con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro) anche la condotta del componente dell'OCC che attesti falsamente che non sia possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori. In tal modo è perseguita una condotta particolarmente grave rispetto agli intenti della riforma, in quanto è diretta a paralizzare la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore. Vi è in più l'inserimento del corretto riferimento all'articolo 269 che era stato omissso nel testo del decreto originario.

L'articolo 36 interviene sull'articolo 352 del CCI. Nella specie, la disposizione è diretta a correggere una discrasia che la norma originaria creava riguardo alla nomina, nel corso del periodo fino all'istituzione dell'albo di cui all'articolo 356, dei componenti del collegio incaricato della




procedura di allerta. L'eliminazione del riferimento alle lettere a) e b) dell'art. 17, infatti, pone sullo stesso piano tutti i componenti del citato collegio, generalizzando la regola che, invece, faceva riferimento solamente ai membri nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio. Pertanto, tutti i componenti del collegio di cui sopra devono essere individuati tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

L'articolo 37 apporta modifiche agli articoli 356, 357 e 358 del Decreto legislativo 14/2019.

In particolare, viene riformulato il comma 2 dell'art. 356 al fine di precisare che, per assolvere agli obblighi formativi necessari ad ottenere l'iscrizione all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di allerta di cui al CCI, gli iscritti agli ordini degli avvocati, dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro devono documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie e come era previsto dall'art. 4, comma 5, lett. b) del decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 2014, fatti salvi gli obblighi di formazione più specifici declinati all'art. 4 comma 5 lett. c) del succitato decreto ministeriale, implicanti un tirocinio semestrale con partecipazione alle singole fasi delle procedure, ai fini dell'acquisizione di competenze più settoriali inerenti l'attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo, le quali rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento, rivestono natura di maggiore complessità. Inoltre, in sede di primo popolamento dell'albo in esame, viene ampliato il novero dei soggetti che possono richiedere l'iscrizione nel medesimo, consentendo ai soggetti che presentano i requisiti richiesti dall'art. 358, comma 1, che dimostrino documentalmente di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore della presente norma, in almeno due procedure nel corso degli ultimi quattro anni, in qualità di curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali ovvero i soggetti di cui all'articolo 352 ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI.

Le modifiche all'articolo 357 del codice riguardano il contenuto delle disposizioni del citato decreto relative alle modalità di sospensione e cancellazione dall'albo sopra detto, volontaria o



disposta dal Ministero della giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.


Le modifiche apportate all'art.358, comma 3, riguardano l'esigenza di assicurare che la nomina dei professionisti chiamati dall'autorità giudiziaria a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale e liquidatore avvenga tenuto conto delle esigenze di "rotazione" nell'assegnazione degli incarichi, rispondendo così maggiormente a criteri di efficienza della procedura, di trasparenza nell'assegnazione degli incarichi tenuto conto del numero di procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente alla nomina, in osservanza ai criteri dettati dall'articolo 5, comma 2 del CCI.

L'articolo 38 riscrive sia la rubrica che l'intero articolo 369 CCI.

Innanzitutto la modifica alla rubrica è relativa al necessario coordinamento delle norme del CCI con le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 in materia di attuazione della direttiva europea 2014/59/UE per il risanamento degli enti creditizi e delle imprese di investimento in aggiunta alle norme del decreto legislativo 1^o settembre 1993, n. 385. Nel corpo della disposizione, pertanto, si sono operate tutte le sostituzioni a livello lessicale per adeguare la terminologia a quella delle nuove procedure delineate dal codice nonché si sono operati gli opportuni emendamenti ed adeguamenti sia riguardo ad alcuni errori materiali sia riguardo ad alcuni difetti di coordinamento tra le modifiche già apportate dalla norma (art. 369 CCI) nella sua versione originaria ed alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; ad alcune disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa e, infine ad alcune disposizioni che rinviano a norme del R.D. n.267/1942.

Il comma 5 del nuovo articolo 369 aggiorna, poi, i riferimenti normativi alla legge fallimentare contenuti nel decreto legislativo n. 180 del 2015. Si introduce, a chiarimento, la disposizione generale che le nuove regole dettate dal nuovo articolo 369 si applicano alle procedure successive all'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 39 contiene le modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Nel caso dell'art. 39 gli interventi sono stati diretti a chiarire quali siano le cause di scioglimento sia delle società di capitali che delle società di persone nonché a puntualizzare le differenze tra organizzazione e gestione societaria, stabilendo che gli assetti organizzativi sono di



competenza esclusiva degli amministratori e che, in caso di liquidazione controllata o giudiziale l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria sono, invece, di competenza rispettivamente del liquidatore e del curatore; quindi, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti ai citati organi della procedura al fine di favorire la continuità della gestione e di agevolare l'attività di questi ultimi per conseguire più efficientemente e efficacemente i risultati attesi con il massimo soddisfacimento per i creditori.

L'articolo 40, contiene modifiche alle norme del codice civile (articoli 2257, comma 1, 2380-bis, comma 1, 2409-novies, comma 1, primo periodo e 2475, comma 1 del codice civile) in materia di assetti organizzativi societari, precisando in particolare, che l'istituzione degli assetti organizzativi spetta in via esclusiva agli amministratori.


L'articolo 41 contiene la clausola d'invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che agli adempimenti connessi si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si ribadisce che il presente decreto correttivo è diretto a puntualizzare ed armonizzare gli adempimenti già previsti nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ottimizzando le modalità di attuazione nonché l'efficienza e l'efficacia delle singole disposizioni.

In tal senso, si conferma quanto già indicato in premessa, circa l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica o ricadute negative sulle spese di giustizia, atteso il ridotto impatto dell'intervento normativo e la natura istituzionale degli adempimenti giudiziali contemplati.

L'articolo 42 disciplina l'entrata in vigore del presente provvedimento che coincide con l'entrata in vigore prevista dall'articolo 389, comma 1 del Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 37, comma 1 e 2 e 40, in quanto modificativi di disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza già vigenti che, invece, seguendo la regola ordinaria, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


A titolo esemplificativo, il prospetto riepilogativo che segue, riassume la natura di ciascuna modifica intervenuta sulle disposizioni del CCI, secondo la classificazione delle quattro macro-aree di cui si è fatto cenno in premessa.



**Schema di decreto- legislativo recante disposizioni integrative e correttive . al codice della crisi
d'impresa e dell'insolvenza - D.lgs. 12.01.2019 n. 14**

	a)	b)	c)	d)
	Refusi -errori materiali	Chiarimenti interpretativi	Coordinamento logico- giuridico dei diversi istituti	Integrazione per migliore funzionalità degli istituti
	1			
	2	2		
				3
	4			4
	5			
	6	6		
		7	7	7
			8	8
	9	9		
		10		
		11		11
			12	12
	13	13		
			14	
				15
				16
				17
	18	18		
	19	19		
	20	20		
	21	21		
	22	22		
				23
		24		25
			26	
	27			
	28	28		
				29
	30		30	
	31			31
	32			32
	33		33	
		34	34	
				35
		35		36
				37
	38		38	
		39		
		40	40	
		41		
		42	42	

ARTICOLI





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 2 aprile 2020 e del 23 aprile 2020

NUMERO AFFARE 00244/2020

OGGETTO:


Ministero della giustizia

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione n. 2663 del 9 marzo 2020, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*);

Esaminati gli atti e uditi, nella dunanze di giorno 2 aprile e 23 aprile 2020, i



relatori, cons. Vincenzo Neri, Paolo Carpentieri, Antimo Prospero, Michele Pizzi, Paolo Aquilanti, Aurelio Speziale, Giuseppe Rotondo, Giuseppe Chinè e Claudio Tucciarelli;


Premesso:

1. Con nota 9 marzo 2020 n. 2663 il Ministero della giustizia ha inviato, per il prescritto parere, lo schema di decreto legislativo, regolarmente “bollinato” dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, unitamente alla relazione tecnica, alla relazione illustrativa e all’ATN. Alla documentazione risulta altresì allegata la richiesta di esenzione dall’analisi di impatto della regolazione (AIR), regolarmente vistata dal Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 31 marzo 2020, con nota prot. n. 3298, il Ministero del lavoro ha espresso formale concerto sottoscritto dal Capo di Gabinetto, d’ordine del Ministro. Anche il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota 27 marzo 2020, prot. n. 4059, ha espresso regolare concerto, quest’ultimo sottoscritto dal Capo dell’ufficio del coordinamento legislativo, sempre d’ordine del Ministro.

2. La legge 8 marzo 2019, n. 20 ha introdotto una *Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155*. La legge consta di due soli articoli: l’articolo 1 introduce la delega e l’articolo 2 reca *Disposizioni finanziarie*. L’articolo 1 prevede che “1. Il Governo, con la procedura indicata al comma 3 dell’articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell’ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi”.

3. Il Ministero della giustizia riferisce che l’esercizio della suddetta delega mira ai




seguenti quattro obiettivi: 1) emendare il testo del decreto legislativo n. 14 del 2019 da alcuni refusi ed errori materiali; 2) chiarire il contenuto di alcune disposizioni; 3) apportare alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito "codice"); 4) integrare la disciplina del codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega n. 155 del 2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

4. Le modifiche apportate non rispondono a un disegno nuovo o diverso rispetto alla disciplina posta dal codice del 2019 e si limitano, a seconda dei casi, a rimuovere meri refusi, ad apportare riformulazioni puramente lessicali o formali e, in taluni casi, a cercare di risolvere alcuni dubbi interpretativi.

5. In via generale, la Sezione rileva la necessità di rivedere il testo del decreto correttivo per adeguarlo, sul piano della tecnica redazionale e anche con riguardo alla punteggiatura, alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2001, n. 1.1.26/10888/9.92 "*Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi*" (in G.U. n. 97 del 27 aprile 2001) e 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92 "*Guida alla redazione dei testi normativi*" (in G.U. n. 101 del 3 maggio 2001).

In particolare, la Sezione osserva che l'Amministrazione ha preferito ricorrere frequentemente alla soluzione dell'integrale sostituzione di interi articoli o commi anche per aggiunte e inserimenti minimi, con conferma integrale (per il resto) del testo vigente. La rinnovazione integrale della fonte normativa non è, invece, necessaria né corrispondente al carattere meramente integrativo e correttivo del decreto legislativo.

Si raccomanda pertanto di formulare il decreto correttivo con la tecnica della novella, limitandolo alle sole disposizioni effettivamente modificate, così evitando la riproduzione integrale nel decreto di intere disposizioni identiche a quelle contenute nel decreto legislativo n. 14 del 2019, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.



6. Sempre in via generale, la Sezione prende favorevolmente atto del rinvio dell'entrata in vigore del codice al 1° settembre 2021 (articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23). Fatto salvo quanto si dirà nelle osservazioni sull'articolo 43 (cui si rinvia), si tratta di scelta opportuna per evitare che il codice entri in vigore in un momento prossimo all'attuale emergenza sanitaria che, inevitabilmente, sta già causando pesanti ripercussioni sull'economia.

In questo periodo potranno anche individuarsi differenti regole per la gestione delle crisi d'impresa derivanti dall'emergenza sanitaria, differenziando semmai il trattamento delle crisi economiche in cui le imprese si trovavano già prima dell'emergenza sanitaria da quelle derivanti dalla predetta emergenza.


7. Passando all'esame dell'articolato, va premesso che la Sezione si esprimerà unicamente sulle disposizioni meritevoli di osservazioni.

Articolo 7

1. L'articolo 7 introduce modifiche al Capo IV (*Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza*) del Titolo III (*Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza*) della Parte I del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il Capo IV racchiude la disciplina dell'accesso ai meccanismi processuali delle diverse procedure concorsuali giudiziali di regolazione e gestione della crisi e dell'insolvenza del debitore. Consta di tre Sezioni, dedicate, rispettivamente, alla *Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza* (Sezione I, articoli 37-39), al *Procedimento unitario per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza* (Sezione II, articoli 40-53) e alle *Misure cautelari e protettive* (Sezione III, articoli 54-55).

2. È su questa disciplina che intervengono le norme correttive e integrative recate dall'articolo 7 dello schema di decreto legislativo in esame.

3. Il comma 10 incide sull'articolo 51, che disciplina le *Impugnazioni*, aggiungendo, nel comma 14, dopo le parole "*della sentenza*", le parole "*, salvo quanto previsto dall'articolo 52, in quanto compatibile*". Il detto comma 14




dispone, nel testo attuale, che *“Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza”*. L'aggiunta qui proposta mira, nel caso di impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale, a consentire (attraverso il rinvio all'articolo 52) che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. Tale modifica – secondo la relazione illustrativa – sarebbe *“funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile”*.

Si osserva al riguardo che la scelta ora indicata, pur rientrando nell'ambito della legittima discrezionalità del legislatore e non essendo in sé irragionevole, si pone in contrasto con il principio direttivo di delega della massima accelerazione delle procedure [in particolare con il principio delle *“caratteristiche di particolare celerità”* enunciato nella lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 2 - *Principi generali* – della legge n. 155 del 2017]. Si invita l'Amministrazione a valutare sotto questo profilo l'opportunità di tale modifica.

4. Il comma 11 sostituisce integralmente l'articolo 54 del codice, che disciplina la concessione di misure cautelari e protettive.


5. Il comma 12 dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame apporta infine talune modifiche all'articolo 55 del codice (che disciplina il *Procedimento* relativo alle misure cautelari e protettive). Viene in particolare interamente sostituito il comma 5, che estende alla corte di appello i poteri cautelari e protettivi previsti dall'articolo 54 nel caso sia adita in sede di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale. La sostituzione mira a chiarire che la corte di appello esercita i poteri protettivi (di cui all'articolo 54,



comma 2) nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4 (proposto avverso il decreto del tribunale che accerta la mancanza delle condizioni di ammissibilità e fattibilità della proposta di concordato preventivo), mentre esercita quelli cautelari (di cui all'articolo 54, comma 1) nel giudizio di reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, previsto dall'articolo 50.

La relazione illustrativa motiva tali modifiche con la finalità “di consentire l'adozione di misure protettive da parte della corte d'appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l'esigenza di misure protettive”. Mentre “si è limitata la possibilità per la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale alle sole misure cautelari”; apparendo “del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai”. Sarebbero invece i creditori – secondo la relazione illustrativa – quando sia respinta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, “a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale”.

Al riguardo la Sezione rileva che la nuova formulazione (*5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 2, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 47, comma 4. I provvedimenti di cui all'articolo 54, comma 1, possono essere emessi anche dalla corte d'appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50*) comporta che la corte di appello, nel giudizio di reclamo avverso il decreto del tribunale che dichiara inammissibile la proposta di concordato preventivo (articolo 47, comma 4), può dare solo le misure protettive (e non anche quelle cautelari); mentre, nel giudizio di reclamo contro il




provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale (articolo 50), può dare solo le misure cautelari e non quelle protettive. Lì dove, in base al testo oggi vigente (*5. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50*), la corte di appello dispone di entrambe le misure in questione, ma solo nel giudizio di reclamo previsto dall'articolo 50 avverso il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Si invita pertanto l'Amministrazione a valutare attentamente se questa riduzione dei poteri della corte di appello sia realmente necessaria o non rischi di irrigidire eccessivamente il quadro normativo, potendo invece essere preferibile lasciare al giudice la valutazione discrezionale circa la sussistenza dei relativi presupposti e circa l'opportunità di concedere in entrambi i casi sopra delineati sia le misure protettive che quelle cautelari.

Articolo 8

L'articolo 8 (*Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14*) sostituisce integralmente l'articolo 56 (*Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*), pur intervenendo solo sulle lettere d) e g) del comma 1, e sul comma 4. In particolare, l'articolo 8 amplia il contenuto necessario del piano attestato di risanamento prevedendo che il piano debba anche contenere: a) l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza; b) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario. Nella relazione illustrativa, l'Amministrazione rappresenta che tali integrazioni sono finalizzate ad agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e dell'attestazione che lo accompagna da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria.

Si tratta di integrazioni del contenuto minimo dei piani di risanamento importanti e



utili in funzione non solo della verificabilità *ex post* della loro ragionevolezza ma, in primo luogo, della più completa valutazione della sostenibilità e fattibilità dei medesimi da parte dei creditori e dei potenziali finanziatori.


Al riguardo, osserva la Sezione che l'Amministrazione, intervenendo sull'articolo 56, non ha considerato un altro elemento che appare fondamentale in ogni piano economico finanziario e del relativo accordo, ossia la durata prevista del piano di risanamento [il comma 2, lettera c), dell'articolo 56 si limita a stabilire che il piano deve indicare "*i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria*", che non corrisponde necessariamente con il risanamento dell'impresa]. Ciò premesso, valuti il Governo di prevedere espressamente nell'articolo in esame, tra i contenuti necessari del piano di risanamento, anche la durata prevista dello stesso.

Articolo 9

L'articolo 9 interviene anche sull'articolo 63 (*Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi*) richiamando opportunamente al comma 1, in luogo delle parole "*una transazione fiscale*", la formulazione contenuta all'articolo 182-ter della legge fallimentare e ripresa all'articolo 88 del codice, secondo cui il debitore può proporre ai creditori istituzionali "*il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori*"; viene conseguentemente eliminata, ai commi 2 e 3, dopo la parola "*transazione*", la parola "*fiscale*".

Al riguardo, considerato che, a seguito delle predette modifiche la definizione "*transazione fiscale*" permanerebbe solo nella rubrica dell'articolo 63, deve essere adeguato anche il titolo alle modifiche introdotte.

Articolo 10



L'articolo 10 (*Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14*) interviene sull'articolo 65 (*Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento*), sopprimendo il comma 4, il quale stabilisce la regola per cui la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili; in proposito, nella relazione illustrativa si rappresenta che “la disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata”.

Al riguardo si osserva che il principio in discorso appare opportunamente collocato, in via generale, nell'attuale testo dell'articolo 65 e che, comunque, la disposizione non risulterebbe riprodotta nell'ambito degli articoli concernenti il “*concordato minore*”, mentre figura come integrazione dell'articolo 270 (*Apertura della liquidazione controllata*), comma 1 (cfr. l'articolo 29, comma 2).


Articolo 11

L'articolo 11 (*Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14*) interviene, tra gli altri, sull'articolo 68 (*Presentazione della domanda e attività dell'OCC*), precisando che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, i professionisti cui affidare le funzioni del suddetto organismo sono “*individuati, ove possibile, tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*”.

In proposito, in coerenza con quanto affermato nella relazione illustrativa, si suggerisce di sostituire le parole “*ove possibile*” con le seguenti: “*in via prioritaria*”.

Articolo 12

Al comma 5, lettera a), che modifica il comma 1 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019, si prevedono specifiche maggioranze per l'approvazione del concordato minore nel caso in cui un solo creditore sia titolare di crediti in




misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto e, nell'ultimo periodo del novellato comma 1 dell'articolo 79, si disciplina il caso in cui i creditori ammessi al voto siano suddivisi in più classi. In quest'ultima ipotesi si suggerisce di modificare il testo nel seguente modo: *“Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nella maggioranza delle classi di creditori”*.

Il comma 5, lettera b), sostituisce il comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il novellato comma 2 dell'articolo 79 elenca le varie ipotesi rilevanti ai fini dell'individuazione dei creditori non ammessi al voto e non computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze. Il secondo periodo del predetto comma 2 contempla la seguente clausola generale: *“Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi”*. Al riguardo la Sezione, al fine di evitare contrasti interpretativi, evidenzia l'opportunità di specificare quale sia l'oggetto e l'ambito di rilevanza del suddetto conflitto d'interessi, considerato che, nella normalità dei casi, ogni creditore è, per sua stessa natura, in conflitto di interessi con qualunque altro creditore ai fini del soddisfacimento del proprio credito sul patrimonio del debitore.

Si suggerisce altresì all'articolo 12, comma 5, lettera b), laddove sostituisce il comma 2 dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 14 del 2019, di aggiungere, prima della parola *“affini”*, l'articolo *“gli”*.

Il comma 6, lettera b), sostituisce il comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di limitazione dei mezzi di tutela a disposizione del creditore, che abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento, avverso l'omologa del concordato minore. Il novellato comma 4 dell'articolo 80 ha espunto la sanzione-limitazione in precedenza prevista, con riguardo ai profili di inammissibilità dell'omologa deducibili dal creditore, pur se costui abbia colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento. Si suggerisce di eliminare il riferimento al *“reclamo”* in sede di omologa,



considerato che il novellato articolo 78, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019 prevede ora, in linea generale, che il decreto non è soggetto a reclamo.

Il comma 7 sostituisce l'articolo 81 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di esecuzione del concordato minore, riformulando l'intero articolo 81 in consonanza con la novella che ha interessato l'articolo 71 in punto di esecuzione del concordato preventivo. Al comma 5 del novellato articolo 81, la Sezione evidenzia l'opportunità di specificare le ragioni per le quali sia possibile prorogare il termine perentorio entro cui il debitore deve eseguire gli atti esecutivi indicati dal giudice, dal momento che, scaduto tale termine, *“il giudice revoca l'omologazione”*; inoltre risulta parimenti opportuno individuare il soggetto che possa proporre istanza di proroga - se solo il debitore o anche l'OCC - nonché specificare se il termine prorogato, in determinati casi eccezionali, possa o meno essere oggetto di ulteriore proroga.

Il comma 8 sostituisce l'articolo 82 del decreto legislativo n. 14 del 2019. Il comma 2 del novellato articolo 82, in tema di revoca dell'omologazione, prevede due nuovi casi in cui è possibile disporre la revoca *de qua*: a) mancata esecuzione integrale del piano; b) piano divenuto inattuabile e non modificabile.

Per l'ipotesi sub a) – mancata esecuzione integrale del piano – si ritiene necessario coordinare tale previsione con quanto previsto dal novellato comma 5 dell'articolo 81, in quanto la revoca dell'omologazione non viene disposta automaticamente, ma solo allorché il debitore non abbia compiuto gli atti indicati dal giudice nel tempo supplementare eventualmente concesso, qualora sia stata proposta istanza di proroga.

È quindi auspicabile che il comma 2 del novellato articolo 82 preveda la seguente clausola di salvezza: *“fermo restando quanto previsto dall'articolo 81, comma 5,”*.

Per l'ipotesi sub b) – piano divenuto inattuabile e non modificabile – la Sezione richiama l'attenzione sulla necessità di indicare, perlomeno in via esemplificativa, i motivi che rendono il piano *de quo* non modificabile, stante la gravità delle conseguenze che ne derivano in punto di revoca dell'omologazione.



Al comma 3 del novellato articolo 82 si consiglia di sostituire la parola “rendiconto” con “relazione finale”, al fine di rendere il testo conforme al comma 4 dell’articolo 81, ove si fa riferimento alla “relazione finale”.

Articolo 14

All’articolo 14, il dispositivo d’integrazione dell’articolo 92 del codice dovrebbe essere “è inserito”, e non “è aggiunta”, riferendolo al numero piuttosto che alla parola.

Articolo 15


All’articolo 15, comma 1, lettera a), il dispositivo d’integrazione dovrebbe essere “sono inserite” e non “sono aggiunte”.

Al comma 2, nelle modifiche all’articolo 97, comma 12, secondo periodo, del codice, la locuzione “periodo precedente” va sostituita con quella più corretta “primo periodo”.

Va altresì notato che, nel parere della commissione speciale del Consiglio di Stato reso sullo schema di decreto legislativo qui modificato (n. 2854 del 12 dicembre 2018), era stato osservato che la specialità del contenuto dell’articolo 95 del codice rispetto a quello dell’articolo 97, evidenziata già nella rubrica dell’articolo (e, va aggiunto, dallo stesso *incipit* normativo dell’articolo 95: “Fermo quanto previsto nell’articolo 97 ...”), suggerirebbe un’altra collocazione: la disciplina generale dei contratti pendenti dovrebbe, cioè, precedere quella speciale concernente, appunto, i contratti pendenti – o anche i nuovi contratti – che hanno come controparte una pubblica amministrazione. Il rilievo non è stato recepito e la collocazione dei due articoli è tuttora invertita.

Articolo 16

All’articolo 16, comma 1, lettera c), e comma 2, lettere b) e c), il dispositivo di integrazione dovrebbe essere “sono inserite” e non “sono aggiunte”.



Articolo 18

All'articolo 18, comma 1, il dispositivo d'integrazione dovrebbe essere "*è inserito*" e non "*è aggiunta*" riferendolo al numero piuttosto che alla parola.

Articolo 19

All'articolo 19, comma 1, dopo la lettera a), inserire le seguenti parole: "*al primo periodo*"; e, dopo la lettera b), inserire le seguenti parole: "*al secondo periodo*".

All'articolo 19, comma 3, lettera a), le parole "*e agli obblighi*" devono essere sostituite dalle seguenti: "*e se il debitore non ottempera agli obblighi*". La modifica deriva dalla considerazione che gli obblighi di cui all'articolo 198, come modificato dal testo in esame, gravano esclusivamente sul debitore.


Articolo 21

All'articolo 21, comma 1, lettera a), le parole "*nel periodo di sospensione del rapporto e prima della comunicazione di cui al comma 1,*" vanno sostituite dalle seguenti: "*nel periodo di sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1,*".

La modifica tende a rendere il testo maggiormente aderente al comma 1 dell'articolo 189, che stabilisce che i rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi dalla data di tale sentenza.

Articolo 25

Con riferimento all'articolo 25, comma 1, lettera a), risulta necessario stabilire che le modalità di attuazione del provvedimento di liberazione dell'immobile dai documenti prevedano il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*", e



successive modificazioni.

Articolo 32

Il comma 1 dell'articolo 32 dello schema di decreto legislativo sostituisce l'articolo 284 del codice.


Il nuovo articolo 284, rubricato "*Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo*", al comma 5, secondo periodo, lettera c), prevede che un professionista indipendente debba attestare, tra l'altro, "*le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa*".

La disposizione risulta non coordinata con il precedente comma 4, ove si precisa che la domanda di concordato preventivo e di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione di debiti "*deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese*".

Pertanto, anche al fine di evitare difficoltà applicative, al comma 5, secondo periodo, lettera c), dopo la parola "*convenienza*", devono essere inserite le seguenti: "*, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese,*".

Il medesimo comma 5, ultimo periodo, prevede che l'attestazione del professionista indipendente "*contiene anche informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese*".

Poiché, come peraltro precisato nella relazione illustrativa, la funzione dell'attestazione è quella di fornire tutte le informazioni indispensabili per permettere l'espressione di un giudizio ponderato sulla reale fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici che ne deriveranno per i creditori, le informazioni contenute nell'attestazione, e relative alla struttura del gruppo ed ai vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese, oltre che analitiche, devono essere complete ed aggiornate. Pertanto, al comma 5, ultimo periodo, dopo la



parola “*analitiche*”, devono essere inserite le seguenti: “, *complete e aggiornate*”.

Conseguentemente, per esigenze di coordinamento normativo e di maggiore intelligibilità del testo, valuterà il Ministero referente se integrare anche il comma 4, terzo periodo, del nuovo articolo 284, per precisare che la domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve fornire informazioni non solo analitiche, ma anche complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

Il comma 2 dell’articolo 32 dello schema di decreto legislativo modifica in più parti, senza sostituirlo integralmente, l’articolo 285 del codice.


Preliminarmente, per ragioni di coordinamento normativo tra i primi due commi dell’articolo 285, al comma 1, primo periodo, deve essere soppressa la parola “*concordatario*”, la quale non è presente al comma 2.

Il comma 2, lettera d), dell’articolo 32 sostituisce il comma 5 dell’articolo 285, stabilendo che i soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale dal piano o dai piani concordatari di gruppo esclusivamente tramite l’opposizione alla omologazione. Per evitare equivoci interpretativi e chiarire quale sia la valutazione rimessa al tribunale che omologa il concordato, al comma 5, secondo periodo, dell’articolo 285, prima della parola “*pregiudizio*”, deve essere inserita “*predetto*”.

Articolo 35

L’articolo 35, comma 1, dello schema di decreto legislativo sostituisce il comma 3 dell’articolo 344 del codice, disposizione che disciplina una nuova fattispecie di delitto a carico dei componenti dell’organismo di composizione della crisi per condotte di falsa attestazione.

Poiché la disposizione richiama molteplici articoli del codice, senza fare menzione del comma di riferimento, per ragioni di *drafting*, dopo il richiamo “*all’articolo 268*” vanno espunti “*comma 3,*”. Detta modifica non incide sulla univocità del richiamo normativo in esame.



Articolo 37

L'articolo 37 dello schema di decreto legislativo apporta modificazioni agli articoli 356, 357 e 358 del codice.

Al comma 2 dell'articolo 37, è stato omesso il richiamo agli estremi del decreto legislativo recante il codice, di talché, dopo "*comma 1,*" devono essere inserite le parole: "*del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,*".


Il comma 3, lettera b), dell'articolo 37 modifica l'articolo 358, comma 3, lettera c), del codice, disposizione concernente i criteri seguiti dall'autorità giudiziaria per la nomina dei curatori, commissari giudiziali e liquidatori.

L'attuale testo dell'articolo 358, comma 3, lettera c), stabilisce che l'autorità giudiziaria tiene, tra l'altro, conto "*delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata la esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico*".

Lo schema di decreto correttivo intende sopprimere le parole "*e di turnazione*" ed aggiungere, dopo la parola "*incarichi*", le seguenti: "*tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente*".

Le modifiche proposte si pongono in contrasto con l'articolo 5, comma 2, del codice, secondo cui "*Tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria e dagli organi da essa nominati devono essere improntate a criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza*". Trattasi di una disposizione di carattere generale e di principio, introdotta nell'ambito di un articolo rubricato "*Doveri e prerogative delle autorità preposte*" (e collocato nella Parte I, Titolo I, Capo II, Sezione I, del codice, concernente "*Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza*"), sulla quale è tenuto a spiegare una specifica attività di vigilanza e di garanzia dell'attuazione il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente di sezione competente per la trattazione delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Pertanto, la nuova previsione dell'articolo 358, comma 3, lettera c), deve



necessariamente essere conformata a quella del citato articolo 5, comma 2.

Su questa linea, la previsione del comma 3, lettera b), dell'articolo 37 dello schema di decreto legislativo, deve essere modificata nel senso che segue:

- a) le parole “*e di turnazione*” non devono essere soppresse, bensì sostituite con quelle “*e di rotazione*”;
- b) prima delle parole “*tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente*”, deve essere inserita la congiunzione “*anche*”.

Quanto alla modifica *sub b)*, con essa si intende soddisfare l'esigenza, evidenziata dal Ministero referente nella relazione illustrativa, e sicuramente meritevole di apprezzamento, di dare rilievo al numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente la nomina ai fini delle scelte dei professionisti, senza, però, eliminare il principio generale cardine della rotazione degli incarichi scolpito nell'articolo 5, comma 2, del codice.


In sintesi, l'autorità giudiziaria nominerà i curatori, commissari giudiziali e liquidatori nel rispetto dei principi generali di efficienza, trasparenza e rotazione, quest'ultimo necessariamente declinato anche in relazione al numero, più o meno elevato, delle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza aperte nell'anno precedente presso l'ufficio giudiziario. È, difatti, evidente che negli uffici giudiziari di minori dimensioni, con un numero ridotto di procedure aperte nell'anno precedente, il principio di rotazione deve essere applicato senza pregiudicare l'esigenza di chiamare allo svolgimento degli incarichi soggetti muniti di adeguate professionalità ed esperienza.

Articolo 38

1. L'articolo 38 dello schema contiene “*Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V*” del codice, concernente disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie.

A tal fine sostituisce l'articolo 369 del codice.

A sua volta quest'ultimo, nel testo vigente, contiene una serie di puntuali modifiche



al testo unico in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, di seguito "testo unico"), con riguardo al procedimento di liquidazione coatta amministrativa e ad alcune disposizioni che rinviano al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare, di seguito "LF"). Secondo quanto indicato anche nella relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, le modifiche all'articolo 369:

correggono alcuni errori materiali e alcuni difetti di coordinamento;

inseriscono il richiamo agli articoli 290 e 291 del codice, al fine di esplicitarne l'inapplicabilità agli accordi di sostegno finanziario infragruppo;

aggiornano i riferimenti normativi alla LF contenuti nel decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 (*"Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio"*).


L'articolo 38 interviene poi con una modifica di mero *drafting* dell'articolo 372 del codice.

2. Il comma 1 dell'articolo 369 contiene una serie di modifiche al testo unico.

È confermata nello schema, nella medesima stesura, alla lettera a), la modifica di coordinamento dell'articolo 39, comma 4, del testo unico, relativa alla non assoggettabilità a revocatoria delle ipoteche a garanzia dei finanziamenti.

Si osserva che viene confermato anche il refuso del legislatore delegato che fa riferimento a "*L'articolo 166 del codice della crisi dell'insolvenza*" senza la congiunzione "e".

3 Sono poi riprodotte nell'identico testo le modifiche agli articoli 70 (provvedimento relativo all'amministrazione straordinaria), 80 (provvedimento relativo alla liquidazione coatta amministrativa), 82 (accertamento giudiziale dello



stato di insolvenza nella liquidazione coatta amministrativa), 83 (effetti del provvedimento relativo alla liquidazione coatta amministrativa), 86 (accertamento del passivo), 87 (opposizioni allo stato passivo), 91 (Restituzioni e riparti), 93 (Concordato di liquidazione) e 104 (Competenze giurisdizionali) del testo unico.

Per tali disposizioni valgono le considerazioni di carattere generale, già svolte al paragrafo 5, sulla rinnovazione nello schema di decreto di intere disposizioni del codice, anche nel caso in cui non venga apportata alcuna modificazione.

4. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 369 del codice, come sostituito dallo schema in esame, riproducono i medesimi commi del vigente testo, sulla decorrenza delle varie disposizioni modificative contenute nelle lettere elencate nel comma 1.


Per ragioni di qualità redazionale del testo si raccomanda, con riguardo ai commi 2, 3 e 4 – e, in termini analoghi, con riguardo alla successiva disposizione del comma 6 – di utilizzare la locuzione “*successivamente alla data di entrata in vigore*”.

5. Il comma 5 del nuovo articolo 369 introduce alcune modifiche agli articoli 36, 37 e 38 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

È da rilevare che quest'ultimo decreto non è puntualmente modificato dal codice già pubblicato in Gazzetta Ufficiale ma è solamente citato dall'articolo 347 che riconosce la possibilità di costituirsi parte civile anche al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 180 del 2015.

È quindi necessario considerare se l'estensione dell'ambito dell'intervento legislativo al decreto legislativo n. 180 del 2015 sia compatibile con il carattere integrativo e correttivo dello schema in esame.

Sul punto, in particolare, sono da richiamare i parametri già sintetizzati, da ultimo, dal Consiglio di Stato, nel parere interlocutorio della commissione speciale 30 maggio 2018, n. 1432 sullo schema di decreto legislativo recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*”, che – anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale – ha



delimitato l'ambito proprio dei decreti integrativi e correttivi, che – in particolare - dovrebbero essere finalizzati a rimediare ad eventuali difetti che siano emersi in sede di sperimentazione attuativa della c.d. delega principale. Tali parametri consentono di riscontrare se le modifiche, ora introdotte, al decreto legislativo n. 180 del 2015 siano compatibili con lo strumento utilizzato.

L'articolo 36 (*Dichiarazione dello stato di insolvenza*) viene modificato: al comma 2, concernente l'applicabilità delle sanzioni penali anche quando lo stato di insolvenza è superato per effetto della risoluzione, con la sostituzione del rinvio alle disposizioni penali della LF con il rinvio alle disposizioni penali del codice; al comma 3, concernente la decorrenza dei termini per l'esercizio dell'azione revocatoria, con la sostituzione del richiamo ai singoli articoli relativi alla medesima nella LF con il richiamo ai corrispondenti articoli del codice.

L'articolo 37 (*Commissari speciali*) viene modificato al comma 8, in relazione ai crediti per le indennità spettanti ai commissari speciali e ai membri del comitato di sorveglianza, per la cui prededucibilità è fatto rinvio all'articolo 111 LF, ora sostituito dal rinvio al corrispondente articolo 6, comma 1, lettera d), del codice.

L'articolo 38 (*Chiusura della risoluzione*) viene modificato al comma 3, nella parte in cui si stabilisce che, qualora sia dichiarato lo stato di insolvenza, i termini previsti da alcuni articoli della LF per l'esercizio dell'azione revocatoria decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia. Anche in questo caso, il richiamo agli articoli della LF è sostituito da quello agli omologhi articoli del codice.

Il contenuto delle modifiche introdotte risulta di mero coordinamento e, sebbene investa disposizioni di un decreto legislativo non modificato dal codice, è a pieno titolo riconducibile al principio e criterio direttivo di carattere generale esplicitato nell'articolo 1, comma 2, della legge delega n. 155 del 2017 (e richiamato, per l'esercizio della delega di cui trattasi, dall'articolo 1 della legge n. 20 del 2019), in base al quale, nell'esercizio della delega, il Governo "*cura...il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo*



da renderle ad essi conformi". Lo schema in esame costituisce, sotto questo riguardo, una correzione del citato coordinamento.

6. In ulteriore comma dell'articolo 369 del codice, che non novella il decreto legislativo n. 180 del 2015, è previsto che le nuove disposizioni si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 180 del 2015, successivamente all'entrata in vigore del codice. Anche in questo caso si raccomanda l'utilizzo della locuzione "*alla data di entrata in vigore*".

7. Il comma 2 dell'articolo 38 contiene un'opportuna revisione stilistica. Rileva la Sezione che il richiamo all'articolo 372, comma 4, del codice è errato perché il predetto articolo consta di soli due commi. Invero, la locuzione da modificare si trova nell'articolo 110, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come sostituito dall'articolo 372, comma 1, lettera c), del codice. Si rende pertanto necessaria la modifica nel senso ora indicato.

Articolo 39

1. L'articolo 39 dello schema introduce modifiche alla parte seconda del codice, relativa alle modifiche al codice civile (di seguito "c.c."). A tal fine, l'articolo 39 sostituisce gli articoli 380 e 382 del codice.

2. Il vigente articolo 380 del codice a sua volta modifica l'articolo 2484 c.c., concernente le cause di scioglimento delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, aggiungendo, al primo comma, all'elenco delle cause di scioglimento, il numero *7-bis*) relativo all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata.

La modifica introdotta dallo schema in esame consiste, in primo luogo, nell'aggiunta alla fine del numero *7-bis*) di una disposizione in base alla quale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 (*Nomina e revoca dei liquidatori; criteri di svolgimento della liquidazione*) e 2487-bis (*Pubblicità della nomina dei liquidatori ed effetti*) del c.c..

Sotto il profilo redazionale, il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis c.c., essendo



contenuto in altra disposizione dello stesso c.c., rende superflua la specificazione relativa alla collocazione dei due articoli all'interno del medesimo c.c.. Vanno pertanto soppresse le parole "*del codice civile*".

3. Inoltre, il requisito della compatibilità degli articoli 2487 e 2487-bis c.c., ai fini della loro applicabilità allo scioglimento della società nel caso di apertura della liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata, può determinare alcune incertezze interpretative. Oltre alla clausola di salvaguardia già espressamente prevista dall'articolo 2487, primo comma, c.c. per altre fattispecie di scioglimento, verrebbe così introdotto un limite generico all'applicabilità che, come indicato nella relazione illustrativa, è da ricondurre allo spossamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione controllata o giudiziale, l'assemblea dovrà provvedere alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), dal momento che l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore.

Valuti l'Amministrazione l'opportunità di sopprimere il generico limite di compatibilità per sostituirlo con disposizioni che delimitino direttamente il caso di specie.

4. L'articolo 39 modifica poi l'articolo 2487-bis, terzo comma, c.c.. Quest'ultimo stabilisce che, una volta avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese della nomina dei liquidatori, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale. In base all'aggiunta contenuta nello schema alla fine del terzo comma, quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche,



rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata.

Valuti l'Amministrazione di esplicitare quali siano gli altri soggetti – oltre al curatore o al liquidatore – cui dovrebbe essere consegnato il rendiconto di gestione.

5. Viene poi sostituito l'articolo 382 del codice, che assume la nuova rubrica "*Cause di scioglimento delle società di persone*".

L'articolo 382 del codice, con la rubrica "*Sostituzione dei termini fallito e fallimento*", modifica: l'articolo 2288 c.c., con riguardo all'esclusione di diritto del socio della società semplice nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale secondo il codice; l'articolo 2308 c.c., relativamente allo scioglimento della società in nome collettivo; l'articolo 2497 c.c., relativo al caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento.


Il nuovo articolo 382 apporta i necessari adeguamenti lessicali modificando: l'articolo 2272 c.c., con riguardo alle cause di scioglimento della società semplice, con l'aggiunta dell'ipotesi dell'apertura della procedura di liquidazione controllata; l'articolo 2288 c.c., con riferimento al procedimento di esclusione di un solo socio della società semplice; l'articolo 2308 c.c., con riguardo ai casi di scioglimento della società in nome collettivo.

Risulta pertanto abrogata la vigente modifica all'articolo 2497 c.c.

Sebbene sia comunque efficace la clausola generale contenuta nell'articolo 349 del codice in ordine alla sostituzione del termine fallimento con la locuzione "*liquidazione giudiziale*" in tutte le disposizioni normative vigenti, la Sezione non vede la ragione per cui debba venire meno l'attuale modifica dell'articolo 2497 c.c., la cui soppressione potrebbe anzi prestarsi a interpretazioni di segno diverso. Se ne consiglia quindi il mantenimento.

Articolo 40

1. L'articolo 40 dello schema è diretto a modificare, in materia di assetti



organizzativi societari, gli articoli 2257, 2380-*bis*, 2409-*novies* e 2475 c.c. nelle stesse parti già oggetto di modifiche da parte dell'articolo 377 del codice, già entrato in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo n. 14 del 2019. Diversamente dagli articoli precedenti, sono modificati direttamente gli articoli del c.c., senza sostituire l'articolo del codice che, a sua volta, modifica le disposizioni del c.c..

Si consiglia di adottare, come per gli altri articoli dello schema, la tecnica redazionale della sostituzione dell'articolo del codice (in questo caso: l'articolo 377).


2. Viene poi precisato che spetta in via esclusiva agli amministratori l'istituzione degli assetti organizzativi – e non anche l'esercizio di competenze di tipo gestorio - nella società semplice (articolo 2257 c.c.), nella società per azioni (articoli 2380-*bis* e 2409-*novies* c.c.) e nella società a responsabilità limitata (articolo 2475 c.c., del quale è modificato il primo comma e non è ulteriormente modificato il sesto comma, introdotto dal codice).

Trattandosi di disposizioni già entrate in vigore – e alla luce della prassi eventualmente nota – valuti l'Amministrazione l'opportunità di introdurre disposizioni di carattere transitorio o di prima applicazione.

Articolo 41

L'articolo 41 dello schema contiene disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del codice. Si tratta, segnatamente, delle segnalazioni che gli organi di controllo societario, i revisori contabili e le società di revisione, oltre che i creditori pubblici qualificati, debbono effettuare all'organo amministrativo societario e agli organismi di composizione della crisi circa l'esistenza di fondati indizi della crisi.

La disposizione stabilisce che l'obbligo di segnalazione opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 per le imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di



euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. Si tratta quindi delle imprese di minori dimensioni. Ne consegue – come correttamente sottolineato dalla relazione illustrativa – anche il differimento dell'efficacia della connessa causa di esonero dalla responsabilità di cui all'articolo 14, comma 3, del codice.

Tuttavia, l'articolo 11 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (*Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*), in corso di conversione, ha previsto in via generale che l'obbligo di segnalazione, di cui agli articoli 14, comma 2, e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019, operi a decorrere dal 15 febbraio 2021.


A tale riguardo va altresì ricordato che, come già detto in premessa, l'articolo 5 del decreto-legge n. 23 del 2020 rinvia l'entrata in vigore del codice al 1° settembre 2021.

Se quest'ultima disposizione dovesse essere convertita, la maggior parte delle disposizioni del codice entreranno in vigore il 1° settembre 2021 e conseguentemente si renderà necessaria la modifica dell'articolo 41 del presente schema, per evitare che i citati obblighi di segnalazione operino in data antecedente all'entrata in vigore del codice.

Valuterà il Governo se eliminare la disposizione contenuta all'articolo 41 del presente schema e intervenire sull'articolo 11 del decreto-legge n. 9 del 2020 – così determinando la piena applicabilità degli obblighi di segnalazione a partire dal 1° settembre 2021 – o se modificare le predette norme per differire l'operatività dei più volte menzionati obblighi di segnalazione ad un momento successivo al 1° settembre 2021.

Articolo 43

1. L'articolo 43 dispone in ordine all'entrata in vigore del decreto legislativo integrativo e correttivo, facendola coincidere con l'entrata in vigore di carattere generale del codice (articolo 389, comma 1, come modificato dall'articolo 5 del



decreto-legge n. 23 del 2020: 1° settembre 2021). Fanno eccezione le disposizioni di cui agli articoli 37, commi 1 e 2, e 40, dello schema in esame, che modificano disposizioni del codice già vigenti e che quindi entreranno in vigore secondo il termine ordinario di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo correttivo e integrativo nella Gazzetta Ufficiale.

Ne consegue che in via generale le disposizioni correttive e integrative entreranno in vigore contestualmente a quelle originarie. Tale previsione è verosimilmente dettata per precludere l'entrata in vigore – o per meglio dire l'efficacia - delle corrispondenti disposizioni originarie del codice.


La scelta è da apprezzare favorevolmente perché le norme non ancora entrate in vigore, ma già pubblicate, devono iniziare ad avere efficacia unicamente nel testo risultante dalle modifiche introdotte col presente correttivo.

Per tali ragioni la Sezione reputa opportuno che:

- il Governo stabilisca chiaramente, con disposizione introdotta nel decreto correttivo, che avranno efficacia solo le norme del codice, così come modificate dal correttivo;
- vengano introdotte disposizioni di carattere transitorio per quelle disposizioni del codice che sono già entrate in vigore e che subiranno modifiche col presente decreto correttivo;
- venga inserita nel presente decreto correttivo una norma che preveda l'obbligo per il Governo di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, prima del 1° settembre 2021, il testo coordinato del codice.

2. Infine, si suggerisce di specificare che i citati articoli 37, commi 1 e 2, e 40, cui l'articolo 43 fa riferimento, fanno parte del decreto legislativo integrativo e correttivo e non del decreto legislativo n. 14 del 2019, parimenti richiamato nel medesimo articolo 43. Pertanto vanno aggiunte, dopo le parole “e 40”, le seguenti: *“del presente decreto”*.

P.Q.M.



nei termini suesposti è il parere della Sezione.

GLI ESTENSORI


Vincenzo Neri, Paolo Carpentieri, Antimo Prospero, Michele Pizzi,
Paolo Aquilanti, Aurelio Speciale, Giuseppe Rotondo, Giuseppe Chine',
Claudio Tucciarelli

IL
PRESIDENTE

Carmine
Volpe

IL SEGRETARIO

Cesare Scimia



PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 175

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato «decreto»;

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorandone nel complesso la portata e la coerenza normativa; appaiono comunque opportune alcune modifiche al testo del decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:

appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

la bozza di Decreto correttivo – dopo aver sostituito nella fase esecutiva della ristrutturazione – il rendiconto dell'O.C.C. con una relazione finale, ha ommesso intervenire sul comma 4 dell'art. 72 (relativo al termine ultimo per formulare la richiesta di revoca) il quale conserva ancora il riferimento al rendiconto: appare opportuno intervenire sulla norma da ultimo citata in modo da armonizzare la disciplina sostituendo il riferimento al rendiconto con quello alla relazione finale;

la bozza di Decreto correttivo interviene sulla disciplina delle patologie del concordato minore, eliminando l'istituto della risoluzione del concordato e conservando la sola revoca dell'omologazione, ma non interviene sull'articolo 83, comma 1, il quale contiene ancora il riferimento alla risoluzione; appare opportuno intervenire sull'articolo 83, eliminando il riferimento alla risoluzione;

l'articolo 40 della bozza di decreto contiene modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari e, con riferi-



mento alle società per azioni, viene ad eliminare dagli articoli 2380-*bis* e 2409-*novies* la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori, rispettivamente, per sistema di amministrazione e controllo c.d. tradizionale e per quello dualistico; detta modifica rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori e, oltre a esulare dall'oggetto della delega, appare in contrasto con una delle opzioni fondamentali della riforma del diritto societario; appare, quindi, opportuno conservare negli articoli 2380-*bis*, primo comma, e 2409-*novies*, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;

l'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:


a) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

b) all'articolo 11 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 6, che contiene modifiche all'articolo 72 del codice, prevedendo che il riferimento all'approvazione del rendiconto contenuto all'articolo 72, comma 4, sia sostituito con il riferimento al deposito della relazione finale di cui all'articolo 71, comma 4, del codice, come modificato dall'articolo 11, comma 5, del decreto;

c) all'articolo 12 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di intervenire sul comma 1 dell'articolo 83 del codice, eliminando il riferimento alla risoluzione;

d) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i commi 2 e 3, conservando negli articoli 2380-*bis*, primo comma, e 2409-*novies*, primo comma, del codice civile la previsione per cui la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori;

e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.



Il PRESIDENTE esprime rammarico per il fatto che il Senato non abbia avuto la possibilità di esaminare pienamente nel merito un provvedimento così poderoso, destinato a portare sollievo e aiuto ai cittadini in un momento drammatico. Si augura pertanto che il Governo adotti ogni opportuna soluzione organizzativa e procedimentale per assicurare in futuro, a entrambi i rami del Parlamento, la concreta possibilità di discutere nel merito provvedimenti così rilevanti per il Paese.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (n. 175)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 luglio.

Il presidente PESCO (*M5S*), in qualità di relatore, ricorda che è già stato illustrato e pubblicato in allegato, nella seduta del 1º luglio, uno schema di parere non ostativo, sul quale il Governo aveva espresso un avviso favorevole.


La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ribadisce le perplessità sul contenuto di un provvedimento che appare già datato, non tenendo conto dell'impatto della pandemia da Covid-19 sulla situazione finanziaria delle imprese.

Il relatore PESCO (*M5S*), nel ricordare, per i profili di merito, che le disposizioni più controverse riguardano la procedura di attivazione del «sistema di allerta» della crisi d'impresa, individua comunque un elemento positivo nel fatto che il procedimento di allerta blocca anche le procedure esecutive degli altri creditori.

Prospetta quindi l'utilità di introdurre misure analoghe anche in provvedimenti affini, come la legge sul sovraindebitamento del 2012, preannunciando iniziative in tal senso.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce l'avviso favorevole sull'ultima proposta di parere avanzata dal relatore, rammentando comunque che l'entrata in vigore del Codice dell'impresa è stata differita al settembre 2021.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) annuncia il voto contrario da parte del proprio Gruppo.




Non essendovi ulteriori richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta pomeridiana della Commissione, già convocata alle ore 15, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10.



ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (Atto n. 175).**PARERE APPROVATO**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (A.G.175), di seguito denominato « decreto »;

rilevato che:

il decreto ha modificato numerose imprecisioni del testo del codice e ha accolto numerose osservazioni pervenute da esperti e portatori di interesse, migliorando indubbiamente notevolmente l'articolo complessivo;

appaiono comunque opportune alcune modifiche al decreto, al fine dell'ulteriore miglioramento di un codice che determina certamente un grande passo in avanti nella disciplina della crisi di impresa e più in generale nel funzionamento del nostro sistema economico;

evidenziato che:

L'articolo 6 del codice, al comma 3, prevede che non sono prededucibili i crediti professionali per prestazioni rese su incarico conferito dal debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi a soggetti diversi dall'OCRI: tale misura rischia di scoraggiare il debitore a fare ricorso all'OCRI o alla composizione della crisi anche avvalendosi di propri consulenti di fiducia che garantiscano si tratti di procedura amichevole e non ostile;

L'articolo 15 del codice ha posto in capo ai creditori pubblici qualificati l'obbligo di segnalare le esposizioni debitorie di importo rilevante, definendone criteri e modalità: tale segnalazione rischia in taluni casi di trasformarsi in un impedimento con gravi conseguenze per le attività delle imprese;

appare opportuno salvaguardare la procedura di composizione della crisi di cui all'articolo 19, senza rallentare i tempi della giustizia, prevedendo che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

i commi 2 e 3 dell'articolo 40 del decreto, intervenendo sugli articoli 2380-bis e 2409-novies del codice civile, relativi alle società per azioni rispettivamente per sistema di amministrazione e controllo cosiddetto tradizionale e dualistico, eliminano la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori; tale intervento rischia di determinare un superamento del principio di esclusività della gestione in capo agli amministratori che, oltre a esulare dall'oggetto della delega, costituisce per le società per azioni una delle scelte fondamentali della riforma del 2003;

L'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifi-



cazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, ha differito al 1° settembre 2021 l'entrata in vigore del codice: tale aspetto deve essere considerato in riferimento alla previsione contenuta all'articolo 41 del decreto sul differimento dell'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese;

appare opportuno intervenire all'articolo 41 del codice, che definisce il procedimento della liquidazione giudiziale, introducendo un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore: tale integrazione consentirebbe di imporre una tempistica coerente con l'intento acceleratorio e improntato a particolare celerità delle procedure, senza tuttavia ledere i diritti di difesa;

la legge 19 ottobre 2017, n. 155, che reca la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha limitato al piano del consumatore la possibilità per l'organismo di composizione della crisi di valutare la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore: appare opportuno intervenire in maniera coerente con tale disposizione anche sulle previsioni del concordato minore di cui agli articoli 76 e 80 del codice;

il comma 3 dell'articolo 84 del codice stabilisce che nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta, ivi compresa la cessione del magazzino. La prevalenza si considera sempre sussistente quando i ricavi attesi dalla continuità per i primi due anni di attuazione del piano derivano da un'attività d'impresa alla quale sono addetti almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il momento del deposito del ricorso. Tale disciplina andrebbe opportunamente integrata al fine di facilitare l'accesso al con-


cordato in continuità, introducendo una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dismissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, e di trasformare in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;

il medesimo articolo 84, al comma 4, stabilisce che nel concordato liquidatorio, l'apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il dieci per cento, rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale, il soddisfacimento dei creditori chirografari, che non può essere in ogni caso inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del credito chirografario: appare opportuno intervenire al fine di chiarire quale sia l'entità rispetto alla quale viene computato l'incremento del 10 per cento;

l'articolo 97 del codice detta le disposizioni relative ai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo: tale disposizione andrebbe opportunamente integrata al fine di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto, il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;

appare opportuno facilitare e incentivare i finanziamenti delle imprese in crisi, inserendo nel codice una previsione normativa che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati *in bonis*;

l'articolo 213 del codice, che disciplina il programma di liquidazione, stabilisce, al comma 5, il termine massimo entro il quale deve avere luogo il primo



esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti nonché il limite massimo entro cui deve avvenire il completamento della liquidazione: appare opportuno intervenire su tale limite allo scopo di ridurre la durata delle procedure di ristrutturazione e insolvenza;

il comma 2 dell'articolo 230 del codice, che interviene in materia di pagamento ai creditori, stabilisce che in caso di cessioni di crediti vantati nei confronti di procedure concorsuali l'intervenuta cessione sia attestata con atto recante le sottoscrizioni di cedente e cessionario; tale disposizione rischia di essere di difficile applicazione quando vi siano posizioni, sempre più frequenti, oggetto di cessione massiva;

con riguardo alle funzioni delle autorità amministrative di vigilanza, di cui all'articolo 316 del codice, appare opportuno intervenire per garantire la coerenza delle misure, stabilendo che anche per le società cooperative la segnalazione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;

l'articolo 356 del codice della crisi ha previsto l'istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, sulla base dei requisiti fissati dal comma 1 dell'articolo 358, tra i quali l'iscrizione agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro: appare opportuno istituire una sezione speciale, al fine di consentire che partecipino alla procedura di composizione della crisi in qualità di componenti designati dall'imprenditore anche esperti della materia non necessariamente iscritti agli albi, che abbiano tuttavia una competenza professionale tale da renderli par-

ticolarmente interessanti e utili per il debitore;

al fine di evitare di scoraggiare importanti operazioni di subentro di imprese in decozione, appare opportuno modificare l'articolo 368 del codice, che reca misure di coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge 29 dicembre 1990, n. 428,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 6 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 3;

b) all'articolo 15 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'obbligo di segnalazione all'OCRI dei creditori qualificati, e segnatamente dell'Agenzia delle Entrate, venga meno non soltanto nel caso di adempimento integrale del debito o di regolarizzazione della rateazione di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, ma anche quando, nei termini concessi, sia stata richiesta o altrimenti regolarizzata la rateizzazione del debito prevista ai sensi della normativa vigente, in particolare dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) all'articolo 19 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che, nel caso in cui venga depositata domanda di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza del termine fissato dal comma 1 del medesimo articolo per la ricerca su una soluzione concordata, la domanda possa essere definita solo alla cessazione



del predetto termine, pur essendo consentito nelle more l'attività istruttoria ritenuta necessaria e non rinviabile;

d) all'articolo 40 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere i commi 2 e 3;

e) all'articolo 41 del decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare la data di entrata in vigore degli obblighi di segnalazione per le piccole imprese, fissata al 15 febbraio 2021, per renderla compatibile con la data di entrata in vigore del codice, rinviata al 1° settembre 2021 dall'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

f) all'articolo 41 del codice, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un termine di decadenza per la proposizione dell'eccezione di incompetenza nonché della eventuale domanda di accesso al concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti da parte del debitore;

g) agli articoli 76 e 80 del codice, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la valutazione da parte dell'organismo di composizione della crisi circa la responsabilità del finanziatore nell'abusiva erogazione del credito al consumatore, al fine di garantire la coerenza con i principi e criteri direttivi della legge di delega, che ha limitato tale valutazione al piano del consumatore;

h) all'articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di integrare il comma 3, introducendovi una ulteriore previsione di presunzione relativa di sussistenza della prevalenza, quando la maggior parte dei flussi derivanti da dimissioni di carattere liquidatorio viene destinata al servizio della continuità aziendale, nonché trasformando in presunzione relativa anche il requisito occupazionale già previsto;

i) al medesimo articolo 84 del codice, valuti il Governo l'opportunità di precisare che la base di calcolo della maggiorazione del 10 per cento dei crediti chirografari, di

cui al comma 4, necessaria per dare luogo alla procedura di concordato liquidatorio è costituita dal quantum ricavato nell'alternativa della liquidazione giudiziale, e non dal loro importo capitale;

j) all'articolo 97 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che la limitazione temporale ivi prevista non si applica ai contratti di anticipazione bancaria assistiti da cessione di credito al finanziatore notificata al terzo debitore anteriormente alla domanda di accesso di cui all'articolo 40 del codice per i quali, in caso di scioglimento del contratto il finanziatore mantiene integralmente inalterati i propri diritti verso il terzo;

k) alla fine della Sezione III del Capo III che interviene in materia di effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, valuti il Governo l'opportunità di introdurre il nuovo articolo 102-bis, che consenta di considerare i crediti prededucibili erogati dagli istituti di credito equivalenti sotto il profilo contabile a quelli erogati *in bonis*;

l) all'articolo 213 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, al comma 5, come limite di durata per il completamento della liquidazione dell'attivo il termine di 2 anni anziché 5, con possibilità di proroga che deve essere concessa dal giudice delegato solo a fronte di motivata e giustificata richiesta del curatore;

m) all'articolo 230 del codice, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comma 2, prevedendo che la cessione del credito possa essere comunicata e notificata alla procedura anche con modalità alternative all'autentica notarile delle firme, in particolare attraverso gli strumenti tecnologici oggi a disposizione per certificare identità e data certa come la posta elettronica certificata e la firma digitale, al fine di velocizzare i cambi di titolarità dei crediti;

n) all'articolo 316 del codice, valuti il Governo l'opportunità di stabilire che anche per le società cooperative la segnala-



zione alle autorità amministrative di vigilanza dei fondati indizi della crisi debba essere effettuata dai soggetti che ne hanno titolo, previa diffida agli organi sociali di promuovere le misure di cui all'articolo 14, comma 2, del codice;

o) all'articolo 356 del codice, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una sezione speciale nell'albo dei gestori della crisi di impresa in cui possano essere iscritti esperti destinati a svolgere il ruolo di componente del collegio designato dalle associazioni di categoria (cosiddetto com-

ponente «amico»), pur non in possesso dei requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 358;

p) all'articolo 368 del codice, valuti il Governo l'opportunità di intervenire, estendendo ai casi di trasferimento d'azienda riguardanti imprese in procedura di liquidazione o concordato preventivo liquidatorio, la disciplina in tema di rapporti di lavoro prevista per la procedura di amministrazione straordinaria dall'articolo 47, comma 5-ter, della legge n. 428 del 1990.



militari previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020, provvede ai relativi oneri, quantificati in 115.490 euro per l'anno 2020 e in 230.980 euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riallocazione delle funzioni connesse al programma di razionalizzazione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale, nonché per il riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, di cui all'articolo 619 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Nel premettere che il Fondo – allocato sul capitolo 1153 dello stato di previsione del Ministero della difesa – presenta le necessarie disponibilità, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle risorse ivi prefigurato non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in considerazione della riduzione, in misura pari a 115.490 euro per l'anno 2021, disposta dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 18 del 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI, nel depositare agli atti del Governo la relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 2), si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Coronavirus.

Testo unificato C. 2451 e abb.
(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 giugno 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del

provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso in merito ai profili di carattere finanziario.

Claudio BORGHI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.50.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2020 – Presidenza del Presidente Claudio BORGHI – Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ».
Atto n. 175.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

Giorgio LOVECCHIO (M5S), *relatore*, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo nella scorsa seduta, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante « Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza » (Atto n. 175),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:



al comma 2 dell'articolo 15 del Codice — così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto — il nuovo criterio di individuazione della soglia di esposizione debitoria oltre la quale l'Agenzia delle entrate è tenuta ad avvisare il debitore garantisce maggiormente la concreta funzionalità dell'istituto, in quanto consente di contenere entro limiti gestibili il numero di segnalazioni;

al comma 3 dell'articolo 15 del Codice — così come novellato dall'articolo 3, comma 4, del presente schema di decreto — il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve inviare l'avviso al debitore è sufficientemente ampio da consentire all'Agenzia di individuare i soggetti che abbiano superato la soglia di esposizione debitoria e inviare il relativo avviso;

all'articolo 4, comma 2, il trasferimento della competenza relativamente all'adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta di cui all'articolo 20, comma 2, del Codice deve inquadrarsi nel progetto generale di riforma del rito processuale in ogni settore (dal civile al penale) coinvolgendo, altresì, anche l'ambito preventivo delle situazioni di allerta della crisi d'impresa;

in tale direzione, l'assegnazione delle istanze ad un giudice monocratico, di alta e comprovata specializzazione nella materia trattata, consente, rispetto alla composizione collegiale del tribunale, una più celere trattazione di procedimenti tendenzialmente tipizzati, con indubbi effetti di efficientamento anche in tema di acquisizione di ulteriori accertamenti od istruttorie che potranno rendersi necessari per l'adozione delle predette misure, adempimenti per lo più di natura amministrativa e che rientrano nell'ambito delle ordinarie attività istituzionali, fronteggiabili a valere delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

riguardo all'articolo 7, che al comma 1 sostituisce l'articolo 38 del Codice, si rappresenta che l'intervento del pubblico ministero in tutti i procedimenti


diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, così come in fase di appello, è previsto come facoltà, non configurandosi come una forma di intervento necessario in ambito processuale;

pertanto, in termini di economicità procedurale, la predetta partecipazione dell'organo inquirente sarà determinata dalla rilevanza o contraddittorietà della causa o di aspetti della stessa;

la calendarizzazione degli interventi dei pubblici ministeri nei vari distretti giudiziari potrà avvenire sulla base della programmazione dei ruoli di udienza e alla luce di una distribuzione equa e ponderata dei carichi lavorativi e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto le attività connesse potranno essere fronteggiate attraverso le risorse umane e strumentali già previste nella disponibilità degli uffici del pubblico ministero a legislazione vigente;

per quanto concerne il comma 6 dell'articolo 7, la prevista pubblicazione nel registro delle imprese del piano e dell'attestazione di omologa del concordato preventivo, costituendo adempimenti istituzionali ed amministrativi che vengono ordinariamente svolti per via telematica, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

in merito all'articolo 25, comma 1, lettera a), laddove si prevede che per l'attuazione dell'ordine di liberazione di un immobile, il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, si rappresenta che la liquidazione dei compensi di quest'ultimi si inquadra nell'ambito dei crediti prededucibili che, anche nel caso di incapienza dell'attivo trovano ugualmente soddisfazione con grado di priorità rispetto agli altri crediti che concorrono solo successivamente a questi ultimi, i quali o rimangono a carico della procedura o sono liquidati immediatamente prima della distribuzione della massa attiva o di ciò che residua della stessa, senza determinare



nuovi o maggiori oneri per spese di giustizia a carico della finanza pubblica;

la modifica all'articolo 282, comma 1, del Codice, disposta dall'articolo 31 dello schema di decreto, in merito all'obbligo di pubblicazione sul sito *web* del Tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché l'onere relativo al nuovo adempimento s'inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie ivi comprese gli interventi innovativi sia in termini strutturali che gestionali dei siti dell'amministrazione giudiziaria;

in conclusione si conferma l'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alle modalità di erogazione, per le annualità 2018 - 2021, delle risorse del Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Atto n. 176.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 17 giugno 2020.

La sottosegretaria Simona Flavia MALPEZZI chiede un rinvio dell'esame del provvedimento, al fine di ultimare l'istruttoria in corso.

Massimo GARAVAGLIA (LEGA), intervenendo sull'ordine dei lavori, replica l'invito al presidente Borghi già svolto nella precedente seduta in sede referente affinché sia assicurato il puntuale rispetto delle misure interne volte a consentire le operazioni di sanificazione degli ambienti.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel ribadire che sarà sua cura incaricarsi delle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Garavaglia, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 23 giugno 2020. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento Simona Flavia Malpezzi.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.

Atto n. 177.

(Rilievi alle Commissioni I e IX).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Ubaldo PAGANO (PD), *relatore*, ricorda che il presente schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, cor-

